

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

107° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 4 MARZO 1997

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 8
2 ^a - Giustizia	» 23
5 ^a - Bilancio	» 48
7 ^a - Istruzione	» 50
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 57
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 65
10 ^a - Industria	» 70
11 ^a - Lavoro	» 75
12 ^a - Igiene e sanità	» 121
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 127

Comitato paritetico

11 ^a (Lavoro - Senato) e XI (Lavoro - Camera)	<i>Pag.</i> 131
--	-----------------

Commissioni riunite

6 ^a (Finanze e tesoro) e 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni)	<i>Pag.</i> 6
---	---------------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 4
Regolamento	» 3

Organismi bicamerali

Riforme costituzionali	<i>Pag.</i> 133
RAI-TV	» 135
Mafia	» 139
Belice	» 154

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i> 157
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 160
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 163
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 170

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 171
---------------------------	-----------------

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

MARTEDÌ 4 MARZO 1997

15ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCINO

La seduta inizia alle ore 18,15.

SEGUITO DELL'ESAME DELLA QUESTIONE RELATIVA AL COMPUTO AI FINI DEL NUMERO LEGALE DEI SENATORI IMPEGNATI NEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE RIFORME COSTITUZIONALI (A007 000, C20ª, 0007ª)

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali ha inviato ai Presidenti dei due rami del Parlamento una lettera relativa al computo ai fini del numero legale dei parlamentari impegnati nei quattro Comitati ai quali è stato affidato il compito di provvedere alla elaborazione dei testi che saranno successivamente sottoposti all'esame della Commissione medesima. Raccogliendo indicazioni emerse nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il Presidente D'Alema chiede di voler considerare dispensati dal partecipare alle sedute dell'Assemblea – ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 – i componenti della Commissione per l'intero periodo di attività dei suddetti Comitati.

Nella discussione intervengono i senatori CUSIMANO, CENTARO, RIPAMONTI e PREIONI.

Il PRESIDENTE, considerato che numerosi membri della Giunta sono impegnati nella seduta plenaria della Commissione bicamerale, rinvia il seguito dell'esame a domani, 5 marzo, alle ore 9.

La seduta termina alle ore 18,30.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 4 MARZO 1997

38ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA
(A007 000, C21ª, 0017º)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 4 febbraio scorso la Giunta ha stabilito di non procedere a votazioni nella seduta del martedì, considerata la difficoltà, espressa da molti commissari, di prendere parte a tale seduta dati i numerosi, concomitanti impegni parlamentari. A questo proposito ritiene peraltro opportuno che la Giunta ripristini la prassi precedente, e quindi torni a deliberare anche nella seduta del martedì, data la oggettiva difficoltà riscontrata nel portare avanti l'esame delle numerose e delicate questioni pendenti.

Sulle considerazioni svolte dal Presidente intervengono la senatrice SILIQUINI, contraria alla proposta, ed i senatori BERTONI e BATTAGLIA, favorevoli.

La Giunta conviene infine con la proposta del Presidente.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Doc. IV-bis, n. 9, nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno pro tempore, nonché del senatore Agazio Loiero e dei signori Riccardo Malpica e Gerardo Di Pasquale, ciascuno in parte qua indagato per i reati di cui agli articoli 110 e 323, capoverso, del codice penale (abuso d'ufficio).

(R135 000, C21ª, 0019º)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 14 gennaio e proseguito nella seduta del 25 febbraio 1997.

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti.

Prendono quindi la parola la senatrice SILIQUINI ed i senatori MILIO, PALUMBO, CALLEGARO e BERTONI.

Dichiarata chiusa la discussione, la Giunta rinvia alla prossima seduta la votazione del Doc. IV-bis, n. 9.

Doc. IV-bis, n. 11, nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei trasporti e della marina mercantile pro tempore, nonché del signor Nicola Putignano.

(R135 000, C21^a, 0020^o)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 21 gennaio 1997.

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori PALUMBO, FASSONE, GASPERINI, VALENTINO, BERTONI ed il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame del Doc. IV-bis, n. 11 e l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONI 6^a e 8^a RIUNITE**6^a (Finanze e tesoro)****8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)**

MARTEDÌ 4 MARZO 1997

1^a Seduta*Presidenza del Presidente della 8^a Commissione*
PETRUCCIOLI*La seduta inizia alle ore 15,35**IN SEDE REFERENTE***(2132) Disposizioni in materia di dismissioni delle partecipazioni detenute indirettamente dallo Stato e di sanatoria del decreto-legge n. 598 del 1996**

(Esame e rinvio)

Riferisce alle Commissioni riunite per gli aspetti di competenza della Commissione Lavori pubblici, comunicazioni il senatore FALOMI, il quale specifica che le disposizioni del disegno di legge in titolo consentono di dare attuazione alle norme della legge «collegata» alla finanziaria per il 1997 che prevedono l'acquisizione, ai fini della successiva dismissione, da parte del Ministero del tesoro di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il tesoro stesso sia azionista unico.

Il provvedimento è inoltre finalizzato a prevedere la salvaguardia degli effetti del decreto-legge n. 598 del 1996, respinto dalla Camera dei deputati.

Durante il periodo di vigenza del decreto-legge citato, continua il relatore, vennero adottati da parte del Governo gli atti amministrativi attuativi delle disposizioni contenute nel decreto, ed in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 1996 – concernente la direttiva sul trasferimento al Tesoro delle azioni possedute dall'IRI nella STET –, il decreto 16 dicembre 1996 del Ministro del Tesoro – relativo alle modalità di acquisizione delle suddette azioni – ed, infine, il decreto 14 gennaio 1997, sempre del Ministro del Tesoro, concernente il subentro del Tesoro in alcuni rapporti posti in essere dall'IRI.

La esigenza di fare salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti durante il periodo di vigenza del decreto-legge n. 598 del 1996, nasce dal-

la necessità di realizzare l'obiettivo che quel decreto si proponeva, alleggerire, cioè, la pesante situazione debitoria dell'IRI, in modo da ristabilire l'equilibrio tra mezzi propri e indebitamento lordo, nel rispetto degli accordi siglati dall'allora Ministro del bilancio Andreatta in sede comunitaria.

Dopo aver sottolineato positivamente la decisione del Governo di imboccare la strada del trasferimento al Tesoro delle azioni STET possedute dall'IRI, si sofferma analiticamente sugli aspetti di tale operazione che potranno risultare vantaggiosi per l'Istituto di riconversione industriale.

Il relatore Falomi analizza inoltre i motivi che hanno indotto il Governo a prevedere la fusione della società Telecom nella *holding* pubblica STET, facendo riferimento sia agli aspetti di carattere industriale sia a quelli più squisitamente economico-finanziario. D'altra parte dall'andamento positivo delle quotazioni del titolo STET in Borsa emerge un sostanziale apprezzamento dell'operazione da parte dei mercati. Conclude auspicando la rapida approvazione del disegno di legge in titolo.

Riferisce alle Commissioni riunite per gli aspetti di natura fiscale il senatore POLIDORO, illustrando in particolare il contenuto del comma 3 dell'articolo 1. A suo giudizio, il Governo ha opportunamente previsto che le operazioni, anche di ristrutturazione societaria, complementari e strumentali alla alienazione delle partecipazioni acquisite dallo Stato siano esenti da imposte, dirette ed indirette, e da tasse. Tale regime di «defiscalizzazione» interessa anche le eventuali plusvalenze che dovessero emergere all'atto della successiva dismissione delle partecipazioni azionarie. Una ulteriore sottolineatura meritano, inoltre, le disposizioni che specificano la non obbligatorietà per il Tesoro dell'offerta pubblica di acquisto, equiparando le operazioni poste in essere dal Tesoro stesso a quella di acquisizione di una società controllata da parte di un'altra società controllante.

Conclude concordando con l'auspicio espresso dal senatore Falomi di una rapida approvazione del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 4 MARZO 1997

108^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

MARCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli.

La seduta inizia alle ore 11,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2165) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, recante interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente MARCHETTI illustra il contenuto del provvedimento e propone di riconoscere la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

La Commissione consente.

IN SEDE REFERENTE

(1124-B) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il senatore MAGGIORE ricorda che nella seduta precedente l'ordine del giorno 0/3/1124-B/1 fu oggetto di esame e infine accantonato, con la riserva di una riformulazione, conforme alle indicazioni del mini-

stro Bassanini. Di conseguenza, illustra un nuovo testo dell'ordine del giorno, che risulta del seguente tenore:

Il Senato,

premesso che il ruolo istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri è diverso da quello dei Ministeri, per la natura stessa delle funzioni di supporto all'attività di coordinamento dell'attività del Governo;

considerato che, tuttavia, il trattamento giuridico ed economico è regolato, nel comparto «Ministeri», in modo da non consentire la valorizzazione delle specificità professionali del personale della Presidenza del Consiglio, anche in rapporto alla particolare flessibilità e onerosità dell'impegno lavorativo richiesto per corrispondere alle esigenze dell'Amministrazione;

considerato che per i professionisti, iscritti ad albi e dipendenti da pubbliche amministrazioni statali non è riconosciuta una disciplina contrattuale distinta da quella prevista per gli altri dipendenti amministrativi;

ritenuta l'evidente necessità di valorizzare i professionisti dipendenti da pubbliche amministrazioni, riconoscendo loro uno *status* autonomo, in modo da avviare, tra l'altro, la ricostituzione dei corpi tecnici dello Stato, che per decenni avevano contribuito a diminuire il rischio di disfunzioni e deviazioni anche di natura illegale;

considerata altresì la necessità di tener conto della figura autonoma dei quadri in una specifica area di contrattazione;

considerato infine che, ferma restando la disciplina privatistica del rapporto, appare necessario un esplicito riconoscimento dell'autonomia del comparto contrattuale per la dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale, che riguarda professionalità tipiche nel sistema del pubblico impiego;

impegna il Governo

ad emanare direttive all'A.R.A.N. per i rinnovi contrattuali, rivolte alla istituzione:

1) di un autonomo comparto di contrattazione, o quanto meno di un'area autonoma di contrattazione nell'ambito del comparto Ministeri, per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

2) di un autonomo comparto di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale.

0/3/1124-B/1 (Nuovo testo)

SCHIFANI, MAGGIORE

Il sottosegretario BETTINELLI dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO conferma le obiezioni già esposte nella seduta precedente, rilevando una contraddizione tra i più recenti indirizzi normativi in materia di pubblico impiego, realizzati in particolare con il decreto legislativo n. 29 del 1993 e l'ipotesi di un autonomo comparto di contrattazione, o

anche di un'area autonoma di contrattazione, riservati al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza che vi sia in proposito una persuasiva esigenza funzionale, mentre si tratterebbe piuttosto di una innovazione rivolta ad accogliere alcune pressioni corporative. Concorda il presidente MARCHETTI. Il senatore ANDREOLLI esprime il suo consenso all'ordine del giorno, che peraltro condiziona al riferimento esclusivo a un'area autonoma di contrattazione. Il senatore GUERZONI condivide le valutazioni critiche della senatrice D'Alessandro Prisco. Il senatore MAGGIORE, accogliendo la richiesta del senatore Andreolli, riformula la prima parte del dispositivo dell'ordine del giorno, omettendone il riferimento al comparto autonomo di contrattazione. Il presidente MARCHETTI conferma il suo dissenso dall'ordine del giorno.

Su richiesta del proponente, l'ordine del giorno viene posto in votazione nel testo riformulato, risultando accolto.

Il senatore MAGNALBÒ ricorda che nella seduta precedente fu illustrato e discusso l'ordine del giorno 0/22/1124-B/1, che ha lo scopo di promuovere una complessiva ridefinizione della normativa vigente in materia urbanistica. Avendo fatte proprie le indicazioni formulate al riguardo dal ministro Bassanini, illustra un nuovo testo dell'ordine del giorno, del seguente tenore:

Il Senato,

considerato che nell'ambito della normativa riguardante le procedure amministrative, l'*iter* burocratico e l'insieme degli atti riguardanti la materia urbanistica si presentano estremamente impegnativi e complicati, con grave ripercussione sui tempi per l'ottenimento delle concessioni, delle licenze e comunque degli altri atti autorizzativi necessari per iniziare i lavori;

considerata, dunque, l'esigenza di un programma di massima semplificazione anche a tutela di settori imprenditoriali e lavorativi che hanno la necessità di operare tempestivamente, senza l'obbligo di estenuanti e antieconomici percorsi amministrativi;

ferme restando la disciplina di tutela del patrimonio storico-artistico e la normativa vigente per la salvaguardia di altri rilevanti interessi pubblici,

impegna il Governo

a ridefinire, per quanto di competenza, la normativa urbanistica, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

1) la formazione degli strumenti urbanistici e delle relative varianti, specie in applicazione del principio di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e) del disegno di legge in discussione, con la conseguente attribuzione ad un soggetto unico delle funzioni e dei compiti connessi, soggetto da individuarsi nella amministrazione comunale, senza la sovrapposizione, in alcun caso, di ulteriori successivi controlli da parte di altri organi o enti;

2) le modifiche interne mediante ristrutturazione e restauro conservativo per edifici adibiti sia ad abitazione, che ad uffici, che a locali commerciali, subordinando l'inizio dei relativi lavori a semplice comunicazione al Comune;

3) le nuove costruzioni di ogni tipo e genere, con il solo obbligo della conformità alle regole dettate per la zona di appartenenza dallo strumento urbanistico vigente, conformità certificata dal professionista progettista.

0/22/1124-B/1 (Nuovo testo)

MAGNALBÒ

Il senatore ANDREOLLI esprime perplessità sulla esatta delimitazione dell'ambito normativo di competenza del Governo in materia urbanistica, nella forma adottata nell'ordine del giorno. Anche il senatore BESOSTRI si dichiara perplesso, particolarmente sul punto n. 1) del dispositivo, rivolto ad escludere controlli sugli strumenti urbanistici di competenza comunale, in una materia in cui sono implicate anche importanti valutazioni di tutela ambientale. Osserva, in proposito, che in assenza dei piani urbanistici regionali, i comuni avrebbero in tal modo una piena discrezionalità. Quanto al punto n. 2) del dispositivo, rileva che per gli edifici ad uso abitativo e per i locali commerciali è già sufficiente la semplice comunicazione. In ogni caso, obietta che una parte notevole delle materie di cui si tratta è attribuita alla competenza regionale. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO rammenta le proposte normative avanzate dal Governo concernenti la destinazione di nuove competenze ai comuni anche in materia urbanistica; quanto all'eventuale assenza di un piano urbanistico regionale, ritiene che tale circostanza non possa comprimere l'autonomia dei comuni. In ordine al punto n. 2) del dispositivo, invita a considerare che esso potrebbe coinvolgere la questione della destinazione d'uso degli immobili. Conclusivamente, si dichiara favorevole all'ordine del giorno. Secondo il senatore MAGNALBÒ, il punto n. 2) lascia impregiudicata la disciplina concernente la destinazione d'uso degli immobili: tuttavia egli si dichiara disponibile a introdurre una apposita precisazione. Ad avviso del senatore ANDREOLLI, la seconda parte del dispositivo è da ritenere superflua, in quanto la disciplina vigente già ammette una simile modalità di inizio dei lavori. Il senatore BESOSTRI esclude tale possibilità quanto meno per le ristrutturazioni. Il sottosegretario BETTINELLI considera fondata la riserva esposta sin dall'inizio dal senatore ANDREOLLI circa l'ambito normativo di riferimento, di competenza del Governo. Osserva, inoltre, che la materia è di per sè sostanzialmente estranea al contenuto del disegno di legge, dichiarandosi tuttavia propenso ad accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione. Il senatore MAGNALBÒ riformula il dispositivo dell'ordine del giorno, in guisa di raccomandazione. Il senatore PINGGERA invita a considerare la competenza specifica in materia urbanistica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il presidente MARCHETTI si dichiara contrario all'ordine del giorno anche nella forma attenuata assunta da ultimo. Parimenti contrario è l'orientamento del senatore LUBRANO DI RIC-

CO. Su richiesta del proponente, l'ordine del giorno è posto in votazione in forma di raccomandazione, ma non risulta accolto.

Il senatore MAGGIORE, quindi, illustra il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

premesso che

l'articolo 11 ha anche lo scopo di completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di «lavoro privato» nell'impresa;

per migliorare la qualità dei servizi della Pubblica Amministrazione è indispensabile valorizzare i dipendenti a professionalità medio-alta che il Codice Civile e la legge n. 190 del 1985 configurano con la categoria di «quadri»;

è evidente l'esperienza positiva in termini di efficienza e modernizzazione tecnica ed organizzativa che tale sistema ha assicurato nel settore delle aziende pubbliche e private in quasi dodici anni di applicazione,

è altresì evidente l'urgenza di garantire uno *status* autonomo ai predetti dipendenti della pubblica amministrazione, in modo da motivarne l'impegno e migliorare la qualità del servizio pubblico riducendo le disfunzioni e i disservizi;

ritenuta la necessità di una diversa area di contrattazione per i quadri;

impegna il Governo

ad emanare una precisa direttiva all'A.R.A.N. per l'istituzione di un autonomo comparto di contrattazione per la categoria dei quadri.

0/4/1124-B/1

SCHIFANI, MAGGIORE

Il sottosegretario BETTINELLI manifesta la disponibilità del Governo verso l'ordine del giorno, purchè esso sia formulato come raccomandazione. Il senatore MAGGIORE riformula in tal senso l'ordine del giorno, al quale aggiunge la propria firma anche il senatore BESOSTRI. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO domanda al rappresentante del Governo se il dispositivo dell'ordine del giorno sia compatibile con gli indirizzi del Governo in materia di pubblico impiego e con le potestà, di natura esclusivamente negoziale, attribuite all'A.R.A.N. dalla normativa vigente. Il sottosegretario BETTINELLI osserva che il disegno di legge in esame prevede una sostanziale semplificazione anche per l'assetto della dirigenza nel pubblico impiego: in tale ambito, è possibile prendere in considerazione, in modo da valutarne gli sviluppi in sede negoziale, l'ipotesi di uno specifico riconoscimento della categoria dei quadri. Secondo il senatore BESOSTRI, tale obiettivo deve essere perseguito, in quanto coerente con la normativa vigente per l'impiego privato e con

l'indirizzo di progressiva assimilazione tra il rapporto di lavoro pubblico e il rapporto di lavoro privato. Concorda il senatore MAGGIORE. Concorde altresì la senatrice PASQUALI, mentre i senatori MAGNALBÒ, ANDREOLLI, BESOSTRI e PINGGERA dichiarano di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno, riformulato come raccomandazione.

In tale forma, l'ordine del giorno è successivamente posto in votazione su richiesta del senatore MAGGIORE, risultando accolto dalla Commissione.

Gli ordini del giorno 0/17/1124-B/1 e 0/15/1124-B/1 sono dichiarati decaduti in assenza della proponente. L'ordine del giorno 0/25/1124-B/1 è ritirato dal senatore ANDREOLLI.

I senatori D'ALESSANDRO PRISCO, ANDREOLLI, MAGGIORE, MAGNALBÒ e BESOSTRI, in assenza degli originari proponenti, fanno proprio e illustrano il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

rilevato che in occasione della discussione, presso la Camera dei deputati, del disegno di legge recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», è stato approvato un emendamento che garantisce al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri il diritto di opzione in caso di trasferimento delle competenze di alcuni dipartimenti della stessa Presidenza ad altre Amministrazioni;

considerato che per mero errore, nel citato emendamento è stata fatta menzione dell'articolo 38 della legge n. 400 del 1988, che non riguarda tutto il personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, bensì il solo personale comandato che, ai sensi della legge n. 400 del 1988 è stato inquadrato nei ruoli della stessa Presidenza;

constatato che è opportuno ricordare che, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri vi è un ruolo preesistente alla legge n. 400 del 1988, istituito con la legge n. 455 del 1985, il cui personale non rientra tra i beneficiari dell'articolo 38 cui fa cenno l'emendamento approvato;

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti, al fine di garantire al personale di cui alla citata legge n. 455 del 1985 il diritto di opzione in caso di trasferimenti di competenza ad altre amministrazioni.

0/5/1124-B/1 CIRAMI, Roberto NAPOLI, Bruno NAPOLI, D'ALESSANDRO PRISCO, ANDREOLLI, MAGGIORE, MAGNALBÒ, BESOSTRI

Il sottosegretario BETTINELLI dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno. Su richiesta dei proponenti, l'ordine del giorno è posto in votazione, risultando accolto.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1124-B, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

considerata l'opportunità di non modificare il testo in esame, malgrado vi siano contenute alcune disarmonie, al fine di consentire un rapido avvio dell'incisiva e da tempo attesa opera riformatrice;

considerato che per l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), il Governo deve attenersi ai principi e criteri direttivi fissati nel successivo articolo 14;

che la Camera dei deputati, accogliendo un emendamento presentato dal Governo, ha ampliato l'oggetto della delega prevista dalla lettera *b*) dell'articolo 11, aggiungendo all'originaria previsione del «riordino degli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza» anche la generica previsione del riordino «degli enti privati, controllati direttamente indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale», senza peraltro provvedere anche alla conseguente modifica o integrazione dei criteri e principi direttivi del riordino, fissati nel successivo articolo 14;

che, di conseguenza, tra i criteri e principi direttivi dell'articolo 14, originariamente fissati con riferimento esclusivo al riordino degli enti pubblici nazionali, nessuno è applicabile anche al riordino di enti privati, se non la sola prima parte della lettera *a*);

che attenendosi, dunque, al dato letterale del combinato disposto dell'articolo 11, lettera *b*), con l'unico criterio e principio direttivo dell'articolo 14 ad esso applicabile, ossia con le sole prime due righe della lettera *a*), si otterrebbe il risultato, non voluto, che al riordino degli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale, il Governo potrà provvedere solo tramite la fusione o la soppressione di enti con finalità omologhe e complementari, rimanendogli così impedito ogni intervento di reale riordino, ossia migliorativo, di disciplina, di coordinamento e di maggiore efficacia delle azioni e di potenziamento sia degli strumenti operativi che dell'efficienza degli enti stessi;

considerati inoltre gli insuperabili ostacoli e problemi di diritto costituzionale e civile che sorgerebbero in considerazione della natura privata di alcuni enti nella cui compagine societaria oltre allo Stato sono presenti soggetti privati, anche esteri, la cui libertà associativa verrebbe lesa;

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 11, lettera *b*), a considerare il riordino degli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale, come riferito esclusivamente agli enti privati totalmente controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, e comunque – anche in sede di esercizio della delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*) e della connessa delegificazione di cui all'articolo 20, comma 11, secondo periodo – a potenziare gli strumenti operativi di quelli preposti a favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

0/11/1124-B/1

LUBRANO DI RICCO

Il sottosegretario BETTINELLI, disponibile ad accogliere l'ordine del giorno, domanda al proponente di sostituirvi la locuzione: «enti privati totalmente controllati» con l'altra: «enti privati prevalentemente controllati». Il senatore LUBRANO DI RICCO riformula in tal senso il dispositivo dell'ordine del giorno. Nel nuovo testo, quest'ultimo è posto in votazione su richiesta del proponente, e accolto dalla Commissione.

Il senatore LUBRANO DI RICCO, quindi, illustra il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1124-B, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera *g*)

impegna il Governo

a considerare la disapplicazione prevista alla medesima disposizione, come riferita a quella prevista dall'articolo 5 della legge n. 2248 del 1865, Allegato E.

0/12/1124-B/1

LUBRANO DI RICCO

Il sottosegretario BETTINELLI, pur ritenendo superflua la precisazione contenuta nell'ordine del giorno, si dichiara favorevole ad accoglierlo. L'ordine del giorno, posto in votazione su richiesta del proponente, è accolto dalla Commissione.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1124-B, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regio-

ni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

con riferimento all'articolo 20,

impegna il Governo

ad applicare la semplificazione dei procedimenti di cui al n. 17 dell'allegato 1 in particolare alle istituzioni aventi finalità culturali nonchè alle associazioni ambientaliste.

0/13/1124-B/1

LUBRANO DI RICCO

Il sottosegretario BETTINELLI manifesta la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno che, posto in votazione su richiesta del proponente, viene approvato dalla Commissione.

In assenza del proponente originario, i senatori MAGGIORE e MAGNALBÒ sottoscrivono e illustrano il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1124-B, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

premesso che

il provvedimento si ispira alla semplificazione delle procedure in vari settori dell'attività amministrativa,

rappresenta una prima risposta offerta dal Governo alla esigenza di rinnovamento dell'agire pubblico,

non è possibile escludere in via pregiudiziale determinati ambiti dalla applicazione di questi nuovi strumenti,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché, anche per quanto attinente le autorizzazioni, i permessi, i nulla osta in materia di beni ambientali, culturali e storico-artistici, di cui alle leggi nn. 1089 e 1497 del 1939 e successive modificazioni, si pervenga ad una semplificazione che, senza alterare gli aspetti sostanziali della tutela, adegui le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi a criteri di efficacia ed efficienza cui si deve conformare l'attività amministrativa.

0/19/1124-B/1

FUMAGALLI CARULLI, MAGGIORE, MAGNALBÒ

Il sottosegretario BETTINELLI ritiene che l'ordine del giorno non abbia un contenuto particolarmente innovativo, ma si dichiara disponibile ad accoglierlo. Su richiesta dei proponenti, l'ordine del giorno è messo ai voti, risultando accolto.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1124-B, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

considerate l'abrogazione dell'autorizzazione prefettizia all'accettazione di lasciti e donazioni nonché di acquisiti di immobili da parte di persone giuridiche, disposte dall'articolo 21, comma 6,

impegna il Governo

ad emanare quanto prima una disciplina sostitutiva, anche di rango secondario, che individui altri strumenti di controllo e di tutela di interessi pubblici generali, più agili e moderni dell'attuale autorizzazione prefettizia, prevedendo comunque idonee forme di pubblicità degli acquisti presso la stessa Autorità prefettizia.

0/14/1124-B/1

LUBRANO DI RICCO

Il sottosegretario BETTINELLI invita il proponente a ritirare l'ordine del giorno, che potrebbe dar luogo a perplessità interpretative in tema di semplificazione dei procedimenti amministrativi. Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'ordine del giorno n. 14 e successivamente sottoscrive e illustra il seguente ordine del giorno:

Il Senato, premesso:

che il Comparto Scuola è costituito da circa un milione di addetti che svolgono funzioni estremamente diversificate, dirigenziali, professionali, impiegatizie ed esecutive;

che tuttavia permane la situazione di un contratto unificato, che impedisce l'ottimale gestione del personale e la piena valorizzazione delle varie figure professionali;

che il mantenimento di tale situazione rischia di impedire un pieno dispiegamento delle potenzialità dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche;

ritenuta la necessità che, nelle forme previste dalla legislazione vigente, si riesamini la struttura del Comparto scuola,

impegna il Governo

a inviare all'ARAN direttive idonee alla costituzione, nel Comparto scuola, di autonome e separate aree di contrattazione per i dirigenti e per i docenti.

0/6/1124-B/1

BORTOLOTTI, LUBRANO DI RICCO

L'ordine del giorno viene poi ritirato dallo stesso senatore LUBRANO DI RICCO, che lo considera estraneo al contenuto del disegno di legge.

Il senatore MAGGIORE, quindi, illustra il seguente ordine del giorno:

Il Senato, considerato che:

nell'attuale fase di riforma generale della scuola e in previsione del riconoscimento alle istituzioni scolastiche dell'autonomia organizzativa e didattica con contestuale decentramento di tutte le funzioni amministrative, si pone in maniera inderogabile l'esigenza di individuare nuove figure caratterizzate da una qualificata capacità professionale;

si è individuata la figura dirigenziale riconosciuta ai Capi di Istituto attualmente in servizio ed è quindi consequenziale ipotizzare l'individuazione di un'altra figura intermedia («quadro»), con funzioni direttivo-amministrative che sia l'anello di congiunzione tra la funzione dirigenziale e gli operatori dei servizi generali dell'istituzione scolastica, in analogia con l'organigramma delle Accademie e dei Conservatori;

già nell'attuale CCNL del Comparto Scuola si mette in evidenza che i profili professionali attribuiscono all'attuale figura del responsabile amministrativo compiti con caratteristiche corrispondenti alla qualifica di direttore amministrativo senza il relativo riconoscimento giuridico.

impegna il Governo

ad emanare precise direttive all'A.R.A.N. perchè venga attribuita la qualifica di Direttore Amministrativo agli attuali Responsabili Amministrativi in servizio assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.

0/7/1124-B/1

SCHIFANI, MAGGIORE

Il sottosegretario BETTINELLI esprime il contrario avviso del Governo, in ragione delle restrizioni che possono derivare dall'indirizzo in esame all'esercizio della delega legislativa in materia. Il senatore MAGGIORE ritira l'ordine del giorno illustrato, mentre l'ordine del giorno 0/18/1124-B/1 è dichiarato decaduto in assenza della proponente.

Il senatore BESOSTRI illustra il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1124-B, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

visto l'articolo 22 introdotto dalla Camera dei deputati; considerato che del tutto ingiustificatamente i comuni sede degli impianti termali trasferendi sono stati esclusi sia dal trasferimento degli impianti sia

dalla possibilità di presentare piani di rilancio, anche nel caso di inerzia della regione o della provincia autonoma;

considerato che nel caso previsto dal comma 4 il Governo determina i criteri per la cessione;

considerato che i comuni sono soggetti prioritariamente interessati al trasferimento ed alla gestione mediante la costituzione di s.p.a. ex articolo 22, comma 3, lettera e) della legge n. 142 del 1990 o azienda speciale o consortile;

considerato che i servizi e le urbanizzazioni locali hanno valorizzato e valorizzano gli impianti termali territoriali e che tale contributo non viene riconosciuto dall'articolo 22;

impegna il Governo

1) nel caso di inerzia della regione o della provincia autonoma ad interpellare prioritariamente i comuni sede degli impianti termali per il loro trasferimento e gestione;

2) nell'esaminare i piani di rilancio a valutare positivamente quelli che associno i comuni alla proprietà e gestione degli impianti termali;

3) a sostenere in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni la necessità di un coinvolgimento dei comuni nella proprietà e gestione degli impianti.

0/16/1124-B/1

BESOSTRI, DUVA

Il sottosegretario BETTINELLI manifesta le disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno. Quest'ultimo viene posto in votazione su richiesta del senatore BESOSTRI, ed è accolto dalla Commissione.

Il senatore MAGNALBÒ illustra il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerato che l'articolo 22 prevede il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative;

rilevato che in un programma inteso a decentrare compiti e funzioni e quindi da intendersi collocato nell'ambito di una politica federalista compiuta, sia più opportuno trasferire alle province, sia ordinarie che autonome, anziché alle regioni, le funzioni amministrative dello Stato di cui al precedente capoverso;

rilevato che il comma 3, nell'ambito della cessione di partecipazioni, attività, beni e patrimoni prevede la possibilità di effettuare forme di gestione attraverso società a capitale misto pubblico-privato o con «affidamento ai privati»,

impegna il Governo

a provvedere che il trasferimento delle funzioni amministrative dello Stato, in materia di ricerca delle acque minerali e termali e la vigi-

lanza sulle attività relative venga effettuato nei confronti delle province – ordinarie e autonome – anzichè delle regioni;

a provvedere nel senso che le forme di gestione avvengano mediante la costituzione di apposite società a capitale misto pubblico-privato, o attraverso affidamenti a privati secondo le procedure previste dalla legge per bandi, concorsi pubblici, licitazioni, gare d'appalto o quanto altro meglio si attagli, con le dovute garanzie di trasparenza, alla fattispecie, il tutto in stretta osservanza del principio di efficienza e di economicità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c) anche per quanto riguarda le maggioranze societarie.

0/24/1124-B/1

MAGNALBÒ

Il sottosegretario BETTINELLI osserva che la prima parte del dispositivo risulta difforme dal contenuto dell'articolo 22. Quanto alla seconda parte di esso, si dichiara disponibile ad accoglierla come raccomandazione. Il senatore MAGNALBÒ riformula l'ordine del giorno in forma di raccomandazione, omettendo la seconda premessa e la prima parte del dispositivo. Il presidente MARCHETTI esprime riserve sulla parte residua del dispositivo, per quanto si riferisce alla costituzione di apposite società, mentre si dichiara favorevole alla previsione delle procedure di gara pubblica in caso di affidamento a privati.

Il senatore MAGNALBÒ illustra quindi un nuovo testo dell'ordine del giorno, che risulta del seguente tenore:

Il Senato,

considerato che l'articolo 22 prevede il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative;

rilevato che il comma 3, nell'ambito della cessione di partecipazioni, attività, beni e patrimoni prevede la possibilità di effettuare forme di gestione attraverso società a capitale misto pubblico-privato o con «affidamento ai privati»;

raccomanda al Governo

a provvedere affinché, in caso di affidamento a privati, siano seguite le procedure previste dalla legge per bandi, concorsi pubblici, licitazioni, gare d'appalto e ogni altra procedura rivolta ad assicurare le necessarie garanzie di trasparenza, in osservanza del principio di efficienza e di economicità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c) del disegno di legge, anche per quanto riguarda le maggioranze societarie.

0/24/1124-B/1 (Nuovo testo)

MAGNALBÒ

Nel nuovo testo, l'ordine del giorno è posto in votazione su richiesta del proponente, risultando accolto.

Il senatore BEDIN, quindi, illustra il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

rilevando che la formulazione dell'articolo 1, comma 4, lettera e) del disegno di legge in discussione non pone distinzioni fra il coordinamento e ed i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea,

rilevando altresì che l'articolo 5 del disegno di legge in discussione e le relative disposizioni coordinate, prevedendo l'istituzione di una specifica Commissione bicamerale per esprimere osservazioni sugli schemi dei decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare dalla suddetta legge, potrebbe precludere alla Giunta per gli affari delle Comunità europee del Senato la possibilità di svolgere il monitoraggio sullo sviluppo dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione e dei rapporti tra lo Stato e le Regioni, i quali costituiscono due elementi cruciali della partecipazione italiana alle fasi di formazione ed applicazione del diritto e delle politiche comunitarie,

sottolineando, inoltre, l'esigenza di tener conto dell'appartenenza della Repubblica italiana all'Unione europea in sede di razionalizzazione e redistribuzione delle competenze fra i Ministeri, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 12, comma 1, lettera f), del disegno di legge in discussione, impegna il Governo:

a) ad esercitare la delega disposta dall'articolo 1 del disegno di legge in discussione prevedendo idonei poteri sostitutivi per assicurare l'adempimento a livello nazionale degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ovvero definendo, in assenza di tali poteri sostitutivi, la ripartizione di responsabilità ed oneri fra Stato e Regioni per quanto attiene alle procedure contenziose e precontenziose eventualmente derivanti dai suddetti inadempimenti;

b) a trasmettere con termine congruo alle Camere, oltre che alla Commissione bicamerale istituita ai sensi dell'articolo 5 del disegno di legge in discussione, gli schemi dei decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare, affinché le Commissioni permanenti e la Giunta per gli affari delle Comunità europee del Senato possano esprimere, per quanto di competenza, le rispettive osservazioni e proposte alla Commissione bicamerale suddetta;

c) a procedere, contestualmente al procedimento di razionalizzazione e redistribuzione delle competenze fra i Ministeri disposto dal disegno di legge in discussione, procedimento che ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera f), dovrà tener conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza della Repubblica italiana all'Unione europea, alla nomina di un Sottosegretario alla presidenza del Consiglio o, preferibilmente, di un Ministro specificamente delegato per il coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

0/200/1124-B/1 BEDIN, BESOSTRI, PASQUALI, ANDREOLLI, MAGGIORE

Il presidente MARCHETTI considera improprio e inopportuno il contenuto del punto b) del dispositivo, trattandosi di una questione di

esclusiva pertinenza parlamentare; osserva, inoltre, che anche la Commissione parlamentare per le questioni regionali è stata inopinatamente esclusa dalla consultazione di cui si tratta: nondimeno, il Governo non potrebbe essere impegnato sulla vicenda. Concorda il senatore GUERZONI. Il sottosegretario BETTINELLI esprime perplessità anche sul punto *c)* dell'ordine del giorno, che prospetta soluzioni per la composizione del Governo, in parte difformi da un consolidato indirizzo di semplificazione. Secondo il senatore BESOSTRI, sarebbe invece opportuno prevedere un incarico specifico per il coordinamento delle politiche comunitarie. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO condivide il punto *a)*, mentre esprime riserve sui punti *b)* e *c)*, in ordine ai quali concorda sulle obiezioni già formulate, ritenendo di dubbia opportunità istituzionale le indicazioni contenute in tali parti. Il presidente MARCHETTI osserva che i pareri della Commissione parlamentare prevista dall'articolo 5 del disegno di legge, potrebbero essere integrati da una attività consultiva sia della Giunta per gli affari delle comunità europee del Senato che delle Commissioni permanenti di entrambi i rami del Parlamento nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali: nondimeno, si tratta di una questione estranea al contenuto possibile di un atto di indirizzo rivolto al Governo. Ritiene preferibile, pertanto, che l'ordine del giorno sia riconsiderato dai proponenti. Il senatore BEDIN si dichiara disponibile ad omettere il punto *b)* e a riformulare il punto *c)* dell'ordine del giorno. Il senatore GUERZONI prospetta l'opportunità di riesaminare la questione in sede di trattazione del disegno di legge comunitaria. Il senatore BEDIN insiste perchè sia espressa una valutazione quanto meno sul punto *a)* dell'ordine del giorno. In proposito, il sottosegretario BETTINELLI manifesta una disponibilità da parte del Governo, purchè l'indirizzo che vi è contenuto sia espresso in forma di raccomandazione. Il presidente MARCHETTI considera comunque preferibile accantonare la questione, per ulteriori approfondimenti, con la riserva di riprenderla in esame nell'ambito del disegno di legge comunitaria. In tal senso, il senatore BESOSTRI, relatore alla Commissione sul predetto disegno di legge, manifesta la propria disponibilità. Il senatore BEDIN, quindi, ritira l'ordine del giorno in esame, che nel frattempo era stato sottoscritto anche dal senatore MAGNALBÒ.

La Commissione, infine, conferisce al relatore il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione definitiva del disegno di legge e a richiedere l'autorizzazione a svolgere una relazione orale.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI, MERCOLEDÌ, 5 MARZO

Il Presidente avverte che la seduta della Commissione, di domani, mercoledì, 5 marzo, già convocata per le ore 15, avrà luogo alle ore 14,15.

La seduta termina alle ore 13,20.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 4 MARZO 1997

91^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO*La seduta inizia alle ore 10,20.**Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Mirone e Ayala.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*
(A007 000, C02^a, 0032^o)

Il presidente ZECCHINO formula auguri di una pronta guarigione al senatore Antonino Caruso, colpito da un improvviso malore alla fine della scorsa settimana.

Si apre, quindi, un dibattito sul prosieguo dei lavori della Commissione, in relazione all'imminente inizio dell'attività dell'Assemblea.

Dopo ripetuti interventi del presidente ZECCHINO, dei senatori CIRAMI, GRECO, RUSSO, BERTONI, SCOPELLITI e CIRAMI si conviene di trattare nella seduta odierna i provvedimenti in materia di procedimenti riguardanti i magistrati

*IN SEDE REFERENTE**(1247) Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio**(92) LISI. Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati**(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)*

La Commissione, dopo interventi del presidente ZECCHINO e dei senatori CIRAMI, SENESE e RUSSO, delibera di prorogare il termine

per la presentazione degli emendamenti ai provvedimenti in titolo a martedì 11 marzo alle ore 19.

(1504) Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati, approvato dalla Camera dei deputati

(484) BUCCIERO. Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta del 23 gennaio scorso.

Il presidente ZECCHINO ricorda che, nell'ultima seduta dedicata alla trattazione del provvedimento in titolo, la Commissione aveva convenuto di assumere a testo base dell'esame il disegno di legge n. 1504.

Peraltro, alla luce del dibattito medesimo, richiama l'attenzione della Commissione sulla possibilità di percorrere un diverso cammino procedurale atteso che l'approvazione, anche se con modificazioni, del disegno di legge governativo, determinerebbe l'assorbimento del disegno di legge di iniziativa parlamentare (atto Senato n. 484). Qualora, pertanto, vi fosse l'assenso del proponente senatore Bucciero il relatore potrebbe convenire sulla possibilità di procedere all'esame parallelo dei due provvedimenti, in un testo unificato considerando che gli emendamenti presentati all'articolo unico del disegno di legge n. 484, saranno da intendersi come riferiti all'articolo 6 del neo testo unificato.

Il RELATORE fa suo il suggerimento del presidente.

Il senatore RUSSO si sofferma sulla esigenza di consentire a tutte le componenti della Commissione di partecipare alla votazione degli emendamenti: pertanto ritiene opportuna la mera illustrazione degli stessi emendamenti, i quali potranno eventualmente essere votati nella seduta pomeridiana.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti.

In sede di esame dell'emendamento 1.1 il senatore RUSSO intenderebbe conoscere il senso della proposta emendativa, presentata dal Governo, rispetto alla originaria stesura del disegno di legge parimenti di iniziativa governativa.

Il RELATORE chiarisce che la distinzione afferisce alla qualità della persona coinvolta nel procedimento. Chiarisce, altresì, che è stata effettuata un'operazione di accorpamento dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 del disegno di legge del governo.

Il senatore FOLLIERI fa notare che l'emendamento così formulato esclude dalla fattispecie proposta la persona sottoposta ad indagini, prefigurando una situazione normativa che egli non potrebbe condividere.

Concorda sulle valutazioni del precedente oratore il senatore CIRAMI.

Il senatore RUSSO è dell'avviso che le preoccupazioni evidenziate dai precedenti intervenuti possano essere agevolmente superate in relazione alla possibilità, offerta da una interpretazione pacifica, di estendere le norme sull'imputato anche alla persona sottoposta ad indagine.

Il Rappresentante del governo si dice, comunque, disponibile a riformulare l'emendamento 1.1 in una versione modificata dai successivi emendamenti 1.2 e 1.3, qualora i medesimi venissero accolti dalla Commissione.

Sul tenore degli emendamenti 1.2 e 1.3 si delinea un orientamento positivo della Commissione, dopo interventi del senatore BERTONI – che dichiara la sua personale preferenza per l'originario testo presentato dal Governo – e del senatore FOLLIERI il quale osserva come la qualità di imputato abbia una sua precisa valenza in relazione allo svolgimento del rito direttissimo.

Si pronunciano, quindi, in senso favorevole agli emendamenti 1.2 e 1.3 il RAPPRESENTANTE del governo e il RELATORE.

Conseguentemente si prende atto della esigenza di coordinare il comma 2 dell'emendamento 1.1 negli stessi termini del comma 1 del medesimo emendamento, nel testo che risulterà dall'approvazione degli emendamenti 1.2 e 1.3, aggiungendo la qualità di persona sottoposta alle indagini a quella, già prevista dall'emendamento in questione, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato.

Gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, sono, quindi, accantonati.

Prende la parola il senatore BERTONI per richiamare l'attenzione della Commissione sui delicati problemi di raccordo fra l'articolo 11 del codice di procedura penale e gli articoli 43 e 45. Si rimette, comunque, al giudizio della Commissione su tale problema.

Seguono sulla questione evocata dal senatore Bertoni ripetuti approfonditi interventi dei senatori FOLLIERI, BUCCIERO, SENESE, RUSSO e FASSONE i quali – tra l'altro – danno atto della fondatezza delle valutazioni messe in evidenza dal senatore Bertoni.

Dopo che il senatore FASSONE ha posto in luce come, nella prospettiva del varo del provvedimento in titolo, gli effetti dello spostamento territoriale di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati sarebbe opportunamente circoscritto, si conviene di accantonare gli emendamenti 1.4 e 1.5.

In sede di esame degli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, il presidente ZECCHINO sottolinea l'opportunità di un adeguato coordinamento con le modifiche che si intendono apportare all'emendamento 1.1.

Il senatore BUCCIERO chiarisce la portata dell'emendamento 1.0.1 di cui è primo firmatario.

Non condivide l'emendamento in esame il relatore MILIO atteso che l'effetto che ne deriverebbe in termini di spostamento di competenza risulterebbe troppo lontana dai principi generali in materia vigenti: principi che andrebbero – a suo avviso – assolutamente mantenuti con riferimento al luogo del commesso reato.

Il senatore SENESE si pone il problema della operatività del principio del giudice naturale nei confronti dei magistrati della Direzione nazionale antimafia.

Il senatore BUCCIERO ritiene di dover mantenere l'emendamento da lui presentato.

Prende nuovamente la parola il senatore BERTONI che mette, con ampia argomentazione, in luce gli effetti dell'emendamento testè esaminato in merito ai magistrati applicati alla Direzione nazionale antimafia: l'articolo 11 del codice di procedura penale – egli osserva – nella sua formulazione attuale si applicherebbe infatti anche a questi soggetti. Mette altresì in rilievo la evidente *ratio* della normativa di cui all'articolo 11 del codice di procedura penale la quale intende evitare che il giudice del procedimento possa essere sospettato di parzialità. Tale aspetto gli sembra particolarmente da tener presente nel caso dei magistrati applicati alla Direzione nazionale antimafia.

Conclude dichiarando la sua preferenza per l'emendamento 1.0.2.

Segue una ulteriore precisazione del senatore BUCCIERO.

Prende la parola il senatore RUSSO che annuncia, a sua volta, di non condividere l'emendamento 1.0.1. Ritiene tuttavia, che il testo vigente dell'articolo 11 del codice di procedura penale lasci impregiudicati i suoi effetti sul magistrato applicato alla Direzione nazionale antimafia. In tale prospettiva – a suo avviso – si potrebbe non dover effettuare spostamenti di competenza specifici in relazione a tale categoria di magistrati.

Segue una richiesta di chiarimenti del presidente ZECCHINO, cui replica il senatore BERTONI.

Sempre in merito all'emendamento 1.0.1 da parte del senatore RUSSO vengono avanzate profonde riserve circa il comma 3 del testo proposto.

Prendendo avvio dal comma 2 dell'emendamento 1.0.1 si apre, quindi, un dibattito in merito alla utilizzabilità degli atti dell'indagine compiuti in violazione del divieto di cui al precedente comma 2 dell'emendamento, cui prendono parte il RELATORE, i senatori BERTONI, FASSONE e CIRAMI, e il presidente ZECCHINO. Dagli intervenuti viene – in particolare – fatto osservare come la sostanza del secondo comma sia già prevista dalle disposizioni recate dall'articolo 11 del codice di procedura penale.

Prendendo nuovamente la parola, il senatore CIRAMI sottolinea l'estrema innovatività della regolamentazione proposta dall'emendamento rispetto ai principi generali.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono, quindi, parere contrario sull'emendamento in esame.

Si passa, quindi, all'esame dell'emendamento 1.0.3.

Il senatore RUSSO ne rileva la connessione con il successivo emendamento 6.3, circa le cause civili riguardanti i magistrati.

Si conviene, pertanto, di accantonarlo in attesa di esaminare l'emendamento 6.3.

In sede di esame dell'emendamento 1.0.4 il firmatario senatore BUCCIERO ne propone l'accantonamento, cui accede la Commissione, atteso il suo collegamento con il precedente emendamento 1.0.3.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

Il senatore CIRAMI dà ragione dell'emendamento 2.3, di cui è firmatario, sottolineando che la propria proposta emendativa, pur andando in direzione contraria alla posizione da lui espressa in sede di esame generale – nel corso della quale si era espresso in favore del sistema del sorteggio – intende più meditatamente corrispondere alle reali esigenze di molti settori, oltrechè operare per il migliore interesse delle parti coinvolte nel procedimento.

Il sottosegretario AYALA, osserva che le proposte emendative in esame muovono sostanzialmente nella direzione del testo inizialmente proposto dal Governo, laddove esse superano la scelta del sorteggio.

Il senatore RUSSO ricorda che occorrerà coordinare formalmente l'intitolazione della tabella A in relazione a quanto illustrato in sede di esame dell'emendamento 1.1.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3, il PRESIDENTE avverte che, se approvati, essi determineranno la soppressione dei commi 2 e 3 dell'articolo 2, una necessaria riformulazione

dell'articolo 3, nonchè la soppressione dei commi 1 e 2 dell'articolo 4.

L'emendamento 2.4 viene, quindi, accantonato.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 3, si passa all'esame dell'emendamento 4.1.

Il senatore BERTONI chiarisce approfonditamente il rapporto fra la proposta emendativa in esame e gli emendamenti precedentemente esaminati.

Il senatore RUSSO invita il relatore a ritirare l'emendamento.

Dopo che il RELATORE si è rimesso alla Commissione si conviene, quindi, di proporre il ritiro dell'emendamento.

In sede di esame dell'emendamento 4.2, si constata che esso è collegato all'emendamento 2.4.

Medesime considerazioni il PRESIDENTE svolge in merito all'emendamento 4.3, considerazioni sulle quali conviene la Commissione.

L'emendamento 4.4 viene illustrato dal senatore CIRAMI.

Esprime parere contrario il relatore MILIO, osservando che la proposta violerebbe il principio generale del *tempus regit actum* oltretutto effettuando uno scompensamento normativo sulla definizione del momento a partire dal quale verrebbero disciplinati i procedimenti riguardanti i magistrati, considerazione che lo aveva indotto ad accedere alla proposta di ritirare il precedente emendamento 4.1.

Il GOVERNO si dichiara, a sua volta, contrario all'emendamento.

Venendo, poi, ad esaminare l'emendamento 4.5 il PRESIDENTE osserva, e la Commissione concorda, che esso segue la sorte dell'emendamento 2.4.

Per l'emendamento 4.0.1 si prefigura il ritiro, dopo intervento del sottosegretario AYALA – che lo ritiene superfluo – e dopo che il RELATORE ha preso atto delle osservazioni del Governo.

Sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 si svolge, quindi, un articolato dibattito cui partecipano il sottosegretario AYALA, il senatore SENESE e il RELATORE.

Così terminato l'esame degli articoli da 1 a 5, facenti parte originariamente del disegno di legge n. 1504, si passa all'esame dell'articolo

unico del disegno di legge n. 484, che diviene articolo 6 del testo unificato.

Sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 si svolge un unico dibattito prefigurando – in particolare – i rapporti fra i rispettivi emendamenti in cui intervengono il sottosegretario AYALA, il RELATORE, ripetutamente il senatore RUSSO, i senatori BUCCIERO e BERTONI.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,25.

92ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
ZECCHINO*

La seduta inizia alle ore 15,20.

Intervengono il ministro per la grazia e la giustizia Flick ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Ayala.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02ª, 0032ª)

In apertura di seduta, il senatore BERTONI deplora le dichiarazioni rese dall'onorevole Filippo Mancuso nel corso della seduta antimeridiana presso la Commissione Antimafia sulla persona del sottosegretario Ayala cui esprime profonda stima ed amicizia. Ricorda, inoltre, di aver presentato al Ministro di Grazia e Giustizia un'interrogazione concernente un incarico di arbitrato svolto dall'allora ministro Mancuso, alla quale chiede una sollecita risposta.

Interviene il senatore CENTARO, il quale sottolinea come la questione sollevata dal senatore Bertoni – fatta salva la libertà di opinione di ciascun senatore – non riguarda i lavori odierni della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1504) Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati, approvato dalla Camera dei deputati

(484) BUCCIERO. Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame dei provvedimenti, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE ricorda che stamane erano stati illustrati tutti gli emendamenti, riservando alla seduta odierna la decisione sugli esiti procedurali dei medesimi.

Si riprende l'emendamento 1.1 (nuovo testo).

Il presidente ZECCHINO fa presente come tale proposta risulti modificata per effetto dell'accettazione da parte del Governo degli emendamenti 1.2 e 1.3, di contenuto sostanzialmente identico. Ricorda, inoltre, che anche nei successivi passaggi dell'atto Senato n. 1504, dove si fa riferimento al magistrato che assume la qualità di «persona sottoposta alle indagini» occorrerà, per effetto dell'accettazione unanime degli emendamenti 1.2 e 1.3, aggiungere in sede di coordinamento il riferimento all'ulteriore qualità di «imputato».

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 (nuovo testo) risulta approvato, con la conseguente preclusione degli emendamenti 1.4 e 1.5 e l'assorbimento degli emendamenti 1.2 e 1.3.

Si passa, quindi, all'esame dell'emendamento 1.0.1.

Il senatore BUCCIERO, presentatore dell'emendamento, dichiara la propria intenzione di mantenerlo. Rileva, infatti, che ai magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia è affidata una competenza che copre l'intero territorio nazionale, anche nel caso in cui essi siano applicati ad una singola procura distrettuale. L'emendamento - estendendo a tali magistrati la competenza del giudice che ha sede nel distretto di Corte d'appello di Roma come già previsto per i magistrati della Corte di cassazione - tende ad evitare che, per effetto dell'applicazione dell'articolo 11 del codice di procedura penale ai magistrati applicati alle procure distrettuali antimafia, i procedimenti possano essere influenzati dalla qualità dei soggetti coinvolti. Si dichiara, inoltre, disposto a rinunciare ai commi 3 e 4 dell'emendamento.

Il sottosegretario AYALA, intervenendo a proposito del comma 2 dell'emendamento all'esame, rileva come l'iscrizione nel libro degli indagati potrebbe non essere conosciuta al magistrato sottoposto a procedimento, con la conseguenza che quest'ultimo continui a svolgere le proprie attività di indagine.

Interviene il senatore CENTARO il quale ritiene opportuno far rientrare nella disposizione generale dell'articolo 11 del codice di procedura penale i casi in cui i magistrati applicati alle procure distrettuali antimafia assumano la qualità di imputati o di persone sottoposte alle indagini. Per quanto attiene al problema della conoscibilità dell'iscrizione nel libro degli indagati, posto dal comma 2 dell'emendamento, esso può essere superato prevedendo che della predetta iscrizione il procuratore della Repubblica competente per territorio dia immediata comunicazione al procuratore nazionale antimafia.

Il senatore BERTONI esprime il proprio dissenso dall'emendamento 1.0.1 rilevando come nel caso in cui il sostituto procuratore addetto alla procura nazionale antimafia commetta il reato mentre esercita le proprie funzioni a Roma, sia giusto affidare la competenza a procedere al tribunale di Roma, mentre se il fatto è commesso nel luogo rientrante nella competenza della procura distrettuale presso la quale è applicato, allora appare più giusto far riferimento alle regole generali dettate dall'articolo 11 del codice di procedura penale. Per quanto attiene al secondo comma dell'emendamento all'esame, ricorda come la giurisprudenza riconosca che l'articolo 11 del codice di procedura penale trovi applicazione a partire dal momento in cui è ricevuta la *notitia criminis*, non da quello dell'iscrizione nel registro degli indagati; di conseguenza - prosegue l'oratore - l'eventuale approvazione di quanto previsto nell'emendamento determinerebbe una situazione discriminatoria nei confronti dei magistrati non facenti parte della Direzione nazionale antimafia o delle procure distrettuali antimafia, la cui posizione ricade interamente nelle disposizioni di cui all'articolo 11 del codice di procedura penale. Per quanto attiene, infine, ai commi 3 e 4, rileva come la sanzione dell'inutilizzabilità degli atti compiuti sia sproporzionata rispetto alla mera violazione delle norme sulla competenza territoriale.

Anche il senatore FOLLIERI manifesta la propria contrarietà all'emendamento 1.0.1, aderendo alle ragioni addotte dal senatore Bertoni. Rileva come la sua approvazione costituirebbe un precedente pericoloso ed un atto discriminatorio, tenuto conto anche della circostanza che la normativa attuale non pone alcun limite territoriale alle indagini condotte dai pubblici ministeri.

Il senatore GRECO si dichiara favorevole al primo comma dell'emendamento all'esame, ma contrario ai restanti commi. Chiede, pertanto, la votazione per parti separate.

Contrario all'emendamento è anche il senatore CIRAMI.

Posto ai voti nel suo solo primo comma, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento non è accolto.

Sono, di conseguenza, preclusi i restanti commi.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.2.

Il senatore FOLLIERI ne prospetta la superfluità, mentre il senatore BERTONI rileva come quanto in esso previsto dovrebbe essere esteso a tutti i magistrati che si trovino in stato di applicazione anche presso uffici diversi dalle procure distrettuali.

Il senatore CIRAMI dichiara il proprio voto contrario all'emendamento.

Posto ai voti l'emendamento 1.0.2 è accolto.

L'esame degli emendamenti 1.0.3 e 1.0.4 è accantonato e rinviato al successivo esame dell'emendamento 6.3.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3, di identico contenuto, in relazione ai quali il senatore MELONI preannuncia la propria astensione, essendo d'accordo sul generale criterio della circolarità della competenza territoriale in esso stabilito, ma non comprendendo la ragione per la quale non sia previsto alcun spostamento di competenza in favore del distretto di Corte d'appello di Cagliari.

Posti ai voti gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 risultano approvati, con il coordinamento testuale determinato dall'accoglimento del precedente emendamento 1.1.

Vengono, poi, ritirati gli emendamenti 2.4, 4.1, 4.2 e 4.3.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.4, a proposito del quale il relatore MILIO rileva come la disciplina transitoria in esso prevista stabilisca un ingiustificato criterio di competenza diversificata tra i procedimenti per i quali non sia già intervenuta la trasmissione degli atti al pubblico ministero, che si fanno rientrare sotto la nuova previsione dell'articolo 11 del codice di procedura penale ed i procedimenti per i quali la predetta trasmissione sia già avvenuta, che restano regolati dalla disciplina previgente.

Dopo l'espressione del parere contrario del Rappresentante del Governo, il senatore GRECO ritira l'emendamento.

A proposito dell'emendamento 4.5, il presentatore senatore BUCCIERO rileva come esso sia inteso ad eliminare le differenze sussistenti tra la legge sulla responsabilità civile dei magistrati (n. 117 del 1988) e la proposta nuova formulazione dell'articolo 11 del codice di procedura penale, a proposito dell'individuazione del tribunale competente a giudicare dei procedimenti riguardanti i magistrati.

L'esame dell'emendamento, quindi, è momentaneamente accantonato.

L'emendamento 4.0.1 è ritirato.

È invece approvato, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 5.1.

Sono ritirati gli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.4.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti 6.1 e 6.2, che hanno riguardo all'articolo 1 del disegno di legge n. 484, di iniziativa del senatore Bucciero.

Il senatore GRECO dichiara di ritirare l'emendamento 6.1 e di aggiungere la propria firma all'emendamento 6.2 presentato dal senatore Centaro.

Il senatore CENTARO rileva come l'emendamento 6.2 da lui presentato sia volto a disciplinare anche l'ipotesi in cui nel distretto di Corte di appello individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale il magistrato sia venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente all'evocazione in giudizio.

Dopo un intervento del senatore FOLLIERI, il quale invita il senatore Greco a riconsiderare la propria scelta di ritiro dell'emendamento 6.1, ha la parola il senatore BERTONI, il quale dichiara il voto contrario proprio e del gruppo di appartenenza all'emendamento 6.2. Ritiene, infatti, che, il criterio di individuazione della competenza di cui all'articolo 11 del codice di procedura penale non debba essere esteso ai giudizi civili, per i quali potrà continuare ad applicarsi il criterio della competenza del distretto di corte di appello più vicino. Preannunzia, infine, il proprio voto favorevole al successivo emendamento 6.3.

Intervengono nel dibattito il senatore CENTARO (il quale sottolinea come anche la tabella appena approvata dalla Commissione sia basata sul criterio della competenza del distretto di Corte di appello più vicino), il senatore GRECO (il quale sottolinea come non si debba distinguere tra cause civili e cause penali, considerata la rilevanza degli interessi coinvolti anche nel caso dei giudizi civili), i senatori FOLLIERI e MELONI (i quali dichiarano, rispettivamente, il proprio voto favorevole e la propria astensione).

L'emendamento 6.2 è, quindi, posto ai voti ed approvato. Risulta, di conseguenza, precluso l'emendamento 6.3.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti 1.0.3, 1.0.4 e 4.5, in precedenza accantonati.

Gli emendamenti 1.0.3 e 1.0.4 risultano approvati.

Il senatore BUCCIERO, presentatore dell'emendamento 4.5, ne propone una riformulazione, intesa ad espungere dal testo alcune parti, al fine di coordinarlo con quanto in precedenza approvato dalla Commissione.

L'emendamento 4.5 (nuovo testo), così come riformulato dal senatore Bucciero è, quindi, posto ai voti ed approvato. Risulta di conseguenza precluso l'emendamento 6.4.

Intervenendo per dichiarazione di voto il senatore BERTONI tiene a far rilevare che la Commissione non ha ritenuto di prendere in considerazione i rilievi da lui esposti con riferimento agli articoli 43 e 45 del codice di procedura penale.

Si associa all'intervenuto il senatore FOLLIERI.

Il presidente ZECCHINO aveva, nella seduta antimeridiana, osservato che, rispetto al testo varato dalla Camera dei deputati, la scelta effettuata dalla Commissione sugli effetti dello spostamento territoriale di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati risultava di portata tale da non squilibrare eccessivamente il sistema.

La Commissione, nel conferire mandato al relatore di riferire sul testo unificato, così come modificato, in Assemblea, conviene di adottare come intitolazione dello stesso quella recata dal disegno di legge n. 1504 di iniziativa governativa.

In conclusione di seduta, il senatore CIRAMI chiede che la Presidenza della Commissione si attivi per la riassegnazione del provvedimento, appena licenziato, nella sede deliberante. A seguito dell'unanime adesione dei senatori presenti, il presidente ZECCHINO fa riserva di consultare sul punto i rappresentanti dei gruppi parlamentari assenti.

La seduta termina alle ore 16,33.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1504 E 484**

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 11 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 11. - (*Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*). - *1.* I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte di appello in cui il magistrato esercita le sue funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di altro distretto di corte di appello individuato dalla legge, salvo che in tale distretto il magistrato sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto individuato dalla legge in riferimento alla nuova destinazione del magistrato.

2. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1”».

1.1

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 11 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 11. - (*Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*). - *1.* I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte di appello in cui il magistrato esercita le sue funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di altro distretto di corte di

appello individuato dalla legge, salvo che in tale distretto il magistrato sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto individuato dalla legge in riferimento alla nuova destinazione del magistrato.

2. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1”».

1.1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 1, capoversi 1 e 3, dopo le parole: «qualità di», inserire le parole: «imputato o».

1.2

RUSSO, SENESE

Al comma 1, capoversi 1 e 3, aggiungere dopo le parole: «sottoposta alle indagini» le seguenti: «, di imputato».

1.3

CENTARO, CIRAMI

Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato esercita le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte di appello individuato dalla legge con riferimento alla nuova destinazione».

1.4

CENTARO, CIRAMI

Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Lo spostamento di competenza previsto dal comma 1 non opera per i procedimenti connessi ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera a)».

1.5

GRECO, SCOPELLITI

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l’articolo 11 del codice di procedura penale inserire il seguente:

“Art. 11-bis. - (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione Nazionale Antimafia). – 1. I procedimenti in cui

un magistrato della Direzione Nazionale Antimafia assume la qualità di indagato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, sono di competenza esclusiva del giudice, competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto della corte di appello di Roma.

2. Dalla iscrizione del suo nome, ovvero dalla iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice, al magistrato della Direzione Nazionale Antimafia che sia sottoposto ad indagini, ovvero assuma in quel procedimento la qualità di persona offesa o danneggiata dal reato, è fatto assoluto divieto di svolgere attività di coordinamento con la procura competente per le indagini a norma del comma 1.

3. Gli atti di indagine compiuti in violazione del divieto di cui al comma 2 non possono essere utilizzati.

4. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento"».

1.0.1

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 11 del codice di procedura penale inserire il seguente:

“Art. 11-bis. - (*Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione Nazionale Antimafia*). – 1. I procedimenti in cui un magistrato della Direzione Nazionale Antimafia assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, sono di competenza esclusiva del giudice, competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto della corte di appello di Roma.

2. Dalla iscrizione del suo nome, ovvero dalla iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice, al magistrato della Direzione Nazionale Antimafia che sia sottoposto ad indagini, ovvero assuma in quel procedimento la qualità di persona offesa o danneggiata dal reato, è fatto assoluto divieto di svolgere attività di coordinamento con la procura competente per le indagini a norma del comma 1.

3. Gli atti di indagine compiuti in violazione del divieto di cui al comma 2 non possono essere utilizzati.

4. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento"».

1.0.1 (Nuovo testo)

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 11 del codice di procedura penale inserire il seguente:

“Art. 11-bis. - (*Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione Nazionale Antimafia*). – I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta alle indagini ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'art 76-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11».

1.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 4, comma 1 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

“Art. 4. - (*Competenza e termini*). – 1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Competente è il tribunale del capoluogo del distretto della Corte d'Appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale”».

1.0.3

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 8, comma 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

“2. L'azione di rivalsa deve essere proposta davanti al tribunale capoluogo del distretto della Corte d'Appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale”».

1.0.4

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

“Art. 1. – (*Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*). – 1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte di appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è determinato sulla base della tabella A allegata al presente decreto”».

«Tabella A – Spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualità di indagato ovvero di persona offesa o danneggiata del reato:

da Roma	a Perugia
da Perugia	a Firenze
da Firenze	a Genova
da Genova	a Torino
da Torino	a Milano
da Milano	a Brescia
da Brescia	a Venezia
da Venezia	a Trento
da Trento	a Trieste
da Trieste	a Bologna
da Bologna	a Ancona
da Ancona	a L'Aquila
da L'Aquila	a Campobasso
da Campobasso	a Bari
da Bari	a Lecce
da Lecce	a Potenza
da Potenza	a Catanzaro
da Cagliari	a Palermo
da Palermo	a Caltanissetta
da Caltanissetta	a Catania
da Catania	a Messina
da Messina	a Reggio Calabria
da Reggio Calabria	a Catanzaro
da Catanzaro	a Salerno
da Salerno	a Napoli
da Napoli	a Roma».

Di conseguenza, sopprimere i commi 2 e 3.

Di conseguenza, all'articolo 3, sostituire le parole: «, sono allegate le tabelle A, B e C annesse alla presente legge» con le seguenti: «è allegata la tabella A annessa alla presente legge».

Di conseguenza, all'articolo 4, sopprimere i commi 1 e 2.

2.1

IL RELATORE

2.2 (Identico)

GRECO, SCOPELLITI

2.3 (Identico)

CENTARO, CIRAMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *1.* L'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

“Art. 1. – *(Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati).* – *1.* Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte di appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è determinato sulla base della tabella A allegata al presente decreto”».

«Tabella A – Spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata del reato:

da Roma	a Perugia
da Perugia	a Firenze
da Firenze	a Genova
da Genova	a Torino
da Torino	a Milano
da Milano	a Brescia
da Brescia	a Venezia
da Venezia	a Trento
da Trento	a Trieste
da Trieste	a Bologna
da Bologna	a Ancona
da Ancona	a L'Aquila
da L'Aquila	a Campobasso
da Campobasso	a Bari
da Bari	a Lecce
da Lecce	a Potenza
da Potenza	a Catanzaro
da Cagliari	a Palermo
da Palermo	a Caltanissetta
da Caltanissetta	a Catania
da Catania	a Messina
da Messina	a Reggio Calabria
da Reggio Calabria	a Catanzaro
da Catanzaro	a Salerno

da Salerno a Napoli
da Napoli a Roma».

Di conseguenza, sopprimere i commi 2 e 3.

Di conseguenza, all'articolo 3, sostituire le parole: «, sono allegate le tabelle A, B e C annesse alla presente legge» con le seguenti: «è allegata la tabella A annessa alla presente legge».

Di conseguenza, all'articolo 4, sopprimere i commi 1 e 2.

2.1 (Nuovo testo)	IL RELATORE
2.2 (Nuovo testo)	GRECO, SCOPELLITI
2.3 (Nuovo testo)	CENTARO, CIRAMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

“Art. 1. - (*Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*). – 1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte di appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è individuato sulla base di una tabella, sorteggiata ogni due anni tra le tabelle A, B e C allegate al presente decreto.

2. Il sorteggio è effettuato, in pubblica udienza, dal presidente della Corte di cassazione o da un presidente di sezione da lui delegato, alla presenza del pubblico ministero e del presidente del Consiglio nazionale forense o di un membro da lui delegato, e con l'assistenza del cancelliere. Delle operazioni è redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, dal pubblico ministero e dal cancelliere. L'udienza è fissata nel periodo compreso tra il 15 ed il 30 novembre precedente la conclusione di ciascun biennio.

3. La tabella sorteggiata è immediatamente comunicata al Ministro di grazia e giustizia e a ciascun presidente di corte di appello, ed è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* entro il successivo 20 dicembre.

4. La tabella sorteggiata individua il distretto di corte di appello in cui ha sede il giudice competente per i reati commessi nel biennio solare successivo al sorteggio”».

All'Annesso sostituire le tabelle A, B e C con le seguenti:

«Tabella A

Dal distretto di	Al distretto di
da Roma	a Perugia
da Perugia	a Firenze
da Firenze	a Genova
da Genova	a Torino
da Torino	a Milano
da Milano	a Brescia
da Brescia	a Venezia
da Venezia	a Trento
da Trento	a Trieste
da Trieste	a Bologna
da Bologna	a Ancona
da Ancona	a L'Aquila
da L'Aquila	a Campobasso
da Campobasso	a Bari
da Bari	a Lecce
da Lecce	a Potenza
da Potenza	a Catanzaro
da Cagliari	a Palermo
da Palermo	a Caltanissetta
da Caltanissetta	a Catania
da Catania	a Messina
da Messina	a Reggio Calabria
da Reggio Calabria	a Catanzaro
da Catanzaro	a Salerno
da Salerno	a Napoli
da Napoli	a Roma».

«Tabella B

Dal distretto di	Al distretto di
da Roma	a Firenze
da Perugia	a Genova
da Firenze	a Torino
da Genova	a Milano
da Torino	a Brescia
da Milano	a Venezia
da Brescia	a Trento
da Venezia	a Trieste
da Trento	a Bologna
da Trieste	a Ancona
da Bologna	a L'Aquila
da Ancona	a Campobasso

da L'Aquila	a Bari
da Campobasso	a Lecce
da Bari	a Potenza
da Lecce	a Catanzaro
da Potenza	a Palermo
da Cagliari	a Caltanissetta
da Palermo	a Catania
da Caltanissetta	a Messina
da Catania	a Reggio Calabria
da Messina	a Catanzaro
da Reggio Calabria	a Salerno
da Catanzaro	a Napoli
da Salerno	a Roma
da Napoli	a Perugia».

«Tabella C

Dal distretto di

Al distretto di

da Roma	a Genova
da Perugia	a Torino
da Firenze	a Milano
da Genova	a Brescia
da Torino	a Venezia
da Milano	a Trento
da Brescia	a Trieste
da Venezia	a Bologna
da Trento	a Ancona
da Trieste	a L'Aquila
da Bologna	a Campobasso
da Ancona	a Bari
da L'Aquila	a Lecce
da Campobasso	a Potenza
da Bari	a Catanzaro
da Lecce	a Palermo
da Potenza	a Caltanissetta
da Cagliari	a Catania
da Palermo	a Messina
da Caltanissetta	a Reggio Calabria
da Catania	a Catanzaro
da Messina	a Salerno
da Reggio Calabria	a Napoli
da Catanzaro	a Roma
da Salerno	a Perugia
da Napoli	a Firenze».

Art. 4.

Sopprimere il comma 3.

4.1

IL RELATORE

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – 1. L'articolo 11 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica nei procedimenti relativi ai reati commessi dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della tabella sorteggiata a norma del comma 2.

2. Il primo dei sorteggi previsti dall'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è effettuato entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge tra le sole tabelle B e C. La tabella sorteggiata è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* nei quindici giorni successivi al sorteggio.

3. La tabella sorteggiata a norma del comma 2 individua il distretto di corte di appello in cui ha sede il giudice competente per i reati commessi sino al 31 dicembre 1998».

4.2

IL GOVERNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 11 del codice di procedura penale e l'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, come sostituiti dall'art. 1 della presente legge, si applicano ai procedimenti relativi ai reati commessi dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della tabella di cui all'articolo 4, comma 1».

4.3

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 3, sostituire le parole da: «si applica» fino alla fine, con le seguenti: «a tutti i procedimenti in corso per i quali non sia già intervenuta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero competente in base alla disciplina precedente».

4.4

GRECO, SCOPELLITI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli articoli 4 e 8 della legge 13 aprile 1988 n. 117, come sostituiti dagli articoli 1-bis e 1-ter della presente legge, si applicano ai giudizi iniziati successivamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della tabella di cui all'articolo 4, comma 1».

4.5

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli articoli 4 e 8 della legge 13 aprile 1988 n. 117, come modificati dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati successivamente alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

4.5 (Nuovo testo)

BUCCIERO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'articolo 11 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica nei procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo.

Se vi è connessione di procedimenti, la competenza si determina con riferimento alla data in cui è stato commesso il reato più grave o, in caso di pari gravità, il primo reato».

4.0.1

IL RELATORE

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. La presente legge entra in vigore, per quanto attiene alle operazioni previste dal comma 1 dell'articolo 4, il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, e, per quanto attiene alle altre disposizioni, il giorno successivo alla pubblicazione della tabella di cui al comma 1 predetto».

5.2

SENESE, FASSONE, RUSSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

5.3

CENTARO

Sostituire la parola «sessantesimo» con la parola «quindicesimo».

5.4

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Art. 6.

Dopo le parole: «contro magistrati» sostituire le successive con le seguenti: «è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello determinato dalla legge.

2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di Corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma.

3. Agli effetti di quanto stabilito dal comma 1, il giudice competente è individuato sulla base della tabella ... allegata alla presente legge».

«Tabella ... – Spostamento del foro per le cause promosse da o contro magistrati per la tutela dei diritti della propria personalità:

da Roma	a Perugia
da Perugia	a Firenze
da Firenze	a Genova
da Genova	a Torino
da Torino	a Milano
da Milano	a Brescia
da Brescia	a Venezia
da Venezia	a Trento
da Trento	a Trieste
da Trieste	a Bologna
da Bologna	a Ancona
da Ancona	a L'Aquila
da L'Aquila	a Campobasso
da Campobasso	a Bari
da Bari	a Lecce
da Lecce	a Potenza
da Potenza	a Catanzaro
da Cagliari	a Palermo

da Palermo	a Caltanissetta
da Caltanissetta	a Catania
da Catania	a Messina
da Messina	a Reggio Calabria
da Reggio Calabria	a Catanzaro
da Catanzaro	a Salerno
da Salerno	a Napoli
da Napoli	a Roma».

6.1

GRECO, SCOPELLITI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. Dopo l'articolo 30 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

“Art. 30-bis. - (*Foro per le cause in cui sono parti i magistrati*). – Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte di appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale”.

2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato è venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua evocazione in giudizio, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di Corte di appello individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione».

6.2

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. Dopo l'articolo 30 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

“Art. 30-bis. - (*Foro per le cause promosse da o contro magistrati*). – Nelle cause promosse da o contro un magistrato, se la competenza determinata ai sensi delle disposizioni precedenti appartiene ad un giudice del distretto nel quale egli esercita le funzioni, è competente, in luogo di questi, il giudice del luogo ove ha sede la Corte d'appello del distretto più vicino.

Per determinare il distretto di corte d'appello più vicino si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi di distretto”».

6.3

RUSSO, SENESE, FASSONE

Sopprimere le parole: «per la tutela dei diritti della propria personalità».

6.4

CARUSO

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 4 MARZO 1997

51ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO*La seduta inizia alle ore 16,45.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**Deliberazione del programma dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse*

(R048 000, C05ª, 0001ª)

Il presidente COVIELLO sottopone all'approvazione della Commissione uno schema di programma dell'indagine conoscitiva in titolo, già autorizzata in via di massima dal Presidente del Senato. In particolare, appare opportuno ascoltare, nel corso dell'indagine conoscitiva, una serie di interlocutori competenti per la gestione dei vari strumenti della politica di sviluppo delle aree depresse e di operatori interessati all'attuazione di tali politiche. Tra questi, segnala l'opportunità di ascoltare il Ministro del bilancio e della programmazione economica, i Ministri titolari di programmi multiregionali - tra cui il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'ambiente -, il Presidente della Cabina di regia, i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, il CNEL, la *Task force* operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Società per l'imprenditorialità giovanile. Potrebbe poi essere utile ascoltare la SPI, la GEPI, l'ENI-Sud, l'IRI e l'ENEL, la Cassa Depositi e prestiti e il Mediocredito centrale, alcune organizzazioni sindacali dei datori di lavoro (Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confagricoltura, Confartigianato, CNA, CASA, Confcooperative, Lega delle Cooperative, 3ª Confederazione) e dei lavoratori (CGIL, CISL, UIL, CISNAL e CISAL).

Sarebbe inoltre opportuno effettuare sopralluoghi in alcune aree di paesi appartenenti all'Unione europea nelle quali sono state sperimentate - come riferito dal Ministro delle finanze in una audizione presso la Commissione - speciali forme di agevolazione fiscale alle attività economiche. In particolare, si tratta del Galles, dell'Irlanda e della Regione basca.

Il senatore FIGURELLI prospetta l'opportunità di ascoltare i Presidenti di tutte le Regioni meridionali, i sindaci delle grandi città metropolitane del Mezzogiorno e dei comuni nei quali si registra un elevato tasso di disoccupazione e fenomeni di controllo del territorio da parte della criminalità organizzata. Sarebbe inoltre utile procedere all'audizione di associazioni degli enti locali, quali l'ANCI e l'UPI. Propone quindi di ascoltare, tra i vari Ministri titolari di programmi multiregionali, anche il Ministro delle risorse agricole. Segnala infine l'opportunità di ascoltare, tra i vari operatori economici interessati, anche l'ENEA, il CNR e la STET, nonché, in considerazione dell'opportunità di approfondire le cause del mancato utilizzo di ingenti risorse comunitarie a disposizione del nostro Paese, il Commissario europeo Monti.

Il senatore FERRANTE, dopo aver dichiarato di condividere lo schema di programma illustrato dal Presidente, fa presente che non appare opportuno procedere alle audizioni dei rappresentanti di singole Regioni, evidenziando il rischio di estendere eccessivamente l'ambito dell'indagine conoscitiva.

Il senatore TAROLLI segnala l'opportunità di ascoltare un rappresentante della Commissione per le politiche regionali operante in seno al Parlamento europeo. In particolare, potrebbe rivestire grande interesse l'audizione del relatore appositamente nominato per i problemi inerenti allo sviluppo.

Il senatore AMORENA dissente circa l'opportunità di procedere all'audizione dei sindaci di alcuni Comuni, anche in considerazione del fatto che i poteri ad essi conferiti dalla legislazione vigente risultano assai limitati.

Il senatore TONIOLLI dichiara di condividere la proposta di programma formulata dal Presidente.

Il senatore CURTO segnala l'utilità di ascoltare anche i rappresentanti degli istituti di credito.

Il senatore VIVIANI ritiene che potrebbe essere utile ascoltare il Commissario europeo competente in materia di politiche regionali.

Il presidente COVIELLO, preso atto degli spunti nel corso del dibattito, propone di integrare l'elenco degli interlocutori da ascoltare, inserendo i seguenti soggetti: l'ABI, l'ANCI, l'UPI, il Commissario europeo per le politiche regionali e i rappresentanti della Commissione del Parlamento europeo per le politiche regionali.

La Commissione approva infine la proposta del Presidente, con le modifiche testè illustrate.

La seduta termina alle ore 17.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 4 MARZO 1997

75^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente
OSSICINI*

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Soliani.

La seduta inizia alle ore 12,15.

IN SEDE REFERENTE

(1823) *Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*

(1084) *BRIENZA: Modifiche al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in tema di esami di maturità*

(1988) *LORENZI ed altri: Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*
(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice PAGANO, la quale ricorda come la riforma degli esami di maturità sia stata per lungo tempo connessa alla più ampia riforma della scuola secondaria superiore, che tuttavia non è mai stata approvata definitivamente dal Parlamento pur essendo stata più volte licenziata da una delle due Camere.

Dopo aver fatto riferimento ad un *dossier* curato dal Servizio Studi del Senato per quanto riguarda l'*iter* dei provvedimenti di riforma nelle scorse legislature, la relatrice dichiara quindi che l'aver reso autonomo il progetto di revisione degli esami di maturità, pur in presenza di una forte volontà politica di affrontare in tempi brevi anche il riordino dei cicli formativi, rappresenta a suo giudizio una scelta assai valida del Governo, consentendo per la prima volta di ritenere realistico l'obiettivo finale, tanto più nella prospettiva dell'autonomia, finalmente avviata in concreto dal disegno di legge di iniziativa del ministro Bassanini (atto n. 1124-B) che il Senato si appresta a varare in via definitiva.

Oltre al disegno di legge di iniziativa del Governo (atto n. 1823), sono stati altresì presentati due disegni di legge di iniziativa parlamentare, rispettivamente del senatore Brienza (atto n. 1804) e del senatore Lorenzi (atto n. 1988). Il primo è stato presentato in epoca anteriore a quello del Governo e non tiene pertanto conto del più generale piano di organizzazione da quest'ultimo previsto, operando sostanzialmente nell'ambito del quadro normativo vigente. Il secondo è stato presentato invece successivamente e pertanto affronta la questione in maniera più complessiva, modificando l'assetto attuale. Le soluzioni individuate dai tre testi non appaiono comunque, osserva la relatrice, molto distanti tra loro e consentono di auspicare la possibilità di un incontro soddisfacente. D'altronde, prosegue, le questioni afferenti la scuola sono sempre state affrontate dalla Commissione tenendo conto dell'interesse generale, anche al di là dei diversi schieramenti politici. Nulla fa escludere pertanto che, anche e soprattutto in questo caso, si verifichino sostanziali convergenze nell'interesse degli studenti.

Dopo aver invitato la Commissione a riflettere sulla possibilità di richiedere, in una successiva fase di esame, il trasferimento dei provvedimenti se non alla sede deliberante perlomeno a quella redigente, la relatrice passa poi ad illustrare dettagliatamente i singoli disegni di legge, a partire da quello del Governo.

Ella ricorda anzitutto che gli esami di maturità furono riformati, in via sperimentale, nel lontano 1969 dalla legge n. 119 che, già allora in attesa della più complessiva riforma della scuola secondaria superiore, anticipò la revisione degli esami finali in via transitoria. Si ritenne infatti urgente modificare i precedenti esami conclusivi, giudicati eccessivamente enciclopedici e nozionistici, motivo di forti tensioni emotive per gli studenti e scarsamente collegati ai successivi approdi accademici o professionali. La sperimentazione è tuttavia durata troppo a lungo, fallendo di cogliere l'obiettivo. Attualmente infatti il *curriculum* degli studenti non è tenuto abbastanza in conto, la scelta delle materie di esame nel mese di aprile ha determinato il precoce abbandono delle altre e, in generale, la preparazione dei candidati non sembra soddisfacente. A ciò si aggiungono i problemi, ogni anno più gravi, relativi alla composizione delle commissioni di esame.

A tali disfunzioni, il Governo appresta – con il disegno di legge n. 1823 – diversi ordini di soluzione. In primo luogo, appare significativa la stessa definizione degli esami, che vengono definiti «conclusivi dei corsi di scuola secondaria superiore», anziché «di maturità», secondo una dizione sicuramente troppo impegnativa. Inoltre, vengono modificate le modalità di svolgimento delle prove di esame: la prova scritta di italiano non dovrebbe più essere rappresentata dalla stesura del tradizionale tema per diventare una prova più articolata, rispondente alle esigenze di una società moderna (a tale proposito la relatrice segnala peraltro l'esigenza di far precedere tale innovazione da adeguate iniziative preparatorie sia per gli insegnanti che per gli studenti, facendo ricorso ad una opportuna delegificazione ai sensi della legge n. 400 del 1988 che assicuri la necessaria gradualità); la seconda prova scritta manterrebbe invece caratteri di continuità rispetto al passato, vertendo sempre

sulla materia caratterizzante il corso di studi; verrebbe poi introdotta una terza prova, di carattere fortemente innovativo, al fine di introdurre finalmente anche i quesiti multipli come strumento di valutazione pluridisciplinare (con riguardo a ciò la relatrice solleva peraltro il problema, sul quale invita ad una approfondita riflessione, se detta prova dovrebbe essere compilata a cura delle singole commissioni di esame ovvero a livello nazionale).

Il disegno di legge governativo modifica poi la composizione delle commissioni giudicatrici. Il rapporto tra membri interni ed esterni delle commissioni è d'altronde un punto focale, affrontato anche dagli altri disegni di legge all'esame della Commissione. La soluzione individuata dal Governo, che prevede due soli membri esterni che affiancano il presidente anch'esso esterno e con tutti i rimanenti insegnanti della classe frequentata nell'ultimo anno di corso, rappresenta - a giudizio della relatrice - un opportuno punto di equilibrio che, pur senza essere punitivo nei confronti delle scuole private, offre comunque sufficienti garanzie sulla serietà dello svolgimento degli esami. La prevalenza dei membri interni ha infatti indotto alcuni a paventare il rischio di una possibile commercializzazione dei titoli di studi rilasciati dalle scuole private parreggiate o parificate. Tale polemica è tuttavia del tutto fuori luogo, dal momento che il provvedimento mantiene la possibilità per le scuole private di essere sede di esame solo nel caso in cui garantiscano corsi completi di studio, negando invece loro la possibilità di essere sede di esami intermedi di idoneità. In tal modo si abolisce una grossa anomalia attualmente vigente nell'ordinamento scolastico ai sensi di un decreto risalente al 1952 che, originariamente emanato in via strettamente temporanea, fu peraltro confermato e reso definitivo nel 1958. La sede per affrontare più organicamente il problema della qualità complessiva degli studi nelle scuole private sarà peraltro il disegno di legge sulla parità, il cui esame sarà avviato quanto prima dalla Commissione.

Altro elemento di novità contenuto nel disegno di legge n. 1823, prosegue la relatrice, riguarda poi la valutazione del *curriculum* degli studenti, che dovrebbe garantire ai medesimi un punteggio ai fini dell'esame finale, anche con ciò anticipando una questione (quella dei crediti formativi) che sarà più organicamente affrontata in sede di esame dei disegni di legge sulla parità.

Resta infine da affrontare, prosegue la relatrice, il problema degli esami finali delle scuole magistrali, che dovranno essere regolati e resi omogenei con quelli degli altri ordini di studio, così come gli esami conclusivi dei licei linguistici.

Ella passa quindi alla illustrazione del disegno di legge n. 1084, del senatore Brienza, osservando che esso non comporta grosse alternative rispetto all'ordinamento vigente. Esso reca, come innovazioni principali, la modifica del colloquio orale, che dovrebbe vertere su tutte le materie di studio, e la riforma delle commissioni d'esame, il cui presidente dovrebbe essere scelto tra uno dei docenti. La relatrice rileva peraltro che tali innovazioni sono state in buona parte recepite dal testo del Governo e che pertanto non sembra impossibile rinvenire un adeguato punto di incontro.

Quanto infine al disegno di legge n. 1988, del senatore Lorenzi, ella rileva anche in questo caso numerose coincidenze con il disegno di legge del Governo. Innovativi sono invece la clausola di sbarramento tra prove scritte e colloquio orale, nonché le modalità di composizione delle commissioni che prevedono la partecipazione di tutti i membri interni, ad eccezione del presidente.

Dopo essersi soffermato sulle soluzioni proposte dai tre disegni di legge ai principali profili di riforma (modalità di composizione delle commissioni, composizione degli studenti, individuazione del presidente, modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, sedi degli esami di idoneità, modalità di ammissione, valutazione del credito formativo ed ammissione dei privatisti), la relatrice conclude auspicando un impegno fattivo di tutti i membri della Commissione al fine di raggiungere in tempi rapidi un valido punto di incontro, nell'interesse generale della scuola italiana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

76^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali La Volpe.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUL NUMERO LEGALE
(A007 000, C07^a, 0032^o)

Il senatore BEVILACQUA chiede se i senatori non componenti della Commissione che sostituiscono i membri effettivi ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Regolamento abbiano depositato la prescritta comunicazione.

Il presidente BISCARDI fornisce assicurazioni in merito.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schemi di regolamento concernenti le scuole di restauro presso l'Istituto centrale per il restauro e l'Opificio delle pietre dure (n. 62)

(Parere al Ministro per i beni culturali e ambientali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 20 gennaio 1992, n. 57. Esame e rinvio)
(R133 b00, C07^a, 0007^o)

La relatrice BUCCIARELLI illustra gli schemi di regolamento in titolo, sottolineando che si tratta di dare finalmente attuazione alla legge n. 57 del 1992, la quale rinviava ad atti di normazione secondaria l'effettiva regolamentazione delle scuole di restauro presso l'Istituto centrale di Roma e l'Opificio delle pietre dure di Firenze.

Dopo aver ricordato che tali due Istituti rappresentano le più rilevanti istituzioni per il settore in Italia e godono di grande prestigio anche a livello internazionale, la relatrice si sofferma sulle diverse tappe procedurali che hanno caratterizzato l'*iter* degli schemi di regolamento, dal 1992 ad oggi. All'esito di tale complessa procedura, i due regolamenti appaiono oggi assai più omogenei che all'inizio, pur mantenendo alcuni indispensabili elementi di specificità. In particolare, i ritardi nell'emanazione dei provvedimenti sono stati dovuti da una parte all'esigenza di acquisire il parere di più Comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali (a diverso titolo competenti per materia) e dall'altra all'intervenuta emanazione del decreto legislativo n. 29 del 1993 che, modificando la ripartizione di funzioni tra competenze politiche e gestionali, ha imposto una revisione degli stessi schemi di regolamento.

Dalla constatazione dell'*iter* estremamente lungo che ha caratterizzato tali schemi, la relatrice trae poi spunto per svolgere considerazioni di carattere più generale in ordine alle procedure di approvazione degli atti di normazione secondaria. Se da un lato può infatti essere condivisibile la tendenza in atto a delegificare massicciamente le funzioni normative al Governo, dall'altro appare contraddittorio appesantire le procedure di elaborazione di detti atti in modo eccessivo attraverso l'imposizione di una serie di pareri, tra cui rientra anche quello delle competenti Commissioni parlamentari, soprattutto quando si tratta di atti di scarso rilievo politico.

Passando poi alla illustrazione specifica degli schemi di regolamento, la relatrice sottolinea con favore la previsione di requisiti particolari per l'accesso ad entrambe le scuole di restauro, quali il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore. Ella valuta anche con favore l'apertura europea che dovrebbe caratterizzare i nuovi corsi di studio, nonchè la possibilità che a detti corsi partecipino anche cittadini extracomunitari. È tuttavia contraddittorio, ella prosegue, con tali caratteri di apertura il numero estremamente esiguo di posti che possono essere messi a concorso. Entrambe le scuole non formeranno infatti all'anno più di qualche decina di restauratori, il che appare ancor più grave se si considera che il numero delle domande sfiora invece annualmente il migliaio. Appare pertanto indispensabile che il Governo si adoperi per rin-

venire risorse aggiuntive al fine di formare un numero maggiore di restauratori.

Entrambi gli schemi di regolamento prevedono poi la possibilità di stipulare convenzioni per la formazione di figure professionali particolari, ausiliarie rispetto a quella del restauratore. A tale proposito, ella auspica che il Governo riferisca in maniera dettagliata sulla natura di tali figure professionali di supporto, nonché sulle istituzioni cui compete la loro formazione. Poichè in tempi passati si è raggiunta una intesa fra Stato e regioni per radicare nel territorio centri locali di documentazione e di restauro, appare ad esempio proficuo svolgere una ricognizione dell'esistente, incentivando il più possibile un proficuo rapporto fra centro e periferia.

La relatrice evidenzia poi gli stretti legami che uniscono una parte del mondo produttivo, e in particolare quello dell'artigianato e delle piccole e medie imprese, agli interventi di restauro, soprattutto nel settore dell'edilizia. Nell'ottica di rendere i beni culturali un settore di sviluppo economico, non si può infatti dimenticare le potenzialità del restauro anche in termini di sbocco professionale per molti giovani. Dopo aver auspicato una risposta del Governo anche relativamente a questo punto, la relatrice si sofferma sul problema dei numerosi corsi di laurea in beni culturali istituiti dalle singole università, in base alla tanto reclamata autonomia didattica, che tuttavia non sono stati minimamente raccordati con il mondo del lavoro e sui quali occorrerebbe effettuare una approfondita ricognizione anche al fine di non alimentare vane aspettative nei giovani universitari.

Ella conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole con le osservazioni dianzi illustrate.

Si apre il dibattito.

Il senatore MONTICONE esprime apprezzamento per la relazione, soffermandosi in particolare sui problemi della formazione professionale. A tale proposito, egli dichiara di condividere l'intento della relatrice di inserire nel parere una osservazione relativa all'esigenza di raccordare i corsi di laurea in beni culturali di recente istituzione con adeguati sbocchi professionali.

Il presidente BISCARDI si associa all'apprezzamento per la relazione, sottolineando a sua volta l'esigenza di aumentare il numero dei posti messi a concorso annualmente dalle scuole di restauro, tanto più che i numerosissimi candidati che ogni volta vengono esclusi sono spesso molto preparati e degni di miglior sorte.

Poichè nessun altro chiede di intervenire, replica il sottosegretario LA VOLPE, il quale riconosce l'enorme squilibrio tra domanda e offerta nel settore della formazione dei restauratori, pur osservando che con le disponibilità finanziarie attuali non è possibile aumentare il numero dei posti messi a concorso, occorrendo a tal fine consistenti risorse aggiuntive. Lo stesso problema riguarda d'altra parte altre due importanti

scuole d'arte, quali l'Istituto per il mosaico di Ravenna e la Scuola archeologica di Atene, che analogamente formano un numero irrisorio di studiosi all'anno.

Quanto alla questione del rapporto Stato-regioni, il Sottosegretario ricorda che, pur potendo le regioni organizzare corsi di formazione (fermo restando il riconoscimento dei titoli di studio da parte dello Stato), esse non lo hanno quasi mai fatto e, quando questo è avvenuto, i risultati non possono dirsi particolarmente esaltanti. È pertanto indispensabile una chiarificazione nei rispettivi rapporti, che dia risultati di più alto livello.

Egli si sofferma poi sulla possibilità prevista per gli Istituti di restauro di stipulare convenzioni al fine di formare figure professionali di supporto. A tale proposito, egli richiama l'esempio della convenzione stipulata dall'Istituto per la patologia del libro con la regione Umbria per l'istituzione di un centro locale di restauro del libro a Spoleto, che può rappresentare un valido esempio.

Il Sottosegretario dichiara quindi di condividere la riflessione in ordine alle imprese artigiane, sottolineando in particolare che la specializzazione di molte imprese fa sì che spesso i giovani trovino difficoltà ad entrare nel circuito professionale se sprovvisti degli indispensabili requisiti di specializzazione.

Egli risponde infine al quesito relativo agli sbocchi professionali dei corsi di laurea in beni culturali, ricordando l'autonomia delle sedi universitarie nell'elaborazione dei rispettivi piani di studio. Dopo aver osservato che spesso sono stati effettivamente istituiti corsi di specializzazione con scarso valore professionale e scientifico, egli assicura comunque il proprio impegno per un confronto serio con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica al riguardo.

Il PRESIDENTE pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dalla relatrice.

Il senatore BEVILACQUA chiede la verifica del numero legale. (R030 000, C07^a, 0001^o)

Il presidente BISCARDI, accertato che la Commissione non è in numero legale, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, alle ore 15.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 4 MARZO 1997

70ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Intervengono il ministro del tesoro Ciampi ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 11,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C08ª, 0007ª)

Il PRESIDENTE avverte che da parte del senatore BALDINI è pervenuta la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per l'odierna seduta.

Il Presidente avverte, altresì, che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poichè conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro del tesoro in ordine alle prospettive di privatizzazione delle società Stet e Autostrade
(R046 001, C08ª, 0001ª)

Il presidente PETRUCCIOLI, nell'introdurre l'audizione all'ordine del giorno, ne sottolinea il particolare rilievo non solo per l'importanza della materia ma anche per il contesto in cui si affronta questo problema, in una fase cruciale della discussione dei disegni di legge riguardanti la disciplina del sistema delle telecomunicazioni, permettendo così ai membri della Commissione una maggior consapevolezza nelle decisioni che li attendono.

Il ministro CIAMPI richiama innanzi tutto alcune vicende essenziali sui processi di privatizzazione in corso che prevedono la cessione della Stet fusa in Telecom, la dismissione della Seat scorporata dalla Stet, cui seguirà la cessione delle Autostrade dall'Iri, la vendita di un altro pacchetto di azioni dell'Eni ed infine la risistemazione della Finmare.

Per quanto riguarda la cessione della Stet ricorda che questo è stato un provvedimento necessario, preso nel mese di dicembre per risolvere il problema patrimoniale dell'Iri, nell'intento di utilizzare i proventi per sanare i debiti di questo istituto, ora diventati a tutti gli effetti debiti dello Stato, restando inteso che l'eventuale maggior ricavo – una volta ripianati i debiti – non andrà a vantaggio del Tesoro ma sarà destinato alle casse della stessa Iri. Sin dai primi di novembre è stata avviata la fusione di Telecom in Stet e si prevede che essa terminerà entro il giugno 1997: nel frattempo toccherà alla Stet cercare alleanze strategiche in campo internazionale mentre si tratterà di effettuare una scelta per porre all'incirca il 10 o 15 per cento nelle mani di azionisti stabili, cedendo poi sul mercato il restante capitale. Nel mese di gennaio le azioni della Seat sono state girate al Tesoro e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato stabilito di proseguire nella procedura di vendita già avviata dall'Iri, a seguito della qual cosa si sta procedendo alle verifiche dei primi acquirenti. Per quanto riguarda il settore delle autostrade si spera che il processo giunga a compimento a fine giugno varando contestualmente il provvedimento legislativo che contiene i criteri e le modalità di dismissione: non si prevede la creazione di un'Autorità conformemente alla pronuncia del Consiglio di Stato che non l'ha ritenuta necessaria dal momento che il Governo non intende inserire l'istituto della *golden share* nello statuto della futura società privata, e contestualmente si darà corso alla delibera del CIPE che prevede criteri per la fissazione di tariffe e di nuove convenzioni. Infine per quanto riguarda la privatizzazione dell'Eni conferma l'intendimento di procedere entro l'anno a cedere ancora una parte del capitale rimasto dopo le prime *tranches* già vendute.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara aperta la discussione.

Il senatore LAURO osserva che in Italia si parla tanto di privatizzazioni ma non sempre con lo stesso significato: ad esempio sottolinea che con queste operazioni il Ministero del tesoro è diventato la più grossa *holding* europea il che pone il quesito circa un possibile conflitto di interessi all'interno dello stesso Governo. C'è da chiedersi intanto dove si è attinto per far fronte a queste ingenti spese, e qual è il progetto finale in cui si collocherà questa operazione sull'Iri, avanzando dubbi sull'atteso ricavato della vendita eccedente l'ammontare dei debiti come già avvenne nella vicenda del Banco di Napoli per il ristoro dei piccoli azionisti cui non rimase quasi nulla. C'è quindi da constatare il rischio che ancora una volta gli azionisti scompaiano definitivamente schiacciati dai grandi colossi. Chiede chiarimenti sul motivo politico per cui la Stet è stata fusa nella Telecom e non viceversa in quanto non ritiene sufficientemente esplicite le ragioni alla base di questa scelta.

Il senatore TERRACINI richiama innanzi tutto l'attenzione sul caso della società Tirrenia facente parte delle aziende di proprietà dell'Iri da privatizzare, per la quale appare insostituibile la funzione svolta nei collegamenti con le piccole isole che difficilmente interesseranno privati acquirenti data la scarsa redditività che se ne ricava. Per quanto riguarda la Stet sarebbe utile conoscere il prezzo provvisorio indicato dal Tesoro e se esso tenga conto dei problemi fiscali mentre in contraddizione appare l'atteggiamento del nuovo Presidente della Stet sull'utilizzo della *golden share*. Domanda infine chiarimenti circa le aziende del settore manifatturiero che saranno coinvolte dai nuovi assetti previsti dalla normativa europea, ed infine quale consistenza avrà la cessione dell'ulteriore *tranche* della proprietà dell'Eni.

Il senatore LO CURZIO, dopo aver ricordato l'esperienza diretta avuta in Sicilia circa privatizzazioni registrate dopo fallimenti del settore chimico, per cui intere aziende sono passate in mano tedesca, intende segnalare al primo Governo di sinistra della Repubblica italiana che opera una scelta chiara in favore delle privatizzazioni, i rischi che possono sorgere per i lavoratori, per le banche e per gli istituti di credito di diritto pubblico. Sarebbe importante conoscere le procedure attraverso le quali avverranno le verifiche sul pagamento dei debiti dell'Iri, considerati come debiti dello Stato, e sarebbe utile acquisire gli intendimenti del Governo per risolvere il problema delle banche del Meridione affidando anche queste alla via della privatizzazione.

Dopo che il presidente PETRUCCIOLI ha richiamato i presenti ad attenersi ai compiti affidati alla Commissione non approfittando della presenza di un interlocutore con più ampie competenze, il senatore DE CORATO proprio sul punto specifico della privatizzazione della Stet ricorda le ipotesi emerse in Commissione nel corso dell'esame dei due disegni di legge che riguardano la disciplina del sistema delle telecomunicazioni, sottolineando che il suo Gruppo sostiene con forza la necessità di procedere speditamente, stralciando l'articolo 1 del disegno di legge n. 1021 e gli articoli 3 e 4 del disegno di legge n. 1138. Venendo poi alla questione dell'azzeramento dei vertici della Stet, domanda quali siano stati i gravi motivi che hanno condotto il Governo a fare questa opera di «pulizia etnica» non essendo chiara la logica di una simile operazione, tenendo conto che tali vertici hanno comunque portato l'azienda a risultati estremamente positivi. Perplessità si pongono in relazione alla fusione operata tra la società più grande a carattere operativo nella più piccola a carattere finanziario, direzione non abitualmente praticata nè preferita. Dopo aver chiesto chiarimenti sulla questione dei concambi delle azioni Stet e Telecom su cui non sono chiari i criteri di valutazione degli *advisors*, osserva che è reale il rischio di ledere gli interessi degli azionisti Telecom e anche quelli dell'Erario, e ciò finirebbe per minare la credibilità del processo di privatizzazione. Ritiene che per tutta questa serie di atti amministrativi occorra una legge ordinaria così come è stato fatto nella precedente fusione della Sip e anche nella scissione della Tim, in mancanza della quale si ritiene attualmente vigente il codice po-

stale che prevede differenti procedure di scelta delle società concessionarie. Per questi motivi esprime serie riserve sull'operazione complessiva di questa vicenda.

Il senatore FALOMI invita ad osservare le reazioni positive del mercato verificatesi dopo l'annuncio della fusione, per cui al di là delle aspettative si è determinato un fenomeno di apprezzamento del valore delle azioni Iri, confermando la bontà della scelta del Governo attraverso il gradimento dei mercati. Sull'azzeramento dei vertici della Stet non condivide le critiche sollevate in quanto ritiene che nel momento in cui si entra in un nuovo processo di fusione e privatizzazione appare logico cambiare la vecchia dirigenza per far fronte alla nuova situazione che si presenta. Chiede chiarimenti sulla normativa europea evocata per il distacco dei comparti manifatturieri facenti capo alla Stet per comprendere il destino delle aziende coinvolte.

Il senatore SARTO, intervenendo sul problema delle privatizzazioni delle Autostrade, chiede di conoscere quali saranno le modalità di rinnovo delle concessioni e come si potrà evitare di perpetuare la situazione di monopolio che ha già creato in Italia gravi danni alla programmazione della rete stradale e autostradale, dato che le società offrivano in un circolo vizioso realizzazioni di nuove opere in cambio di prolungamenti concessori.

Il senatore PAROLA, per quanto riguarda l'andamento della Borsa, precisa che se pure i titoli telefonici avevano avuto un aumento si è successivamente registrata una caduta che ha riportato il mercato sostanzialmente allo stesso livello. Ma proprio per quanto riguarda la Borsa si domanda se il mercato sia in grado di sostenere un processo di privatizzazione di questa consistenza, temendo piuttosto che il prezzo verrà pagato dagli altri titoli. Data la portata delle intenzioni di privatizzazione osserva infine che occorrerà molto ottimismo per sostenere questo progetto ed esprime speranza che il Governo ne sia pienamente consapevole.

Il senatore BOSI, pur con la premessa che l'obiettivo delle privatizzazioni riveste una tale importanza da riuscire predominante rispetto alla precisazione di un sistema di garanzie, e che quindi occorre non intralciare questo processo senza dubbio salutare per il paese, non può non esprimere dubbi sull'operazione di azzeramento dei vertici della Stet anche in considerazione della prevalenza data al lato finanziario a scapito dell'aspetto aziendale. Domanda quindi se sarà tenuta in conto la competitività e con quali criteri si sceglieranno i gruppi cui affidare questi settori strategici, dato che il solo criterio indicato esplicitamente è quello di evitare incompatibilità su conflitti di interesse: come sarà scelto questo ridotto nucleo centrale di azionisti? Vi sarà un trasferimento di poteri in una fase di preliberalizzazione e inoltre la riduzione al 10 o 15 per cento del nucleo centrale non è forse troppo esigua esponendo la società alla variabilità del piccolo azionariato? Passando alla privatizzazione

delle Autostrade ritiene che anche per questo settore si debbano indicare i criteri per le attività future della nuova società così risultante, domandandosi come possa garantirsi una reale possibilità di realizzare una pluralità di soggetti nella gestione di un settore cruciale, e come possano essere sostenuti i livelli di competizione interna ed estera.

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver rilevato che in ambito europeo il divario fra l'Italia e gli altri Paesi è molto pesante, collocando il nostro Paese al di sotto dei bisogni e delle aspettative, osserva che sarà necessario un grande sforzo e l'impiego di notevoli risorse per riacquistare il tempo perduto. In questo contesto la via della privatizzazione è collocata in un progetto di liberalizzazione del mercato che consentirà di migliorare i servizi e di accrescere il flusso di risorse: lo sforzo però non significherà disimpegno dello Stato in quanto se è vero che il potere pubblico si ritira dalla gestione e dalla fornitura dei servizi esso dovrà mantenere un impegno notevole per potenziare questi settori. Osserva infine che la privatizzazione presenta due limiti oggettivi, il primo in quanto resterà per forza una forma di monopolio in quanto per la rete autostradale non si vede la possibilità di un'effettiva pluralità, e il secondo per quanto riguarda il mantenimento di una certa dimensione delle aziende per far fronte alla competitività su scala mondiale, potenziandone contestualmente l'assetto e mantenendo la continuità del gruppo dirigente.

Il ministro CIAMPI, ringraziando gli intervenuti nel dibattito, risponde alle domande rivoltegli, in primo luogo negando l'esistenza di un conflitto di interessi nelle scelte del Governo pur constatando un'enorme massa di possessi azionari gravanti sul Tesoro di cui sarebbe ben lieto di annunciare la liberazione; per quanto riguarda il futuro dell'Iri il compito dello Stato è liquidarne l'eredità dettando le regole e sorvegliandone il rispetto: il ritiro graduale apre la via alla liberalizzazione del mercato per assicurare l'accesso ad una pluralità di soggetti che permetteranno di passare alla fase della privatizzazione. Dopo aver ricordato che il pagamento del prezzo della Stet è stato provvisoriamente fissato in 15.000 miliardi, osserva che la decisione presa in autunno di fondere Stet e Telecom ha registrato positive reazioni dei mercati e la direzione della fusione è stata quella che ha permesso di soddisfare l'esigenza di rapidità. Sul cambiamento dei vertici della Stet ribadisce pieno apprezzamento alla dirigenza uscente che non è stata colpita da nessun motivo di censura, ma, dato il passaggio di proprietà ed il nuovo contesto in cui si colloca la nuova fusione, appariva un controsenso mantenere le stesse persone appartenenti alla gestione precedente, mentre precisa che, seppure ha prevalso l'aspetto finanziario, per quanto riguarda il punto di vista industriale non si modifica l'assetto della Telecom che in questo rimane prevalente. Sul problema della Tirrenia è probabile che nella cessione della Finmare l'Iri potrà separare le linee commerciali dai traghetti, mentre alla richiesta di precisazione della normativa europea informa che essa non permette alle società di telecomunicazioni di detenere società manifatturiere. Dopo aver negato la mancanza

di chiarezza nell'azzeramento dei vertici della Stet, ricorda che per l'aspetto fiscale della fusione della Stet la materia è regolata da un apposito decreto-legge, precisando altresì che nulla è stabilito sulla *golden share* e che il Governo manterrà un giudizio autonomo rispetto ai dirigenti della società, mentre per la questione dei concambi promette tempi stretti non potendo comunque anticipare indicazioni non maturate. Dopo aver precisato che la quota da vendere dell'Eni registra ancora un margine per non scendere sotto al 51 per cento, circa il problema dei fallimenti registratisi nel Mezzogiorno d'Italia rileva che da questa esperienza negativa occorre trarre la decisione di dotare il Sud di grandi infrastrutture promuovendo al contempo il modello della piccola e media impresa. In particolare per quanto riguarda le banche è da osservare che esse non hanno saputo approfittare del processo di modernizzazione degli ultimi anni, che le ha proiettate in un regime di libera concorrenza, per migliorare le prestazioni e la capacità di offrire servizi. Sottolinea l'importanza dell'approvazione del disegno di legge concernente la disciplina del sistema delle telecomunicazioni anche mediante lo stralcio proposto relativo all'*authority* su cui concorda pienamente. Brevemente infine, osserva che il gradimento del mercato aveva sostenuto la fusione Stet-Telecom e che poi un calo generale della Borsa ha riportato il titolo ai valori iniziali. Precisa altresì, che il debito dell'Iri supera all'incirca i 20.000 miliardi e che con questa operazione si intende riportare la cifra vicino alla consistenza del patrimonio, convenendo con le considerazioni del Presidente sulla necessità di riprendere il cammino dell'Italia per portarla ai livelli di telecomunicazioni raggiunti in Europa.

Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia il Ministro per l'interessante dibattito e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C08ª, 0013ª)

Il PRESIDENTE avverte che è stato assegnato in sede deliberante il disegno di legge n. 2176 recante «Disposizioni relative all'accesso a riduzione compensate sui pedaggi autostradali per l'autotrasporto» che propone di iscrivere all'ordine del giorno della seduta pomeridiana della Commissione.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 13,50.

71ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Soriero.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE DELIBERANTE

(2176) Deputati BOCCHINO ed altri. – Disposizioni relative all'accesso a riduzioni compensate sui pedaggi autostradali per l'autotrasporto, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CARPINELLI, facendo presente che il disegno di legge n. 2176 è strettamente correlato al disegno di legge n. 2165, di conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, anch'esso all'ordine del giorno della seduta odierna e già passato al vaglio della Camera dei deputati, recante disposizioni urgenti per il settore dell'autotrasporto.

L'articolo 1 del disegno di legge n. 2176, infatti, rimanda alle disposizioni contenute all'articolo 2 del disegno di legge n. 2165, in materia di pedaggi autostradali. A tale proposito il relatore analizza il contenuto di tali agevolazioni, rilevando che la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per alcune classi di categorie varrà anche per tutto l'anno 1997. Più in generale le agevolazioni in parola si inseriscono in un indirizzo legislativo volto a favorire l'accorpamento dei soggetti che operano nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi. Infatti, le disposizioni dell'articolo 1 fanno opportunamente riferimento anche alle cooperative, ai consorzi e alle società consortili operanti nel settore.

L'articolo 2 del disegno di legge in titolo, invece, interessa, tra l'altro, le autorizzazioni periodiche relative ai trasporti speciali, prorogandone la vigenza a tutto il 1997.

Conclude auspicando l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2165) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, recante interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce brevemente alla Commissione il senatore CARPINELLI, il quale fa presente che la Camera dei deputati ha licenziato il testo del decreto-legge in titolo nella giornata di venerdì e che esso – già calendarizzato per l'Assemblea nella seduta pomeridiana odierna – dovrà essere convertito entro il 5 marzo prossimo. Dopo aver fatto riferimento agli indirizzi programmatici enunciati in sede di relazione sul disegno di legge n. 2176, il relatore conclude auspicando la rapida conversione in legge del provvedimento.

Il presidente PETRUCCIOLI avverte la Commissione che il Governo ha deciso di porre la questione di fiducia sul disegno di legge in titolo.

lo. Tenuto conto, altresì, che l'Assemblea inizierà l'esame del provvedimento tra pochi minuti (a partire dalle 16,30) e che, comunque, il numero degli emendamenti ad esso riferiti non ne avrebbe consentito l'esame in tempo utile, avverte che riferirà in Assemblea circa i motivi che non hanno permesso la conclusione dell'esame in Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani alle ore 15 per proseguire la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 2176 e per iniziare la discussione, sempre in sede deliberante, del disegno di legge n. 2020.

MODIFICA DELL'ORARIO DI CONVOCAZIONE DI COMITATO RISTRETTO

Il Presidente avverte che il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge in materia di telecomunicazioni, già convocato per le ore 15, avrà inizio al termine della seduta plenaria.

La seduta termina alle ore 16,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 4 MARZO 1997

64ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(139) PIATTI ed altri. – *Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

(995) FUSILLO e BEDIN. – *Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

(1587) MELUZZI ed altri. – *Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

(1994) Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario

(2076) BUCCI ed altri. – *Nuove norme per il settore lattiero-caseario*

(2133) CARCARINO e CRIPPA. – *Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione delle quote latte*

(Esame e rinvio del disegno di legge n. 2133; congiunzione con i disegni di legge nn. 139, 995, 1587, 1994 e 2076. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 139, 995, 1587, 1994 e 2076 e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE relatore illustra il disegno di legge n. 2133, che traduce sul piano normativo una proposta di totale revisione della legge n. 468 del 1992, presentata da alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto-Adige ed Umbria), precisando che le Regioni italiane nel loro complesso non hanno però raggiunto un'intesa per l'elaborazione di un testo unitario.

Il testo prevede (articolo 1) l'abrogazione della citata legge n. 468 e detta un quadro normativo caratterizzato da una significativa valorizzazione del ruolo regionale.

In primo luogo, viene infatti assegnato alle regioni lo svolgimento delle funzioni amministrative di gestione del sistema delle quote latte. Peraltro, continuano ad essere affidate all'AIMA (articolo 2) sia la pubblicazione degli elenchi dei produttori titolari di quota, sia il controllo sulle produzioni reali, come pure alcune funzioni nella fase preliminare della compensazione (articolo 4), nonchè i compiti di coordinamento e di verifica sulla corretta attuazione del sistema.

Sempre in base all'articolo 2, nel primo periodo di applicazione vengono attribuite ai produttori le quote sulla base del bollettino AIMA del 30 settembre 1996, con l'unificazione delle quote A e B e tenendo conto dell'esito dei ricorsi. Come anche in altri disegni di legge all'esame della Commissione, è previsto che la mancata produzione e commercializzazione comporti la perdita della quota (salvo richiesta di riassegnazione, ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 7); vengono inoltre definiti dei bacini regionali, risultanti dalla sommatoria delle quote attribuite dall'AIMA, quale ambito nel quale intervengono le decisioni degli enti regionali.

L'articolo 3 accolla agli acquirenti l'onere della responsabilità del versamento del prelievo supplementare (oltre che della dichiarazione sulle produzioni).

La compensazione è disciplinata dall'articolo 4, ove si prevede che l'AIMA effettua la compensazione nazionale a favore delle Regioni, ripartendo le quote rimaste inutilizzate fra le Regioni che hanno splafonato, proporzionalmente alle produzioni realizzate fuori bacino; l'AIMA comunica poi entro il 15 luglio alle Regioni tale ripartizione e le Regioni e le Province autonome effettuano la compensazione nel bacino regionale secondo criteri da loro stessi fissati.

L'articolo 5 disciplina le vendite dirette; l'articolo 6 disciplina il bacino regionale. L'articolo 7 blocca la mobilità delle quote con il divieto di vendere o affittare la quota disgiuntamente dall'azienda agricola (salve cause di forza maggiore). L'articolo 11 riguarda l'apparato sanzionatorio e l'articolo 12 disciplina il programma volontario di abbandono della produzione lattiera, la cui implementazione avviene a cura delle Regioni e Province autonome, con tutela per i produttori delle zone di montagna; il comma 9 prevede particolari criteri per le riassegnazioni. Infine, l'articolo 13 prevede l'adozione di un nuovo apparato regolamentare attuativo, sentito il Comitato permanente per le politiche agroalimentari e forestali.

Tenuto conto che la materia trattata dal disegno di legge n. 2133 riguarda pienamente l'ambito dei disegni di legge già all'esame congiunto della Commissione, il Presidente relatore propone di abbinarne l'esame a quello dei disegni di legge nn. 139, 995, 1587, 1994 e 2076.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE dichiara quindi aperta la discussione generale sui disegni di legge.

Il senatore PREDÀ concorda pienamente con le riflessioni già avanzate dal Presidente nel corso della precedente seduta ed aventi riguardo in via generale alla complessa vicenda delle quote latte. In particolare si sofferma sul disegno di legge n. 1994, che dispone, tra l'altro, l'unificazione in un'unica quota delle quote A e B, un diverso riparto di competenze fra l'AIMA e le Regioni, l'istituzione di una riserva nazionale, la previsione di bacini regionali, la sostituzione dei bollettini attestanti il possesso di quote con certificati individuali, nonché notevoli innovazioni in materia di mutamenti di titolarità delle quote. Si tratta a suo avviso di un'iniziativa legislativa, che dunque, costituisce un tentativo di riordino complessivo, tale da garantire il definitivo assestamento del settore; la soluzione strutturale del problema delle quote latte risiede comunque nella possibilità di ottenere dall'Unione europea il riconoscimento di un aumento della quota tale da rispettare l'effettiva produzione nazionale. Tra qualche anno, in ogni caso, si andrà incontro alla liberalizzazione del mercato, ed è indispensabile tenere conto di tale linea tendenziale.

Quanto, in particolare, alla riserva nazionale, occorre tenere presente che esiste un problema con riferimento ai formaggi DOC e tipici, settore nel quale le quote latte assegnate non coprono la produzione e la domanda, in alcune zone di prodotto, non riesce a corrispondere all'offerta.

Sul problema delle compensazioni, egli fa presente di avere preso visione di un parere indirizzato dalla Commissione CEE al Governo italiano, che solleva dei problemi reali e chiama in causa la situazione precedente. Fermo restando che di tale documento non potrà che prendersi atto, egli teme tuttavia che esso origini da una precedente gestione non trasparente della materia e lamenta che altri Paesi abbiano ottenuto livelli intermedi di compensazione.

Quanto, infine, al mutamento della titolarità delle quote, esistono a suo giudizio difficoltà con riferimento alle regioni più deboli. Un'eccessiva libertà rischia infatti di favorire le regioni con maggiori produzioni a discapito delle prime; occorrerà pertanto limitare l'affitto fuori regione e soprattutto l'affittanza a terzi delle quote stesse.

Il senatore MINARDO domanda che sui provvedimenti la Commissione svolga delle audizioni dei soggetti interessati.

Il presidente SCIVOLETTO conviene sull'opportunità di effettuare l'audizione di un numero ristretto di soggetti, al termine della discussione generale.

Il senatore MURINEDDU domanda se l'impianto di disegno di legge n. 2133 preveda i criteri attraverso i quali si possa superare lo *status quo*, passando ad una ripartizione per regioni.

Dopo che il PRESIDENTE ha fornito chiarimenti a riguardo, il senatore CUSIMANO sollecita l'audizione in Commissione anche dei rappresentanti dell'UNALAT, dai quali in passato erano stati avanzati nella materia spunti di grande interesse. Suggerisce inoltre al Presidente di valutare l'opportunità di costituire nella materia un comitato ristretto.

Il PRESIDENTE assicura che tale opportunità verrà presa in esame una volta esaurita la discussione generale sui provvedimenti.

Il senatore BUCCI ricorda che, nel corso della precedente seduta, aveva chiesto al Governo di riferire in ordine ai passi già svolti in sede comunitaria in relazione alle prospettive di riforma dell'OCM latte, con particolare riferimento alla individuazione dei soggetti che l'Esecutivo ha consultato ai fini dell'elaborazione del documento italiano di riflessione sul futuro dell'OCM del settore lattiero-caseario presentato a Bruxelles.

Richiamandosi alla posizione del senatore Bucci, il senatore PIATTI ricorda di avere precedentemente proposto che la Commissione approfondisse tali questioni anche attraverso un incontro *ad hoc* con i parlamentari europei. È infatti a suo giudizio essenziale approfondire il tema, atteso che ci si appresta ad una innovazione strategica del settore, giacché la revisione della legge n. 468 del 1992 non può prescindere dalle direttive di carattere generale poste in essere dal Governo in sede comunitaria.

Anche il senatore CUSIMANO ritiene di grande importanza che la Commissione agricoltura sia messa a parte delle posizioni e delle strategie portate avanti a Bruxelles dal Governo italiano.

Il PRESIDENTE, dopo aver assicurato che si farà carico di esaminare le modalità tecniche più idonee a consentire lo scambio di informazioni tra i parlamentari europei e la Commissione da lui presieduta, rammenta che il sottosegretario Borroni, nella precedente seduta, ha già fornito le prime valutazioni del Governo sul documento italiano di riflessione cui il senatore Bucci faceva riferimento. Rammenta comunque che l'Assemblea del Senato ha approvato il 29 gennaio scorso una mozione in materia di quote latte e si riserva di esaminare se non vi sia una coincidenza tra le linee del documento e quelle della citata mozione.

Il senatore MINARDO ribadisce di ritenere opportuno un approfondimento del citato documento italiano di riflessione sul futuro dell'OCM, che precinda dall'esame dei disegni di legge concernenti la riforma della legge n. 468 del 1992.

Si associa a tale posizione il senatore ANTOLINI.

Ha quindi la parola il sottosegretario BORRONI, il quale dichiara la piena disponibilità del Governo a fornire ogni chiarimento in ordine al citato documento, che costituisce comunque una prima presa di posizione del Governo e che è frutto di una ampia consultazione con tutti i

soggetti interessati al riordino del settore, pienamente integrabile sulla base di ulteriori contributi. Invita comunque la Commissione ad evitare di concentrarsi sul documento, facendo passare in secondo ordine un tema senz'altro urgente come quello della riforma della normativa in materia di attribuzione di quote latte.

Il senatore BUCCI lamenta che la situazione sia tale che, mentre si va in direzione di una situazione di liberalizzazione del mercato, si perpetui il sistema delle quote, ritenendo doveroso che si forniscano informazioni corrette agli agricoltori, chiamati a decidere se continuare o meno ad investire nel settore. La riforma della legge n. 468 deve a suo giudizio inquadarsi all'interno dei generali indirizzi dell'Esecutivo italiano in sede comunitaria; egli ribadisce pertanto la propria richiesta che il Governo fornisca ogni chiarimento in relazione al documento precedentemente citato.

Il senatore BETTAMIO, nel prendere atto delle considerazioni avanzate nel corso del dibattito, rammenta che la Commissione europea deve comunque presentare al Consiglio dei ministri le nuove proposte sulla questione del mercato del latte entro il 16 aprile prossimo e che i tempi del dibattito parlamentare risultano per conseguenza assai ridotti.

Dopo un dibattito, nel quale intervengono ripetutamente i senatori ANTOLINI e MINARDO, il presidente SCIVOLETTO ed il sottosegretario BORRONI, il senatore CUSIMANO ribadisce l'esigenza che la Commissione venga informata in ordine alla posizione che il Governo italiano intende portare avanti in ambito comunitario.

Il sottosegretario BORRONI fa nuovamente presente che il documento di riflessione costituisce uno strumento che si sforza di raggiungere due obiettivi, vale a dire la definizione del contributo che il Paese intende dare nella definizione del futuro dell'OCM e le modalità con le quali l'Italia intende difendere a livello europeo il settore lattiero-caseario. Il Governo è comunque pienamente disponibile ad un confronto con il Parlamento su tali linee direttrici.

Il senatore BUCCI lamenta che il documento contenga scelte effettuate dall'Esecutivo senza alcuna preventiva discussione in sede parlamentare. Si perpetua per tal via a suo giudizio una situazione che vede il Governo italiano in una posizione di questuante a Bruxelles, anzichè affrontare il problema alla radice ed in un contesto del tutto nuovo.

Il presidente SCIVOLETTO, ribadito che nel documento gli paiono riscontrabili elementi di convergenza con il contenuto della già rammentata mozione approvata dal Senato il 29 gennaio scorso, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 4 MARZO 1997

61ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato LADU.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C10ª, 0015ª)

Il presidente CAPONI informa che nella stessa materia oggetto del disegno di legge n. 2095 all'ordine del giorno della seduta odierna in sede deliberante, risultano assegnati alla Commissione in sede referente anche i disegni di legge n. 1526 e 1074 d'iniziativa rispettivamente dei senatori Zanoletti e Cimmino ed altri. In ragione della connessione con il disegno di legge n. 2095 è in corso una procedura di riassegnazione in sede deliberante anche dei disegni di legge richiamati, che consentirà, già a partire da giovedì, di procedere congiuntamente. Sono nel frattempo a disposizione dei senatori i tre disegni di legge e una scheda di raffronto del loro contenuto.

Invita pertanto il relatore De Carolis a svolgere intanto la relazione sul disegno di legge n. 2095 che potrà integrare nella prossima seduta.

IN SEDE DELIBERANTE

(2095) Modifiche all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Balocchi ed altri, Carli ed altri, Rubino Alessandro ed altri, Pezzoli ed altri, Mazzocchi ed altri

(Discussione e rinvio)

Il relatore DE CAROLIS ricorda preliminarmente la disciplina generale delle società a responsabilità limitata con unico socio introdotta

nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 88, di attuazione della direttiva 89/667/CEE. Già prima dell'adozione della richiamata direttiva molti paesi europei avevano dettato norme in materia, determinando una vera e propria rivoluzione della disciplina societaria. Con il provvedimento in titolo, largamente atteso dalle categorie dell'artigianato, si realizzano due obiettivi: la limitazione della responsabilità dell'imprenditore artigiano e il venir meno delle motivazioni alla base dell'istituzione di tante società di comodo o apparenti; il tipo di società così configurato, inoltre, ha il vantaggio di trarre origine da un atto unilaterale, anziché da un contratto. Riservandosi di integrare la relazione svolta con quella relativa ai disegni di legge nn. 1526 e 1074 citati dal Presidente, formula l'auspicio di un *iter* quanto più rapido possibile.

Il presidente CAPONI ritiene che l'apertura della discussione generale possa essere rinviata alla seduta di giovedì, quando si potrà procedere anche alla congiunzione dei tre disegni di legge in materia assegnati alla Commissione.

Il sottosegretario LADU si dice d'accordo con tale impostazione, augurandosi comunque che la discussione possa avvenire in tempi rapidi, conformemente alle attese delle associazioni di categoria.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1905) Deputati MANZINI ed altri. – Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta del 13 febbraio dopo la chiusura della discussione generale e le repliche della relatrice e del Governo.

Il presidente CAPONI comunica che alcuni degli emendamenti presentati sono stati inviati alle Commissioni 2ª e 5ª per i prescritti pareri: alla votazione di tali emendamenti si potrà pertanto procedere solo nella seduta già programmata per giovedì 6 marzo. Onde accelerare l'approvazione del provvedimento, propone che si proceda intanto all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore DI BENEDETTO illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2 che hanno in comune la finalità di prevedere incentivi per le piccole aziende che operano in particolari aree, tramite abbattimenti del reddito imponibile: il primo di detti emendamenti è riferito alle attività esercitate nelle aree naturali protette di cui alla legge n. 394 del 1991, mentre il secondo concerne i comuni montani con popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti. Al riguardo ricorda come già la legge n. 97 del 1994 prevedesse delle agevolazioni, le quali però sono rimaste prive di applicazione a causa del livello di reddito eccessivamente contenuto assunto a riferimento.

Terminata l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, interviene il senatore LARIZZA, chiedendo che la prosecuzione della discussione sia rinviata a giovedì, onde consentire una valutazione complessiva delle proposte emendative presentate.

Il presidente CAPONI, prendendo atto della richiesta del senatore Larizza e ritenendo che la Commissione possa comunque pervenire all'approvazione del provvedimento nella seduta di giovedì, rinvia il seguito della discussione.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI 5ª E 10ª RIUNITE
(A007 000, C10ª, 0016ª)

Il senatore DE CAROLIS chiede per quale motivo sia stata prevista una seduta notturna per la discussione del disegno di legge n. 2071 in sede di Commissioni riunite 5ª e 10ª.

Il presidente CAPONI ricorda che il calendario fu deciso dalle Commissioni riunite nella seduta del 26 febbraio e che, d'altra parte, il pomeriggio di mercoledì sarà dedicato alle programmate audizioni informali: dati i numerosi impegni che ciascuna delle due Commissioni è chiamata ad assolvere per l'esame di altri provvedimenti, non restavano, quindi, residui spazi nel corso della settimana per l'inserimento del citato disegno di legge.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1905**Articolo 1.**

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Determinazione del reddito delle imprese operanti nelle aree naturali protette)

1. Le imprese diverse da quelle costituite sotto forma di società di capitali, escluse le cooperative di produzione e lavoro, e gli altri soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, esercenti attività nelle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, determinano il reddito imponibile, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

2. Resta salva la facoltà del contribuente di non avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto vincolante per un triennio anche ai fini della determinazione del reddito».

1.1 DI BENEDETTO, ASCIUTTI, TRAVAGLIA, NAVA, SELLA DI MONTELUCE, CIMMINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

1. L'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - (*Agevolazioni per le imprese*) – 1. Per le imprese diverse da quelle costituite sotto forma di società di capitali, escluse le cooperative di produzione e lavoro, e gli altri soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Pre-

sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, esercenti attività in comuni montani con popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti, il reddito d'impresa è ridotto di un importo pari al 20 per cento dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera *a*), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, conseguiti nell'esercizio di tali attività.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta comunale per l'esercizio di imprese. Gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività commerciale non si computano ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Non si fa luogo a restituzione di somme d'imposta comunque già pagate.

3. Gli orari di apertura e chiusura, le chiusure domenicali e festive e le tabelle merceologiche per le imprese di cui al comma 1 sono definite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale».

1.2 DI BENEDETTO, ASCIUTTI, TRAVAGLIA, NAVA, SELLA DI
MONTELUCE, CIMMINO

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 4 MARZO 1997

90^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
DUVA

Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale MONTECCHI ed il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologia TOGNON.

La seduta inizia alle ore 10,50.

IN SEDE REFERENTE

(449) FILOGRANA ed altri. – Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale
(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 27 febbraio 1997.

In apertura di seduta il presidente DUVA dà la parola al sottosegretario Tognon, il quale ha chiesto di illustrare anticipatamente l'emendamento 13.0.2, dovendosi poi allontanare per improrogabili impegni di governo precedentemente assunti.

Il sottosegretario TOGNON osserva preliminarmente che l'emendamento 13.0.2 risponde all'esigenza di valorizzare il fattore umano nei processi di trasferimento di tecnologia all'impresa: a tal fine, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, viene determinata l'entità di incentivi diretti a piccole e medie imprese o a consorzi di esse e finalizzati a promuovere l'avviamento di giovani, titolari di diploma universitario, di laurea ovvero di dottorato di ricerca ad attività di ricerca, attraverso la stipula di contratti di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, nell'ambito di specifici progetti predisposti dalle imprese stesse o dai sopra citati consorzi.

Viene altresì prevista la possibilità che gli enti pubblici di ricerca procedano al distacco presso le imprese di propri ricercatori e tecnici di

ricerca, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, in base ad apposite convenzioni. Al fine inoltre di evitare un depauperamento del personale scientifico degli enti pubblici di ricerca, viene prevista per questi ultimi la possibilità di usufruire di contributi a copertura degli oneri derivanti dall'assunzione di giovani ricercatori con contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione del personale distaccato. Si tratta, come si può vedere, di un meccanismo snello – peraltro suscettibile di ulteriore perfezionamento – che lascia ampio spazio alle determinazioni autonomamente raggiunte attraverso accordi tra imprese ed enti di ricerca, lasciando al Ministero solo il compito di indicare le somme da investire e di disciplinare le modalità dei distacchi.

Il Presidente DUVA, ringraziato il sottosegretario TOGNON, avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti accantonati nella seduta di giovedì 27 febbraio per l'assenza dei presentatori.

Il senatore Roberto NAPOLI rileva preliminarmente che gli emendamenti di cui è primo firmatario rispondono, in generale, ad una impostazione, propria della sua parte politica, volta a valorizzare, nella disciplina del lavoro interinale, la autonomia dell'impresa, in ciò profondamente differenziandosi dai presupposti del disegno di legge n. 1918, che, attraverso un costante riferimento ai contratti collettivi di lavoro, rischia di dare vita ad una regolamentazione del lavoro in affitto la cui funzionalità potrebbe rivelarsi compromessa in partenza da pesanti vincoli burocratici. Tale, ad esempio, è il fine dell'emendamento 1.1^a, suppressivo del comma 2 dell'articolo 1. Con tali osservazioni il senatore Napoli ritiene di poter dare per illustrati tutti gli emendamenti da lui presentati agli articoli da 1 a 12 del disegno di legge n. 1918 e auspica che il Governo accolga le proposte dell'opposizione, finalizzate ad arretrare un contributo fattivo alla predisposizione di un testo adeguato alle esigenze di un mercato del lavoro in trasformazione.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 1.6 che si propone di circoscrivere l'introduzione in via sperimentale dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo alle attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica nonché al restauro e al risanamento del patrimonio edilizio urbano. La stessa finalità è perseguita con il subemendamento 1.24/1, che dà quindi per illustrato, mentre l'emendamento 1.7 intende evitare che le imprese fornitrici possano colmare eventuali carenze di organico con meccanismi di assunzione a catena di lavoratori temporanei. Per quel che riguarda invece l'articolo 2, l'emendamento 2.12 si propone di abbassare la soglia del capitale sociale per le imprese abilitate alla attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, al fine di evitare il rischio, tutt'altro che eventuale, che poche grandi imprese vengano di fatto a monopolizzare il mercato del lavoro interinale. Dato quindi per illustrato l'emendamento 2.11, fa presente che l'emendamento 2.13 ha il fine di creare condizioni favorevoli per le società cooperative. L'emendamento 3.5 prevede che si applichi la disciplina recata all'articolo 25, comma 1, della legge n. 223 del 1991 ai lavoratori interi-

nali assunti a tempo indeterminato. Dato per illustrato l'emendamento 3.6, il senatore Ripamonti si sofferma sugli emendamenti da lui presentati all'articolo 4, sottolineando che l'emendamento 4.4 intende ricondurre alla disciplina generale la fattispecie dell'assegnazione a mansioni superiori del lavoratore interinale, mentre con l'emendamento 4.3 si chiarisce che l'integrazione economica di cui al comma 5 dell'articolo 4 è posta a carico dell'impresa fornitrice. Il senatore Ripamonti, dopo aver dato per illustrato l'emendamento 10.3, conclude la sua esposizione soffermandosi sull'emendamento 11.3 volto a porre un termine per la stipula del contratto collettivo di lavoro successivamente alla convocazione delle parti ad opera del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui al comma 5 dell'articolo 11.

Il presidente DUVA illustra quindi l'emendamento 2.30 che, partendo dal presupposto della insufficienza dei livelli di capitalizzazione e di cauzione prescritti all'articolo 2 del disegno di legge n. 1918 per le imprese abilitate all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, si propone di meglio determinare la struttura delle società fornitrici, stabilendo un collegamento tra l'entità del capitale sociale e delle cauzioni e il numero delle filiali o uffici dei soggetti abilitati. L'emendamento 3.13 si propone invece di operare una semplificazione degli adempimenti previsti dall'articolo 3, al fine anche di evitare un potenziale contenzioso. L'emendamento 4.10 si rende necessario per definire un parametro certo al quale fare riferimento nella definizione del trattamento economico spettante al prestatore di lavoro temporaneo, mentre l'emendamento 5.12 si propone di rideterminare l'aliquota del contributo per il finanziamento di iniziative di formazione professionale, di cui all'articolo 5, in modo meno gravoso per le imprese.

Il senatore MANZI illustra quindi l'emendamento 12.15, riguardante la sanatoria di irregolarità formali nella sottoscrizione del contratto a tempo determinato, e l'emendamento 12.16, che incrementa le garanzie nei confronti dei lavoratori a tempo determinato.

Il presidente DUVA avverte che devono ancora essere illustrati gli emendamenti 1.8 e 2.14 del senatore Zanoletti, impossibilitato, per motivi tecnici, a prendere parte alla seduta odierna.

Avverte che si passerà all'illustrazione dei subemendamenti presentati agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 12, già illustrati nella seduta di giovedì 27 febbraio.

Il senatore MANZI illustra il sub-emendamento 1.17/1 che modifica l'emendamento 1.17 nel senso di esplicitare l'esclusione dell'applicabilità del contratto di lavoro temporaneo ai settori dell'agricoltura e dell'edilizia. I sub-emendamenti 1.18/1 e 1.18/2 si propongono di modificare l'emendamento 1.18, prevedendo rispettivamente il parere delle organizzazioni sindacali nella procedura di determinazione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale ivi indicata ed escludendo la possibilità di introdurre i contratti di fornitura di lavoro temporaneo con ri-

ferimento alle suddette qualifiche. Ad analoghe finalità si ispirano gli emendamenti 1.35/1 e 1.35/2, mentre il sub-emendamento 1.22/1 si propone di fissare per legge nella misura del 10 per cento la percentuale indicata dall'emendamento 1.22.

Con i sub-emendamenti 2.26/1 e 2.18/1 si intende incrementare il livello di capitalizzazione delle imprese abilitate all'attività di fornitura di lavoro temporaneo, mentre il sub-emendamento 3.7/1 riduce da 180 a 90 il numero dei giorni di effettivo lavoro indicati all'emendamento 3.7. Il sub-emendamento 3.12/1 intende rafforzare le garanzie dei crediti dei lavoratori interinali, obbligando l'impresa utilizzatrice a far fronte agli impegni assunti dall'impresa fornitrice, nel caso di insolvenza di quest'ultima. Il sub-emendamento 4.7/1, infine, si propone di rendere più puntuale la formulazione dell'emendamento 4.7.

Il presidente DUVA avverte che si passerà all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 13.

Il senatore Michele DE LUCA illustra l'emendamento 13.11, con il quale si fissa in 40 ore settimanali l'orario normale di lavoro prevedendo la possibilità che gli accordi sindacali possano derogare, stabilendo una durata minore e una diversa struttura dell'orario medesimo. L'emendamento 13.12 mira invece ad evitare che gli incentivi previsti dall'articolo 13 siano rivolti in via esclusiva a una sola delle finalità di riduzione e rimodulazione indicate al comma 1, distinguendo i relativi fondi, anche sul piano contabile. Dà quindi per illustrato l'emendamento 13.13.

Il senatore MANZI fa presente che con l'emendamento 13.19 verrebbe introdotto il limite legale dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali, come la sua parte politica da tempo auspica; gli emendamenti 13.16 e 13.18 sono conseguenti al precedente, mentre l'emendamento 13.17 si propone di rendere più stringente l'obbligo di adottare i provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 13 relativi alla definizione di misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive in funzione dell'entità di riduzione e rimodulazione dell'orario determinato contrattualmente. Con l'emendamento 13.20 si intende regolare con una specifica disposizione il problema della tredicesima mensilità.

Il presidente DUVA avverte che i senatori Pelella e Grusso hanno fatto sapere di non poter prendere parte alla seduta odierna a causa di altri improrogabili impegni di natura parlamentare e pertanto propone di accantonare gli emendamenti presentati all'articolo 13 di cui sono firmatari i suddetti senatori. Propone altresì di accantonare l'emendamento 13.0.1, di cui il senatore Pelella è primo firmatario.

Conviene la Commissione.

Il senatore MONTAGNINO illustra l'emendamento 13.28 che estende la portata della disposizione recata dal comma 1 dell'articolo

13; dà per illustrato l'emendamento 13.27 e sottolinea l'importanza dell'emendamento 13.26 che consente di concedere incentivi anche nei casi di lavoro a tempo parziale verticale. Dà quindi per illustrato l'emendamento 13.25.

Il presidente DUVA si sofferma sull'emendamento 13.15 che si propone di chiarire il senso delle disposizioni che figurano all'articolo 13, rendendole più coerenti con i contenuti dell'Accordo del settembre 1996, per la parte relativa all'incentivazione, alla riduzione e alla rimodulazione degli orari e alla disincentivazione del lavoro straordinario attraverso la rideterminazione del sistema delle aliquote contributive. Sottolinea inoltre la necessità di prestare la dovuta attenzione affinché non si determinino, attraverso l'adozione di tali misure, effetti indesiderati di aumento del costo del lavoro.

Il senatore BONATESTA, dopo aver fatto presente che il senatore Mulas è impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna a causa di un lutto familiare, deplora la ritualità con cui si procede all'illustrazione degli emendamenti, per gran parte dei quali l'esito negativo è dato per scontato senza che vi sia l'intenzione di dare vita ad un effettivo confronto sui contenuti. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 13.8 e 13.10 e illustra l'emendamento 13.9 che mira ad includere le regioni Abruzzo e Lazio tra le aree svantaggiate indicate all'obiettivo n. 1 della normativa comunitaria sui fondi strutturali.

Dato per illustrato l'emendamento 13.5, il senatore RIPAMONTI si sofferma sugli emendamenti 13.6 e 13.7 rivolti, rispettivamente, ad introdurre agevolazioni contributive per i contratti di lavoro a tempo parziale stipulati nei settori della salvaguardia dell'ambiente e del territorio e della tutela dei beni culturali nonché da parte di imprese che abbiano provveduto ad attuare interventi volti al risparmio energetico.

Il Presidente DUVA avverte che, stante l'assenza dei presentatori sono accantonati gli emendamenti presentati all'articolo 13 e sottoscritti dai senatori Cortelloni, Mundi, Novi, Filograna.

Si passa agli emendamenti presentati all'articolo 14.

Il senatore BONATESTA dà per illustrato l'emendamento 14.2, che ha le stesse motivazioni dell'emendamento 13.9 da lui già illustrato e l'emendamento 14.3, che si propone di rimuovere un vincolo temporale a suo avviso ingiustificato.

Il senatore MANZI fa presente che gli emendamenti 14.7 e 14.8 si propongono di ridefinire la normativa sul contratto di formazione e lavoro e di stabilire una più precisa distinzione, per fascia di età e per mansioni, tra tale contratto e il contratto di apprendistato. L'emendamento 14.9 intende invece chiarire che durante il terzo

anno del contratto di formazione lavoro è previsto il mantenimento dei soli benefici contributivi.

Il senatore Michele DE LUCA illustra l'emendamento 14.5, con il quale si intende stabilire che nel caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si intendono conservati, per l'anno di proroga del contratto medesimo, i soli benefici contributivi.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 14.1, che esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 le imprese che operano in settori a rischio rilevante, per le quali si richiedono particolari garanzie e un sistema più puntuale di controllo.

Il senatore MONTAGNINO illustra quindi l'emendamento 14.12, coerente con l'esigenza di prevedere interventi selezionati e differenziati per le aree che presentano un più elevato tasso di disoccupazione, nonché l'emendamento 14.11 volto a promuovere l'inserimento lavorativo dei portatori di *handicap*.

Il senatore BONATESTA dichiara di apporre la propria firma all'emendamento 14.11 e preannuncia la sua intenzione di sottoscrivere l'emendamento 15.14.

Il presidente DUVA, dopo aver avvertito che sono accantonati per l'assenza dei presentatori l'emendamento 14.4 e, su richiesta del senatore Montagnino, l'emendamento 14.10, che verrà illustrato dal senatore Bedin, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 12.

91ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

DUVA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale MONTECCHI.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO ALLA SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1452

(A007 000, C11ª, 0039ª)

Il senatore FILOGRANA ed il senatore ZANOLETTI comunicano che i rispettivi Gruppi assicurano il loro assenso alla richiesta di trasferimento in sede deliberante del disegno di legge n. 1452, recante disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'Inps.

IN SEDE REFERENTE

(449) FILOGRANA ed altri: Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale

(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla illustrazione degli emendamenti che erano stati accantonati nelle precedenti sedute.

Il senatore ZANOLETTI illustra gli emendamenti 1.8 e 2.14, sottolineando, per quanto riguarda il primo, l'opportunità di distinguere, ai fini della ammissibilità del lavoro temporaneo, tra attività agricola di produzione e attività agricola di trasformazione.

Il senatore PELELLA illustra gli emendamenti 13.21, 13.22, 13.23, 13.24 e 13.01. Per quanto riguarda l'emendamento 13.21, rileva che la sua finalità è quella di fissare con legge la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero, otto ore, e settimanale, quaranta ore ovvero cinquanta nel caso di mansioni discontinue, per tutti i lavoratori dipendenti, salvo diversa ed inferiore disposizione dei contratti nazionali. Il secondo comma fissa inoltre dei limiti giornalieri, settimanali e annuali, rispettivamente due, otto e duecento ore, per il ricorso al lavoro straordinario la cui remunerazione deve essere maggiorata per un importo non inferiore al 10 per cento; si vincola inoltre al versamento al fondo per la riduzione dell'orario di lavoro delle maggiorazioni contributive previste dalla legge n. 664 del 1996. Si prevede altresì una flessibilità dell'orario introducibile con la contrattazione a livello aziendale, che non può tuttavia eccedere le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, con obbligo di recupero in altro periodo. Il fondo speciale per la salvaguardia e la distribuzione del lavoro, la cui istituzione è prevista dal terz'ultimo comma dell'emendamento, si prevede sia gestito da un Comitato interministeriale e potrà intervenire per un periodo massimo di 4 anni a sostegno di accordi tra le parti, al fine di favorire la riduzione dell'orario di lavoro. Segnala poi quanto proposto con l'emendamento 13.0.1 in ordine alla proroga di 12 mesi del trattamento di integrazione

salariale nei casi già regolamentati dall'articolo 4, comma 21 del decreto-legge n. 510 del 1996 recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili.

Il senatore FILOGRANA rinuncia ad illustrare tutti gli emendamenti da lui sottoscritti, insieme ad altri senatori del Gruppo Forza Italia, agli articoli 13 e 14. Fa inoltre presente che dà per illustrati tutti gli emendamenti da lui sottoscritti fino all'articolo 18 incluso.

Il senatore MONTAGNINO rinuncia ad illustrare l'emendamento 14.10.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 15.

Il senatore MANZI illustra l'emendamento 15.12, proposto per limitare l'apprendistato al settore industriale.

Il senatore BONATESTA illustra gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, facendo presente che il penultimo ha lo scopo di individuare i soggetti che possono organizzare i corsi di formazione per gli apprendisti, mentre l'ultimo propone il ricorso ad un disegno di legge, e non a norme regolamentari, per regolamentare in materia organica apprendistato e contratto di formazione e lavoro.

Il senatore MONTAGNINO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 15.13 e 15.14.

Il senatore BATTAFARANO illustra l'emendamento 15.9, che fissa il termine di sei mesi per l'emanazione del decreto del Ministro del lavoro previsto dal terzo comma dell'articolo 15.

Il senatore TAPPARO illustra l'emendamento 15.11 il cui obiettivo è quello di consentire che anche il titolare della piccola impresa artigiana possa essere riconosciuto come *tutor* e nel contributo di formazione professionale che può offrire all'apprendista.

Il senatore PELELLA illustra l'emendamento 15.10, con il quale si intende introdurre un sistema organico di controlli e sanzioni sull'effettivo addestramento e sul reale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa nell'ambito dell'apprendistato.

Il senatore MUNDI rinuncia ad illustrare l'emendamento 15.8, come tutti gli altri emendamenti da lui sottoscritti agli articoli del disegno di legge.

Si passa agli emendamenti presentati all'articolo 16.

Il senatore MANZI illustra gli emendamenti 16.14, 16.16, 16.12, 16.11, 16.13, 16.10, 16.17, 16.18, 16.15 e 16.19. In particolare osserva

che l'emendamento 16.11 valorizza il ruolo delle Regioni in materia di formazione professionale, che alcuni vorrebbero mettere in discussione. Gli emendamenti 16.15 e 16.19 cercano di contrastare la tendenza ad emarginare il ruolo dei soggetti pubblici nella formazione professionale.

Il senatore BONATESTA, nell'illustrare gli emendamenti 16.2, 16.4^a, 16.3, 16.4b, 16.4c, 16.5 e 16.6, sottolinea come la destinazione delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993 ad interventi di formazione, che la lettera d) del comma 1 prevede come progressiva, dovrebbe integralmente compiersi entro il 1999. Rileva anche che l'emendamento 16.5 ha lo scopo di non sottrarre risorse alla effettiva formazione.

Il senatore MONTAGNINO illustra l'emendamento 16.20.

Il presidente DUVA avverte che, stante l'assenza del presentatore, è accantonato l'emendamento 16.1.

Si passa quindi agli emendamenti presentati all'articolo 17.

Il senatore BONATESTA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 17.2a e 17.2.

Il senatore Michele DE LUCA rinuncia ad illustrare l'emendamento 17.4.

Il senatore MONTAGNINO illustra gli emendamenti 17.9 e 17.7.

I senatori BONATESTA, FILOGRANA, MUNDI e ZANOLETTI aggiungono le loro firme all'emendamento 17.7.

Il senatore MANZI illustra gli emendamenti 17.5 e 17.6.

Il senatore PELELLA illustra l'emendamento 17.0.1, ricordando che il decreto-legge n. 510 faceva esplicito riferimento ad una organica revisione della normativa sui lavori socialmente utili: l'emendamento propone al riguardo di delegare al Governo l'emanazione di un provvedimento, fissando criteri precisi per l'individuazione dei settori di intervento - fra cui, in particolare, l'ambiente e i servizi alla persona -, dei soggetti coinvolti e del trattamento economico. Si sofferma poi in particolare su una questione che l'attuale normativa lascia del tutto irrisolta, ovvero la discriminazione subita in termini di copertura previdenziale di chi fruisce soltanto del cosiddetto sussidio, non essendo pervenuti ad attività di lavori socialmente utili da precedenti periodi di cassa integrazione o di mobilità. L'emendamento vincola inoltre il futuro provvedimento governativo a far chiarezza anche sulle società miste e sulla durata dell'impiego in lavori socialmente utili.

Il senatore DUVA aggiunge la propria firma all'emendamento 17.0.1.

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 17.1 ed il subemendamento 17.0.1/1 sono accantonati.

Si passa quindi agli emendamenti presentati all'articolo 18.

Il senatore BONATESTA rinuncia ad illustrare l'emendamento 18.3, nonchè gli emendamenti 18.2 e 18.2a, nonchè il subemendamento 18.2a/1 ai quali ha aggiunto la propria firma.

Il senatore PELELLA illustra gli emendamenti 18.4, 18.5 e 18.6.

Il presidente DUVA avverte che, stante l'assenza del proponente, l'emendamento 18.1 è accantonato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1918**Art. 1.**

Al comma 1, sopprimere le parole: «individuate ai sensi del comma 2».

1.1

NAPOLI Roberto, FAUSTI

All'emendamento 1.17, dopo le parole: «di lavoro temporaneo» aggiungere le seguenti: «, nonchè i criteri di applicabilità del contratto di cui al comma 1 nei vari settori di attività con l'esplicita esclusione dell'applicabilità nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia».

1.17/1

MANZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1. ... Il Governo, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilirà i criteri per la determinazione del corrispettivo dovuto all'impresa di fornitura di lavoro temporaneo».

1.17

CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Sopprimere il comma 2.

1.1a

NAPOLI Roberto, FAUSTI

All'emendamento 1.24, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica».

1.24/1

RIPAMONTI

Al comma 3, sostituire le parole: «Nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia» con le seguenti: «Nel settore dell'agricoltura».

1.24 BATTAFARANO, GRUOSSO, DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, TAPPARO

Al comma 3, dopo le parole: «in via sperimentale» aggiungere le seguenti parole: «esclusivamente per le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica nonchè al restauro e al risanamento del patrimonio edilizio urbano,».

1.6 RIPAMONTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-... Il lavoro temporaneo è comunque ammesso nelle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici di cui alla legge n.240 del 15 giugno 1984».

1.8 ZANOLETTI

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) per le qualifiche di esiguo contenuto professionale, individuate come tali dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati dalle imprese utilizzatrici, in applicazione della disciplina sui contratti di formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451».

1.2 NAPOLI Roberto, FAUSTI

All'emendamento 1.18, dopo le parole: «che saranno individuate dal Governo» aggiungere le seguenti: «previo parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale».

1.18/1 MANZI

All'emendamento 1.18, dopo le parole: «entrata in vigore della presente legge» sopprimere le parole da: «i contratti di fornitura» fino alla fine del comma.

1.18/2 MANZI

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) per le qualifiche di esiguo contenuto professionale, che saranno individuate dal Governo, sentite le Commissioni parlamentari, mediante norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i contratti di fornitura di lavoro temporaneo possono essere introdotti in via sperimentale, previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale circa le modalità della sperimentazione».

1.18

CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

All'emendamento 1.35, sostituire le parole: «per le qualifiche di esiguo contenuto professionale» con le seguenti: «per tutte le qualifiche professionali».

1.35/1

MANZI

All'emendamento 1.35, sostituire le parole: «in applicazione» con le seguenti: «senza l'applicazione».

1.35/2

MANZI

Al comma 4, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) per le qualifiche di esiguo contenuto professionale, individuate come tali dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati dalle imprese utilizzatrici, in applicazione della disciplina sui contratti di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

1.35

BEDIN, MONTAGNINO

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«...») per la sostituzione di lavoratori che nell'ambito della stessa unità produttiva e nei due mesi immediatamente precedenti siano stati assunti con contratto di lavoro temporaneo con le stesse mansioni cui si riferisce la nuova fornitura».

1.7

RIPAMONTI

Al comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«... il numero dell'autorizzazione rilasciato all'azienda fornitrice».

1.3

NAPOLI Roberto, FAUSTI

All'emendamento 1.22, dopo le parole: «superare la percentuale» aggiungere le seguenti: «del 10 per cento».

1.22/1

MANZI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-... I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale dei lavoratori, occupati dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa stessa, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi».

1.22

DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO,
GRUOSSO, TAPPARO

Art. 2.

All'emendamento 2.26, sostituire le parole: «un miliardo» con le seguenti: «due miliardi».

2.26/1

MANZI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «un miliardo».

2.26

PILONI, DE LUCA Michele, PELELLA, BATTAFARANO,
GRUOSSO, TAPPARO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «500 milioni di lire» con le seguenti: «200 milioni di lire».

2.1

NAPOLI Roberto, FAUSTI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «500 milioni di lire» con le seguenti: «200 milioni di lire per ogni filiale o ufficio, fino ad un limite di 800 milioni di lire».

2.30

DUVA, MANIERI

Al comma 2, lettera a) sostituire la parola «500» con la parola «300».

2.12

RIPAMONTI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «nonchè la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni».

2.2

NAPOLI Roberto, FAUSTI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «e comunque».

2.11

RIPAMONTI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200 milioni per ogni ufficio o sede della società, fino ad un massimo di 800 milioni, presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta del valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore all'importo massimo versato a titolo di cauzione nel biennio precedente».

2.3

NAPOLI Roberto, FAUSTI

All'emendamento 2.18, sostituire le parole: «1 miliardo» con le seguenti: «2 miliardi».

2.18/1

MANZI

Al comma 2, lettera c): sostituire le parole: «500 milioni» con le parole: «1 miliardo».

2.18

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «per delitti o contravvenzioni previsti», inserire le parole: «dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, nonchè».

2.4

NAPOLI Roberto, FAUSTI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 2» inserire le seguenti: «con l'eccezione dell'oggetto sociale esclusivo».

2.14

ZANOLETTI

Al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «legge 31 gennaio 1992, n. 59», sopprimere le parole da: «e che ...» fino a: «nel suo complesso».

2.13

RIPAMONTI

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2.5

NAPOLI Roberto, FAUSTI

Art. 3.

Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «In tal caso si applica la disciplina di cui all'articolo 25, comma 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

3.5

RIPAMONTI

Al comma 3 sopprimere la lettera a).

3.13

DUVA, MANIERI

All'emendamento 3.7, sostituire le parole: «180 giorni» con le seguenti: «90 giorni».

3.7/1

MANZI

Al comma 4, sostituire le parole: «nei casi e per la durata» con le seguenti: «per un massimo di 180 giorni di effettivo lavoro, tranne che nei casi».

3.7

CORTELLONI, NOVI, MUNDI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-... In mancanza di specifiche norme contrattuali il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato per un massimo di 180 giorni di effettivo lavoro».

3.1

NAPOLI Roberto, FAUSTI

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

3.6

RIPAMONTI

All'emendamento 3.12, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«... assunzione dell'obbligo da parte dell'impresa utilizzatrice, nei casi di insolvenza della fornitrice verso il lavoratore, al pagamento diretto al lavoratore delle erogazioni economiche nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il successivo diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice».

3.12/1

MANZI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-... Il contratto fra l'impresa fornitrice e l'impresa utilizzatrice deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:

a) assunzione dell'obbligazione da parte dell'impresa fornitrice del pagamento diretto al lavoratore delle erogazioni economiche nonché del versamento dei contributi previdenziali;

b) comunicazione della impresa utilizzatrice alla impresa fornitrice dei trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonché delle eventuali differenze maturate nel corso della mensilità;

c) invio da parte della impresa fornitrice alla impresa utilizzatrice delle ricevute quitenzate del pagamento della retribuzione complessiva nonchè dei versamenti di contributi previdenziali. In assenza dell'invio di quanto detto non è applicabile il disposto del successivo articolo 6, n. 3;

d) obbligo della impresa utilizzatrice del pagamento degli oneri retributivi e previdenziali sostenuti dalla impresa fornitrice alla ricezione delle attestazioni di pagamenti di cui alla precedente lettera c).».

3.12 BATTAFARANO, GRUOSSO, TAPPARO, DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI

Art. 4.

All'emendamento 4.7, sostituire le parole: «minimo collettivo», con le seguenti: «minimo contrattuale collettivo».

4.7/1 MANZI

Al comma 2, dopo le parole: «non inferiore a quello», inserire le seguenti: «minimo collettivo».

4.7 CORTELLONI, NOVI, MUNDI

Al comma 2, dopo le parole: «non inferiore a quello», inserire le seguenti: «minimo collettivo».

4.10 DUVA, MANIERI

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

4.1 NAPOLI Roberto, FAUSTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'assegnazione alle mansioni superiori diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi».

4.4 RIPAMONTI

Al comma 5, dopo le parole: «corrisposta la differenza», aggiungere le seguenti: «dalla impresa fornitrice».

4.3

RIPAMONTI

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Il lavoratore temporaneo ha diritto di accedere ad una formazione di tipo professionale sulla base delle iniziative attuate nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici.

Tale formazione sarà fornita su due livelli:

1. Formazione ed informazione di carattere generale a cura dell'Ente bilaterale finanziata dalle aziende di lavoro temporaneo con un contributo del 2 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori temporanei.

2. Formazione specifica a cura dell'azienda di lavoro temporaneo, in giornate di formazione gratuita stabilite dalla contrattazione collettiva».

5.1

NAPOLI Roberto, FAUSTI

Al comma 1, sostituire le parole: «pari al 5 per cento» con le seguenti: «pari al 2 per cento».

5.2

NAPOLI Roberto, FAUSTI

Al comma 1, sostituire la cifra: «5» con le cifre: «2,5».

5.12

DUVA, MANIERI

Art. 6.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-... I crediti delle imprese fornitrici nei confronti delle imprese utilizzatrici sono equiparati ai crediti di lavoro».

6.1

NAPOLI Roberto, FAUSTI

Art. 7.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

7.1

NAPOLI Roberto, FAUSTI

Art. 10.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le somme delle sanzioni amministrative sono versate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

10.1

NAPOLI Roberto, FAUSTI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-... La vigilanza sull'applicazione degli obblighi prescritti dalle norme richiamate al presente articolo è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che le esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro».

10.3

RIPAMONTI

Art. 11.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, può autorizzare società, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, aventi finalità di incentivazione e promozione dell'occupazione, a svolgere attività di fornitura di lavoro temporaneo, alle stesse condizioni, di cui all'articolo 2, comma 2, previste per le aziende private».

11.1

NAPOLI ROBERTO, FAUSTI

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «che comunque dovrà essere raggiunto non oltre il termine di 6 mesi dalla convocazione».

11.3

RIPAMONTI

Art. 12.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo dopo l'alea con il seguente: «in caso di inadempienza di carattere puramente formale nella sottoscrizione del contratto a tempo determinato, e come tale riscontrata e certificata dagli organismi di vigilanza di cui all'articolo 8, il datore di lavoro può sanare l'irregolarità sottoscrivendo, presso l'Ufficio provinciale del lavoro, un nuovo contratto di lavoro».

12.15

MANZI

Al comma 2, dopo l'alea sostituire i due periodi con il seguente: «Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato per sei giorni, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto di lavoro pari al 40 per cento. Se il rapporto di lavoro continua oltre il decimo giorno il contratto si considera a tempo indeterminato fin dalla data di assunzione del lavoratore».

12.16

MANZI

Art. 13.

Al comma 1, premettere il seguente:

«0-... L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. Gli accordi sindacali possono stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno».

13.11DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO,
GRUOSSO, TAPPARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«0-... L'orario normale di lavoro della settimana lavorativa dei dipendenti da datori di lavoro privati e pubblici, a partire dal 1° gennaio 1999, non potrà eccedere le 35 ore di lavoro effettivo. Per i lavori a turno verranno stabiliti regimi di orario di durata massima non superiore alle 6 ore al giorno per 5 giorni settimanali; per le attività usuranti, faticose, pericolose e insalubri è demandata alla contrattazione collettiva la definizione di un'ulteriore riduzione dell'orario di lavoro pari ad almeno altre 3 ore settimanali».

13.19

MANZI

Al comma 1, premettere i seguenti:

«0-... La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale di tutti i lavoratori dipendenti è fissata rispettivamente in otto ore e quaranta ore, salvo diversa ed inferiore disposizione dei contratti nazionali di lavoro. In questo caso l'orario legale è quello previsto dai contratti. Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di attesa, l'orario settimanale è fissato in cinquanta ore, salvo migliore determinazione dei contratti nazionali di lavoro.

0-... Il datore di lavoro può richiedere prestazioni straordinarie in eccedenza dai limiti di orario di cui al comma 1, nei casi di particolari esigenze tecnico-produttive, che verranno tempestivamente comunicate alle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, o in difetto alle organizzazioni provinciali. I contratti definiscono il monte settimanale, mensile ed annuo degli straordinari che in ogni caso non potranno superare le due ore giornaliere, le otto ore settimanali e le duecento ore annue.

0-... Il lavoro straordinario comporta, in ogni caso, una remunerazione maggiorata rispetto a quello ordinario, come previsto nei contratti nazionali di lavoro, e comunque non inferiore al dieci per cento, nonché il versamento al fondo per la riduzione dell'orario di lavoro delle maggiorazioni contributive previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 664, oltre l'orario normale di lavoro.

0-... Per la determinazione dell'orario settimanale di lavoro è esclusa dal computo la pausa per i turnisti, come previsto dai contratti di lavoro.

0-... Possono essere stabilite dai contratti nazionali di lavoro le modalità di definizione a livello aziendale di regimi di orario e calendari di attività prevedenti il superamento dell'orario di lavoro normale, con corrispettiva riduzione di orario in altro periodo, o riposi compensativi. La flessibilità degli orari prevista dal calendario annuo e stabilita dalle parti non può, in ogni caso, eccedere le dieci ore giornaliere e le quarantotto ore settimanali, sempre con l'obbligo di recuperare in altro periodo.

0-... Allo scopo di promuovere la riduzione dell'orario di lavoro è istituito il fondo speciale per la salvaguardia e la redistribuzione del lavoro. Al fondo confluiscono le maggiorazioni previste dal comma 3, gli

eventuali risparmi di spesa realizzati in materia di prepensionamenti, mobilità lunga e cassa integrazione rispetto alle previsioni, inoltre stanziamenti annualmente previsti dalle leggi annuali di bilancio.

0-... Il fondo di cui al comma 6 è gestito da un Comitato interministeriale, nei confronti del quale un organo paritetico tra le parti svolgerà compiti di indirizzo e vigilanza. La materia sarà regolata con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni, sentite le Commissioni parlamentari. Il fondo interverrà per un periodo massimo di quattro anni a sostegno di accordi tra le parti, al fine di favorire la scelta di riduzione dell'orario a partire, nell'ordine, dalle zone degli obiettivi 1 e 2. Gli accordi debbono avere forma scritta ed essere realizzati presso le sedi periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

0-... La disciplina di cui ai commi da 2 a 7 compreso, è dettata in attesa di un riordino organico dell'intera materia, che dovrà essere effettuato tenendo conto anche del rapporto tra i tempi di lavoro ed i tempi di vita».

13.21

PELELLA, GRUOSSO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Allo scopo di favorire processi concordati di riduzione dell'orario di lavoro» con le parole: «Allo scopo di favorire il ricorso a forme di orario ridotto, anche attraverso processi concordati di riduzione dell'orario di lavoro».

13.28

MONTAGNINO, LO CURZIO, VERALDI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «processi concordati di riduzione dell'orario di lavoro» con le parole: «la progressiva riduzione dell'orario settimanale di lavoro a 35 ore».

13.16

MANZI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «novanta» con la parola: «sessanta».

13.22

PELELLA, GRUOSSO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della presente legge» inserire le seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti».

13.23

PELELLA, GRUOSSO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sono stabilite misure di riduzione» sopprimere le parole: «o rimodulazione»; nel secondo periodo, sostituire le parole: «alla rimodulazione delle aliquote contributive per» con la parola: «alle».

13.15

DUVA, MANIERI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «possono essere attuate per periodi non superiori a due anni e» con le parole: «verranno attuate».

13.17

MANZI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «due anni» con le parole: «tre anni».

13.27

MONTAGNINO, VERALDI, LO CURZIO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «fino a quaranta ore settimanali» aggiungere le parole: «prevedendo aumenti dell'aliquota contributiva per la fascia oraria oltre le trentasei ore settimanali».

13.18

MANZI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «ove gli accordi collettivi applicati nell'azienda prevedano oscillazioni dell'orario di lavoro» con le parole: «anche con riferimento ai casi di lavoro a tempo parziale verticale».

13.26

MONTAGNINO, LO CURZIO, VERALDI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli incentivi alla riduzione di orario e per quelli alla rimodulazione di orario e al lavoro a tempo parziale sono previsti fondi diversi e sono tenute contabilità separate. I dati relativi sono comunicati semestralmente alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

13.12DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO,
GRUOSSO, TAPPARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... Le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale eventualmente stabilite nei contratti collettivi o aziendali di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, possono mutare in relazione alle esigenze aziendali».

13.10 CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Sopprimere il comma 2.

13.8 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere: «incluse le regioni Abruzzo e Lazio».

13.9 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «due anni» con le parole: «tre anni».

13.13 TAPPARO, DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«...» contratti di lavoro a tempo parziale stipulati per l'impiego di lavoratori nei settori della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali».

13.6 RIPAMONTI

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«...» contratti di lavoro a tempo parziale stipulati da imprese che abbiano provveduto ad attuare interventi volti al risparmio energetico e all'uso di energie alternative ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10».

13.7 RIPAMONTI

Al comma 4, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».

13.5 RIPAMONTI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «e ne riferisce al Parlamento».

13.24

PELELLA, GRUOSSO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-... Ai lavoratori-soci delle Cooperative di produzione e lavoro si intendono applicabili, con le stesse modalità, le norme vigenti in materia di lavoro a tempo parziale di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono fatti, comunque salvi, i contributi previdenziali e assistenziali già versati nei periodi pregressi».

13.25

VIVIANI, MONTAGNINO, VERALDI, LO CURZIO, BEDIN

Sopprimere il comma 6.

13.10

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 15 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è abrogato».

13.2

FILOGRANA, MUNDI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-... A decorrere dal 1° gennaio 1997 i contributi agricoli unificati dovuti dai datori di lavoro agricolo per i propri operai a tempo determinato sono calcolati sulla retribuzione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389».

13.1

FILOGRANA, MUNDI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-... Il datore di lavoro può assumere un lavoratore agricolo con garanzia di un periodo di occupazione non continuativo ma predeterminato nell'anno, secondo le esigenze delle attività agricole anche stagionali».

13.3

FILOGRANA, MUNDI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-... Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:

“2. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni ed il numero complessivo di ore lavorative concordate su base annuale, ovvero mensile, ovvero settimanale. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente Ispettorato provinciale del lavoro. La distribuzione temporale dell'orario di lavoro all'interno della settimana o del mese o dell'anno deve essere concordata fra datore di lavoro e lavoratore con l'anticipo e secondo le modalità determinate dalla contrattazione collettiva concordata fra le Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative”».

13.4

MUNDI, FILOGRANA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-... È istituito di legge la tredicesima mensilità come disciplinata dal settore dell'industria dall'accordo interconfederale del 20 ottobre 1946, reso efficace *erga omnes* dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1960, n. 1146, e le ferie disciplinate dalla convenzione OIL del 10 aprile 1981, articolo 7, n. 157, che comprendono nella relativa retribuzione i compensi compresi quelli in natura».

13.20

MANZI, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-...

1. La previsione del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 4, comma 21, secondo periodo, del decreto-legge n. 510, convertito in legge dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così come modificato dall'articolo 9, comma 25, lettera *h*), e dall'articolo 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere ulteriormente prorogata a favore dei lavoratori per i quali sia già intervenuto provvedimento di riconoscimento del trattamento di integrazione salariale. La durata di tale proroga non può in ogni caso superare i 12 mesi».

13.0.1

PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, NIEDDU, BATTAFARANO, PILONI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-...»

(Occupazione nel settore della ricerca)

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una quota, da determinarsi annualmente, delle risorse finanziarie disponibili, di competenza della medesima amministrazione e a valere sulle disposizioni di cui alle leggi: 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni; 1° marzo 1986, n. 64; 5 agosto 1988, n. 346; 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415; 22 novembre 1994, n. 644, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547; 29 marzo 1995, n. 95, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26; 7 aprile 1995, n. 104, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32; 8 agosto 1996, n. 421, di conversione del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321; 20 dicembre 1996, n. 641, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, può essere assegnata prioritariamente, per l'erogazione, a piccole e medie imprese ai sensi del comma 6 e ai soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di contributi finalizzati all'avviamento di titolari di diploma universitario, di laureati e di dottori di ricerca ad attività di ricerca, con la stipula di contratti a termine di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata.

2. In deroga alla normativa concernente il personale degli enti pubblici di ricerca e in attesa del riordino generale del settore, è consentito agli enti medesimi, in via sperimentale, nell'ambito di attività per il trasferimento tecnologico, di assegnare in distacco temporaneo ricercatori e tecnici di ricerca di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, presso piccole e medie imprese di cui al comma 6, nonché presso i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del rapporto di lavoro con l'ente assegnante, con l'annesso trattamento economico e contributivo. È disposta su richiesta dell'impresa o del soggetto di cui al comma 2, previo assenso dell'interessato e per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla base di intese tra le parti, che regolano le funzioni, nonché le modalità di inserimento dei lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il soggetto assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un compenso, a titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento corrisposto dall'ente assegnante, ai ricercatori e tecnici di ricerca distaccati.

4. Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle medesime risorse di cui alla predetta disposizione, nonché, per l'anno 1998, a valere su quelle di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere altresì concesse agli enti pubblici di ricerca, i quali procedano alle assegnazioni in distacco temporaneo di cui al comma 2, eventuali inte-

grazioni dei contributi ordinari finalizzate alla copertura, nella misura determinata dai medesimi decreti, degli oneri derivanti dall'assunzione, in sostituzione del personale distaccato, di titolari di diploma universitario, di laureati o di dottori di ricerca con contratto a termine di lavoro subordinato anche a tempo parziale, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, per attività di ricerca.

5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le procedure di presentazione e di selezione delle richieste di contributo e di integrazione, gli importi massimi del contributo e dell'integrazione per ogni soggetto beneficiario, anche in relazione alle aree territoriali interessate nel rispetto delle finalità stabilite dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e alla possibilità di cofinanziamento comunitario, la differenziazione del contributo e dell'integrazione in relazione al livello di qualificazione del personale da assumere, l'eventuale ulteriore disciplina del distacco temporaneo, nonché apposite modalità di monitoraggio e di verifica.

6. Per piccole e medie imprese ai sensi del presente articolo devono intendersi quelle di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 1° giugno 1993 relativo all'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese e dei limiti di intervento previsti dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317».

13.0.2

IL GOVERNO

Art. 14.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «e successive modificazioni», aggiungere le parole: «incluse le regioni Abruzzo e Lazio».

14.2

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «allo scadere del venticattresimo mese».

14.3

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «lettera a)».

14.7

MANZI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «di cui al comma 3 e quelle».

14.5

DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO,
GRUOSSO, TAPPARO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «le disposizioni di cui al comma 3 con le seguenti: «gli sgravi contributivi previsti per i contratti di formazione lavoro».

14.9

MANZI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «le disposizioni di cui al comma 3 e quelle» con le seguenti: «il trattamento economico e normativo in godimento all'atto della trasformazione e le disposizioni».

14.4

MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «le disposizioni di cui al comma 3 e quelle» con le seguenti: «il trattamento economico e normativo in godimento all'atto della trasformazione e le disposizioni».

14.10

BEDIN, MONTAGNINO

Al comma 1, lettera b), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente norma le attività industriali di cui all'allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, recante attuazione della Direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183».

14.1

RIPAMONTI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-...) al comma 1 le parole: “tra sedici e trentadue” sono sostituite dalle seguenti: “tra ventidue e trentadue”;

b-...) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il contratto di formazione e lavoro è definito secondo le seguenti tipologie:

a) contratto di formazione e lavoro mirato alla acquisizione di professionalità intermedie;

b) contratto di formazione e lavoro mirato all'acquisizione di professionalità elevate”;

«b-...) sostituire il comma 4 con il seguente:

“4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i 24 mesi”;

b-...) al comma 5 sostituire la frase: “i contratti di cui alla lettera *a)* numeri 1) e 2) con la seguente: “i contratti di cui al comma 2”; sopprimere il secondo periodo del comma 2;

«*b-...)* al comma 6 eliminare l’espressione di cui al comma *a)* “e sopprimere il secondo periodo del comma 6”;

«*b-...)* al comma 9 eliminare le parole: “lettera *a)*”».

14.8

MANZI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera:

«*b-...)* nei territori con un tasso di disoccupazione, rilevato dall’ISTAT, superiore al doppio del tasso medio di disoccupazione del Paese, la durata dei contratti di formazione e lavoro può essere elevata a cinque anni, con l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e quelle di cui al primo periodo del presente comma, anche per gli ultimi tre anni».

14.12

MONTAGNINO, BEDIN, LO CURZIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-... I contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere, per i portatori di *handicap*, deroghe ai limiti di età e di durata in presenza di progetti di inserimento mirato».

14.11

MONTAGNINO, BERARDI, LO CURZIO

Art. 15.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«1. Possono essere assunti limitatamente ai settori di attività industriale, con contratto di apprendistato, giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 22, in uscita dal sistema scolastico dell’obbligo o con titolo di studio inadeguato ad un inserimento nel mercato del lavoro. Il limite dei 22 anni è elevato a 24 nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento CEE 2081/93, del Consiglio, del 20 luglio 1993 e successive modifiche».

15.12

MANZI

Al comma 1, sostituire le parole: «i giovani di età non inferiore a sedici anni» con le seguenti: «i giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico».

15.5

CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Al comma 1 sostituire le parole: «i giovani di età non inferiore a 16 anni» con le seguenti: «i giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico».

15.13

BEDIN, MONTAGNINO

Al comma 1 dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere le parole: «incluse le Regioni Abruzzo e Lazio».

15.1

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1 sopprimere le parole «e superiore a quattro anni».

15.2

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-... I contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere, per i portatori di handicap, deroghe ai limiti d'età e di durata in presenza di progetti di inserimento mirato».

15.14

MONTAGNINO, VERALDI, LO CURZIO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «alla condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro» con le parole: «alla condizione che gli apprendisti siano autorizzati a partecipare alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la cui organizzazione e gestione è a carico delle istituzioni formative statali e regionali, le quali possono altresì stipulare convenzioni con organismi privati anche di tipo aziendale».

15.3

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «alla condizione» fino alla fine del periodo con le altre: «alla condizione che gli apprendisti siano autorizzati a partecipare alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la cui organizzazione e gestione è a carico delle istituzioni formative statali e regionali, le quali possono altresì stipulare convenzione con organismi privati anche di tipo aziendale».

15.6 CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

15.8 CORTELLONI, NOVI, MUNDI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale» inserire le seguenti: «, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

15.9 BATTAFARANO, DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, GRUOSSO, TAPPARO

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «sono determinati entità, modalità e termini di concessione di tali benefici nei limiti» con le parole: «al fine della realizzazione da parte degli enti pubblici o privati delle iniziative di formazione di cui al comma 2 sono determinate entità, modalità e termini di concessione di tali benefici nei limiti».

15.7 CORTELLONI, FILOGRANA, MUNDI, NOVI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso decreto saranno determinate le modalità per l'eventuale applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma anche ai titolari di imprese artigiane di modeste dimensioni, qualora svolgano personalmente attività di tutor».

15.11 TAPPARO, DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «Il Governo» fino a «contenuti formativi» con le parole: «Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi».

15.4 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dovrà altresì essere definito, col provvedimento, un sistema organico di controlli sulla effettività dell'addestramento e sul reale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate».

15.10 PELELLA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, TAPPARO, DE LUCA Michele

Art. 16.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «anche attraverso l'integrazione» fino a: «con il sistema scolastico» con le parole: «anche attraverso la più stretta integrazione del sistema di formazione professionale con il mondo del lavoro».

16.14 BERGONZI, MANZI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «valorizzazione della formazione professionale» inserire le parole: «, come logico prolungamento dell'obbligo scolastico,».

16.16 BERGONZI, MANZI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «al fine di» con le parole: «quale strumento per».

16.12 MANZI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «rispettive specifiche esigenze» aggiungere le seguenti: «nel rispetto degli indirizzi di programmazione regionale così come definiti nei piani annuali e poliennali di attuazione di ciascuna regione».

16.11 MANZI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) previsione all'interno dei diversi interventi formativi di momenti generalizzati di stages in grado di realizzare un più stretto raccordo tra formazione e lavoro».

16.13 MANZI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «il momento dell'orientamento», inserire le seguenti: «a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.».

16.1

RIPAMONTI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

16.2

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

16.10

MANZI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «anche in affidamento...» fino alla fine del periodo con le seguenti: «da parte delle Regioni e/o delle Province, anche in convenzione con enti privati aventi i requisiti di legge;».

16.17

BERGONZI, MANZI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «destinazione progressiva delle risorse» con le seguenti: «destinazione integrale, entro il 1999, delle risorse».

16.4a

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «destinazione progressiva delle» con le seguenti: «destinazione integrale, entro il 1999, delle».

16.7

CORTELLONI, NOVI, MUNDI

Al comma 1, lettera d) sopprimere l'ultimo periodo.

16.3

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «di cui alla presente lettera confluiranno;...» inserire le parole: «con un impegno di un terzo dell'intera disponibilità di risorse per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999».

16.4b

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «le risorse di cui alla presente legge confluiranno», inserire le parole: «con un impegno di un terzo dell'intera disponibilità per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999».

16.8

CORTELLONI, NOVI, MUNDI

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «aventi configurazione giuridica di tipo privatistico».

16.18

BERGONZI, MANZI

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «con partecipazione delle parti sociali», aggiungere le parole: «i fondi possono essere erogati, con riferimento a parametri prefissati e con modalità di erogazione semplificata e/o automatica, anche a concorso delle spese di formazione già sostenute».

16.9

CORTELLONI, FILOGRANA, MUNDI, NOVI

Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, il periodo: «i fondi possono erogare contributi, con riferimento a parametri prefissati e con modalità di erogazione semplificata e/o automatica, anche a concorso delle spese di formazione già sostenute».

16.4c

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «contestualmente dovranno essere definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione».

16.20

MONTAGNINO, VERALDI

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) adozione di misure idonee a favorire, sulla base di appositi piani predisposti dalle regioni, la ristrutturazione degli enti di formazione e la loro progressiva trasformazione in centri polivalenti di formazione, al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi».

16.15

MANZI

Al comma 1 lettera f) sopprimere le parole: «nonchè la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione di centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi».

16.5

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1 lettera f) sostituire le parole: «agenzie formative» con le parole: «centri polivalenti di formazione professionale».

16.19

BERGONZI, MANZI

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

16.6

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.2a

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Sopprimere l'articolo.

17.3a

CORTELLONI, NOVI, MUNDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (*Tirocini formativi e di orientamento*). – 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promosse iniziative di tirocinio pratico e di esperienza a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono progettate ed attuate, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, da:

a) università;

b) provveditorati agli studi;

c) istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;

- d) centri pubblici e privati di formazione e/o orientamento;
- e) agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- f) comunità terapeutiche e cooperative sociali;
- g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.

3. Gli organismi di cui al comma 2 avviano i soggetti di cui al comma 1 presso datori di lavoro pubblici e privati, dandone preventiva comunicazione all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente nonchè alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti ad essi avviati ai sensi del presente comma non costituiscono rapporti di lavoro.

4. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile. Essi garantiscono la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività.

5. I tirocini pratici di esperienza, qualora effettuati nell'ambito di attività di formazione professionale, sono disciplinati dall'articolo 15 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla normativa regionale. Qualora la normativa regionale non indichi limiti di durata, ai predetti tirocini si applicano i limiti indicati al comma 6, lettera b).

6. I tirocini di cui al comma 1 sono attuati nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione. Essi possono valere come crediti formativi da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro. Essi sono realizzati entro i limiti e con le modalità di seguito indicate:

a) per gli utenti in formazione scolastica, compresi gli utenti che hanno concluso i relativi studi da non più di sei mesi, hanno durata non superiore a tre mesi e vengono promossi dalle strutture scolastiche, formative e/o di orientamento;

b) per gli utenti in attesa di occupazione ovvero inoccupati, disoccupati, in mobilità, hanno durata non superiore a quattro mesi, sono svolti in specifico ruolo o ambito lavorativo e vengono promossi dalle strutture di cui al comma 2, lettere d), e) ed f);

c) per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano i corsi per diplomi universitari, hanno durata non superiore a dodici mesi e vengono promossi dalle università; per coloro che hanno concluso i predetti studi da non più di dodici mesi, fatta esclusione per quelli impiegati nel servizio militare o in quello civile, i tirocini hanno durata non superiore a dodici mesi e vengono promossi all'università e dai centri di orientamento;

d) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione hanno durata non superiore a sei mesi;

e) per gli allievi dei corsi post laurea hanno durata non superiore a sei mesi e vengono promossi dalle strutture di cui al comma 2, punto a) e d).

7. I limiti temporali di cui al comma 6 sono incrementati sino al doppio nel caso di tirocini di cui beneficino i soggetti portatori di handicap. La commissione regionale per l'impiego può disporre che, per specifici progetti relativi ai predetti lavoratori, la durata del tirocinio sia incrementata sino ad un massimo di ventiquattro mesi. I soggetti portatori di handicap che svolgono il tirocinio sono computabili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo occupazionale previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, quando il tirocinio è svolto in attuazione di programmi di assunzione previsti da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

8. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui al comma 2 e i datori di lavoro, pubblici e privati. Esse sono:

a) fare esplicito riferimento ad un progetto formativo e/o di orientamento che va allegato alla convenzione;

b) indicare il nominativo del tutor aziendale e di quello incaricato dall'ente promotore di monitorare il tirocinio;

c) indicare il periodo di svolgimento e la durata del tirocinio;

d) indicare gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui al comma 4.

9. Le disposizioni del presente articolo, comprese quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze di tirocinio in Italia, anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonchè ai cittadini con la regolamentazione degli stessi, nonchè ai cittadini extracomunitari secondo criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.

10. Sono abrogati i commi 14, 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

11. Nei limiti e secondo le modalità determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, gli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dal presente articolo a favore di giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse del Centro e del Nord possono essere ammessi al rimborso totale o parziale, ivi compresi, nel caso in cui i predetti progetti lo prevedano, quelli relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo per l'occupazione.

12. Per la partecipazione al tirocinio, gli studenti lavoratori hanno diritto ad usufruire di una sospensione del rapporto di lavoro, nei termini e con le modalità previste dalla contrattazione collettiva. La sostituzione del lavoratore giustifica l'assunzione con contratto di lavoro a termine».

17.2

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. – Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promosse iniziative di tirocinio pratico e di esperienza a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono progettate ed attuate, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, da:

- a) università;
- b) provveditorati agli studi;
- c) istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- d) centri pubblici e privati di formazione e/o orientamento;
- e) agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- f) comunità terapeutiche e cooperative sociali;
- g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.

3. Gli organismi di cui al comma 2 avviano i soggetti di cui al comma 1 presso datori di lavoro pubblici e privati, dandone preventiva comunicazione all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente nonchè alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti ad essi avviati ai sensi del presente comma non costituiscono rapporti di lavoro.

4. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile. Essi garantiscono la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività.

5. I tirocini pratici di esperienza, qualora effettuati nell'ambito di attività di formazione professionale, sono disciplinati dall'articolo 15 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla normativa regionale. Qualora la normativa regionale non indichi limiti di durata, ai predetti tirocini si applicano i limiti indicati al comma 6, lettera b).

6. I tirocini di cui al comma 1 sono attuati nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione. Essi possono valere come crediti formativi da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro. Essi sono realizzati entro i limiti e con le modalità di seguito indicate:

a) per gli utenti in formazione scolastica, compresi gli utenti che hanno concluso i relativi studi da non più di sei mesi, hanno durata non superiore a tre mesi e vengono promossi dalle strutture scolastiche, formative e/o di orientamento;

b) per gli utenti in attesa di occupazione ovvero inoccupati, disoccupati, in mobilità, hanno durata non superiore a quattro mesi, sono svolti in specifico ruolo o ambito lavorativo e vengono promossi dalle strutture di cui al comma 2, lettere d), e) ed f);

c) per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano i corsi per diplomi universitari, hanno durata non superiore a dodici mesi e vengono promossi dalle università; per coloro che hanno concluso i predetti studi da non più di dodici mesi, fatta esclusione per quelli impiegati nel servizio militare o in quello civile, i tirocini hanno durata non superiore a dodici mesi e vengono promossi all'università e dai centri di orientamento;

d) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione hanno durata non superiore a sei mesi;

e) per gli allievi dei corsi post laurea hanno durata non superiore a sei mesi e vengono promossi dalle strutture di cui al comma 2, punto a) e d).

7. I limiti temporali di cui al comma 6 sono incrementati sino al doppio nel caso di tirocini di cui beneficino i soggetti portatori di handicap. La commissione regionale per l'impiego può disporre che, per specifici progetti relativi ai predetti lavoratori, la durata del tirocinio sia incrementata sino ad un massimo di ventiquattro mesi. I soggetti portatori di handicap che svolgono il tirocinio sono computabili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo occupazionale previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, quando il tirocinio è svolto in attuazione di programmi di assunzione previsti da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

8. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui al comma 2 e i datori di lavoro, pubblici e privati. Esse devono:

a) fare esplicito riferimento ad un progetto formativo e/o di orientamento che va allegato alla convenzione;

b) indicare il nominativo del tutor aziendale e di quello incaricato dall'ente promotore di monitorare il tirocinio;

c) indicare il periodo di svolgimento e la durata del tirocinio;

d) indicare gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui al comma 4.

9. Le disposizioni del presente articolo, comprese quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze di tirocinio in Italia, anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.

10. Sono abrogati i commi 14, 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

11. Nei limiti e secondo le modalità determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, gli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dal presente articolo a favore di giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse del Centro e del Nord possono essere ammessi al rimborso totale o parziale, ivi compresi, nel caso in cui i predetti progetti lo prevedano, quelli relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo per l'occupazione.

12. Per la partecipazione al tirocinio, gli studenti lavoratori hanno diritto ad usufruire di una sospensione del rapporto di lavoro, nei termini e con le modalità previste dalla contrattazione collettiva. La sostituzione del lavoratore giustifica l'assunzione con contratto di lavoro a termine».

17.3

CORTELLONI, NOVI, MUNDI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400» inserire le seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

17.1

RIPAMONTI

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «emanate» inserire le seguenti: «entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

17.4

GRUOSSO, DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO, TAPPARO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «comunità terapeutiche e cooperative sociali» con le seguenti: «enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali.».

17.9

MONTAGNINO, BEDIN, LO CURZIO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «a livello nazionale» con le seguenti: «a livello locale».

17.5

BERGONZI, MANZI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «trentasei mesi».

17.6

BERGONZI, MANZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«...) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge n. 482 del 1968».

17.7

MONTAGNINO, BEDIN, LO CURZIO, BONATESTA, FILOGRANA,
MUNDI, ZANOLETTI

All'emendamento 17.0.1, al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«10-bis) tutela degli assetti idrogeologici;
10-ter) bonifiche dal rischio dell'amianto;
10-quater) aree protette, parchi naturali».

17.0.1/1

RIPAMONTI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Per provvedere alla revisione della disciplina sui lavori socialmente utili prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il governo è delegato ad emanare entro i termini di cui al suddetto comma 1 un provvedimento che dovrà essere informato ai seguenti criteri:

a) individuazione dei prevalenti settori ai quali rivolgere progetti di lavori socialmente utili con particolare riguardo:

1) ai servizi alla persona: soprattutto con riguardo all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani, alla riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, ai portatori di handicap e ad interventi mirati nei confronti delle devianze sociali;

2) alla valorizzazione del patrimonio culturale;

3) alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del territorio;

- 4) alla raccolta differenziata, alla gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani;
- 5) alla manutenzione del verde pubblico;
- 6) alla tutela della salute nei luoghi pubblici e di lavoro;
- 7) al miglioramento della rete idrica;
- 8) all'adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti;
- 9) alle operazioni di bonifica di aree industriali dismesse;
- 10) al recupero e risanamento dei centri urbani;
- b) condizioni di accesso ai lavori socialmente utili con ciò intendendosi le categorie di lavoratori nonchè soggetti inoccupati da utilizzare in progetti di lavori socialmente utili;
- c) criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori dei piani di lavori socialmente utili;
- d) trattamento economico e durata dell'impiego in lavori socialmente utili;
- e) individuazione di criteri di armonizzazione dei trattamenti previdenziali tra le diverse figure impegnate in progetti di lavori socialmente utili;
- f) armonizzazione della disciplina in materia di formazione di società miste operanti nel settore dei lavori socialmente utili e di durata temporale di regime di appalti o convenzioni protette in materia di svolgimento di lavori socialmente utili, da parte delle stesse;
- g) individuazione di forme di incentivazione da erogare alle società miste di cui alla lettera g) successivamente alla conclusione dei periodi di attività svolte dalle stesse in regime di appalti o convenzioni protette.

2. Tale provvedimento prevederà altresì la istituzione, a livello centrale, di una apposita struttura di coordinamento e di promozione di iniziative in materia di lavori socialmente utili senza oneri aggiuntivi per il bilancio del Ministero del lavoro.

3. Lo schema di decreto legislativo dovrà essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari al fine della espressione di parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione».

17.0.1 PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, NIEDDU, BATTAFARANO, PILONI, DUVA

Art. 18.

Sopprimere l'articolo.

18.3

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, sostituire le parole: «26 miliardi» con le seguenti: «50 miliardi».

18.2

MULAS, BONATESTA

All'emendamento 18.2a, sostituire le parole: «10 miliardi» con le seguenti: «5 miliardi».

18.2a/1

MULAS, BONATESTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-... Della somma indicata nel comma 1, un ammontare non inferiore a 10 miliardi è destinata ai Beni Culturali della regione Sardegna, in particolare al recupero culturale ed antropologico dei Nuraghi».

18.2a

MULAS, BONATESTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-... Al fine dello sviluppoo dei lavori socialmente utili, nell'ambito dei progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere prioritariamente finanziati ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, i progetti rivolti ai seguenti settori di intervento:

- a) bonifiche di aree industriali dismesse;
- b) tutela degli assetti idrogeologici;
- c) risanamento ambientale;
- d) bonifiche dal rischio dell'amianto;
- e) aree protette, parchi naturali».

18.1

RIPAMONTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-... A decorrere dall'anno 1998 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito apposito capitolo di bilancio per il finanziamento dei lavori socialmente utili di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, nonchè dei lavori di pubblica utilità. Le Amministrazioni dello Stato sono parimenti autorizzate ad istituire un apposito capitolo di bilancio relativo alle spese occorrenti alla realizzazione dei progetti di lavori socialmente utili».

18.4

PELELLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-... In attesa della revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il sussidio, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, è concesso per un massimo di ventiquattro mesi nei confronti dei lavoratori che hanno già utilizzato il trattamento straordinario di integrazione salariale e l'indennità di mobilità e per un massimo di dodici mesi nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5, lettera a) della legge 23 luglio 1991, n. 223 che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità. Qualora i progetti a cui sono adibiti i predetti lavoratori siano finalizzati alla costituzione di una società mista, così come previsto dall'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, il sussidio può essere prorogato per ulteriori sei mesi».

18.5

PELELLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-... All'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 21, primo periodo, dopo le parole “dalla legge 29 marzo 1995, n. 95”, sono aggiunte le seguenti “anche con capitale sociale non inferiore a 500 milioni di lire”».

18.6

PELELLA

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 4 MARZO 1997

67^a Seduta

Presidenza del Presidente

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,15

SULLA PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE IGIENE E SANITÀ ALLA SECONDA CONFERENZA NAZIONALE SUI PROBLEMI DERIVANTI DALLA DIFFUSIONE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E SULL'ALCOOLDIPENDENZA (A007 000, C12^a, 0028^o)

Su proposta del presidente CARELLA, la Commissione delibera all'unanimità di chiedere al Presidente del Senato di autorizzare una delegazione della Commissione stessa, composta da un rappresentante di ciascun Gruppo parlamentare, a partecipare, in rappresentanza del Senato, alla seconda Conferenza nazionale sui problemi derivanti dalla diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e sull'alcooldipendenza che si terrà a Napoli nei giorni 13, 14 e 15 marzo 1997.

IN SEDE REFERENTE

(1329) DI ORIO e DANIELE GALDI. - *Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali*

(1981) MARTELLI ed altri. - *Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1329 e congiunzione con il disegno di legge n. 1981 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1981 e congiunzione con il disegno di legge n. 1329 e rinvio)

La senatrice BERNASCONI riferisce alla Commissione sul disegno di legge n. 1981, osservando come esso si proponga una revisione del

ruolo della Commissione unica del farmaco e la costituzione di un Osservatorio permanente dei prezzi dei farmaci.

In particolare, per quanto riguarda la composizione ed il ruolo della Commissione unica del farmaco, il disegno di legge tende a valorizzarne il carattere essenzialmente di organo tecnico-scientifico. Essa dovrebbe avere, quindi, una funzione di supervisione della qualità dei farmaci in commercio e di quelli di nuova elaborazione, attraverso la formazione del prontuario terapeutico dei principi attivi di comprovata efficacia terapeutica e di sicurezza, ed attraverso l'espressione del parere, obbligatorio ai fini del loro mantenimento in commercio, sul valore terapeutico e sul rapporto beneficio-rischio dei farmaci già in commercio e, infine, mediante l'espressione del parere obbligatorio sulla validità scientifica della documentazione allegata ai fini della concessione dell'autorizzazione ad immettere in commercio nuovi farmaci.

Per quanto concerne l'Osservatorio, questo è costituito presso il Comitato interministeriale della programmazione economica e si configura come un organo di consulenza al Governo per il mantenimento della spesa farmaceutica nei limiti indicati dalla legge finanziaria e per il mantenimento del rapporto al prezzo medio europeo dei farmaci.

La relatrice, nel ribadire che l'esame dei disegni di legge in materia di enti per il controllo sui medicinali dovrà costituire l'occasione per un complessivo riordino del settore farmaceutico, propone che l'esame dei disegni di legge nn. 1981 e 1329 prosegua congiuntamente.

La Commissione concorda.

Si apre la discussione generale.

Il senatore LAVAGNINI rileva in primo luogo la necessità di elaborare strumenti normativi che consentano una politica del farmaco più razionale di quella perseguita negli ultimi anni, che ha avuto come suoi elementi qualificanti la classificazione dei farmaci da parte della Commissione unica e il criterio del prezzo di riferimento; tale politica, se in un primo momento ha reso possibile ridurre la spesa farmaceutica che era enormemente cresciuta nel quinquennio precedente per i ben noti fenomeni distorsivi, ha poi determinato un progressivo aumento del costo complessivo nel settore, con un incremento nel 1996 rispetto all'anno precedente di circa l'11 per cento – ben superiore alla media europea di incremento dello stesso anno, valutabile fra il 5 ed il 6 per cento – nonostante le decisioni adottate con la manovra dello scorso mese di giugno.

L'impossibilità di mantenere la spesa farmaceutica entro i limiti fissati dalla legge finanziaria ha determinato, in assenza di idonei strumenti di controllo dei meccanismi di spesa, un susseguirsi di interventi di ripiano di fine anno che costituiscono una sorta di rimborso a piè di lista, attuato oltretutto a scapito delle regioni.

È pertanto necessario che queste ultime siano coinvolte nel processo di riforma del settore farmaceutico, aumentando la loro responsabilità sul controllo delle dinamiche di spesa e lasciando allo Stato il compito

di coordinare la politica farmaceutica italiana con quella europea e di esercitare la vigilanza tecnico-scientifica.

In tale prospettiva il Gruppo Popolare parteciperà al processo di riforma avviato dalla Commissione con una propria proposta ispirata alla filosofia di un decentramento effettivo e completo della sanità.

Il senatore DI ORIO ritiene che la decisione dell'Ufficio di Presidenza di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione i provvedimenti in materia di politica del farmaco dimostri come sia ormai maturata in tutti i Gruppi politici la convinzione dell'impossibilità di continuare a governare la politica farmaceutica con interventi estemporanei, quali i ripiani degli sfondamenti del tetto di spesa fissato dalle varie finanziarie, che inseguono la realtà contingente della produzione e della distribuzione del farmaco piuttosto che programmarne l'ordinato sviluppo.

Bisogna riconoscere che in passato l'azione del Parlamento in questa materia è stata fortemente condizionata dall'attività di *lobbying* svolta dall'industria farmaceutica. Chi ha partecipato ai lavori della Commissione di inchiesta sulle strutture sanitarie costituita nella passata legislatura, ricorda come in quell'occasione la Commissione unica del farmaco e il professor Garattini fossero stati oggetto di violenti attacchi, ai limiti della correttezza, da parte di esponenti del mondo dell'industria farmaceutica.

Sembra ora giunta l'occasione di realizzare una riforma organica di questo settore, che abbia in primo luogo la finalità di determinare meccanismi trasparenti di gestione del mercato farmaceutico che, come è noto, presenta caratteristiche peculiari che lo differenziano in maniera molto significativa dal mercato classico, dal momento che tra il produttore e il consumatore destinatario del farmaco si introducono altri attori, quali il medico e il servizio sanitario pubblico, sconosciuti in altri settori dell'economia.

Il senatore Di Orio concorda con quanto affermato dal senatore Lavagnini circa la necessità di una maggiore responsabilizzazione delle regioni cui non possono essere fatti pagare sfondamenti della spesa farmaceutica che non hanno il potere di controllare, ma sottolinea la necessità di un momento forte e credibile di coordinamento a livello centrale.

Egli condivide infine l'esigenza da più parti richiamata che la Commissione, nell'elaborare la nuova normativa, svolga il più ampio confronto con tutti i soggetti sociali, scientifici ed economici interessati; tale confronto però non dovrà mai far venire meno l'autonomia del Parlamento che, egli si augura, non si lascerà condizionare da potentati economici come è purtroppo avvenuto in passato.

Il senatore TOMASSINI condivide l'apprezzamento per la decisione di porre all'ordine del giorno della Commissione la riorganizzazione della politica del farmaco, che deve essere diretta a ricondurre a un disegno razionale la vigilanza sulla produzione e il governo della spesa.

Fin dallo scorso mese di giugno, in occasione della manovra economica del Governo, egli aveva avuto modo di rilevare la perdurante

sottostima della spesa farmaceutica, che è stata poi puntualmente confermata rendendo necessari interventi di ripiano sostanzialmente a piè di lista.

Le ragioni della difficoltà di porre sotto controllo la spesa farmaceutica sono molteplici; se possono essere infatti condivise in una certa misura le osservazioni spesso riproposte da esponenti della maggioranza circa il perdurare di comportamenti distorti da parte di esponenti dell'industria e della classe medica, non si può negare che molte recenti iniziative del Governo, come quella di vietare la prescrizione di anoressizzanti e anabolizzanti ai medici non specialisti, vadano in una direzione contraria a quella del controllo della spesa farmaceutica, i cui diretti responsabili dovrebbero essere i medici di famiglia.

Il Governo peraltro ha dimostrato finora una preoccupante incapacità di prevedere e valutare l'impatto dei progressi della ricerca scientifica sull'andamento della spesa farmaceutica; per mesi, infatti, l'Esecutivo è stato sordo alla necessità di affrontare il problema delle nuove terapie per l'AIDS, il cui costo è valutabile in non meno di 300 miliardi all'anno.

Allo stesso modo, va rilevato che sono finora rimaste lettera morta le raccomandazioni che non solo le opposizioni, ma anche la maggioranza hanno rivolto al Governo, ad esempio in materia di confezionamento ottimale dei farmaci, in occasione degli ultimi interventi di ripiano della spesa farmaceutica.

Il senatore Tomassini conclude auspicando che la nuova disciplina sappia individuare momenti efficienti di confronto tra lo Stato e l'industria farmaceutica, anche al fine di salvaguardare le potenzialità di innovazione scientifica dell'industria farmaceutica nazionale.

Il senatore DE ANNA sottolinea la necessità di individuare strumenti di intervento strutturale sulla spesa farmaceutica.

In questo senso egli fa presente come siano ormai impraticabili ulteriori tagli delle prestazioni assicurate dal servizio sanitario e ritiene che l'unica strada per contenere la spesa farmaceutica sia quella di applicare anche in questo campo, al fine di definire il limite massimo dei farmaci rimborsabili, criteri analoghi a quelli adottati per le prestazioni ospedaliere mediante i rimborsi basati sul criterio dei raggruppamenti omogenei di diagnosi.

Tali criteri consentirebbero, in base a determinati protocolli terapeutici dei quali deve essere assicurato il massimo valore scientifico, la quantificazione *a priori* della spesa farmaceutica per una determinata patologia, così riducendo significativamente il fenomeno del consumismo farmaceutico.

Il senatore MANARA esprime una serie di perplessità in ordine alla formulazione del disegno di legge n. 1329.

Egli sottolinea, in primo luogo, che il disegno di legge in questione istituisce una Agenzia nazionale dei medicinali definendone i compiti in relazione a quelli dell'Agenzia europea, che resta però un soggetto le cui funzioni non sono ancora chiaramente determinate.

Sempre in materia di individuazione dei compiti istituzionali dell'Agencia, egli rileva che la lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 attribuisce a tale organo il compito di definire i criteri per la formazione del prezzo dei farmaci, in palese contrasto con l'asserita finalità del disegno di legge di separare le funzioni tecnico-scientifiche da quelle di carattere amministrativo.

Egli ritiene peraltro che il problema del prezzo dei farmaci debba essere affrontato in un'ottica liberale, che limiti la funzione dello Stato unicamente alla verifica della validità terapeutica e del rapporto costi-benefici dei farmaci, senza pretendere di fissarne il prezzo, dal momento che, dal punto di vista commerciale, il farmaco non è diverso da qualsiasi altro prodotto, e che la politica dei prezzi amministrati, come le recenti esperienze dimostrano è di per sè fonte di corruzione.

Il senatore Manara osserva che comunque la stessa globalizzazione del mercato farmaceutico europeo dimostrerà l'impraticabilità di qualsiasi pretesa di amministrare i prezzi dei farmaci, a meno di non determinare un ulteriore declino dell'industria farmaceutica italiana e della sua capacità di produrre ricerca scientifica.

Il senatore Roberto NAPOLI ritiene che il riordino della politica farmaceutica italiana debba avere quale primo obiettivo la difesa della ricerca farmaceutica nazionale.

Egli sottolinea il preoccupante declino di tale settore della ricerca scientifica italiana, testimoniato dal fatto che l'ultimo significativo apporto della ricerca italiana in campo farmaceutico risale al 1957, quando l'Istituto per le malattie infettive di Napoli scoprì la rifampicina; dopo quella data, l'industria farmaceutica italiana si è progressivamente ridotta, salvo talune innovazioni minori realizzate da Carlo Erba, a produrre farmaci sintetizzati in altri paesi.

Egli si sofferma quindi sul problema del contenimento della spesa farmaceutica e sul ruolo che devono esercitare in proposito i medici di famiglia.

Se è vero infatti che il medico di famiglia, come è stato affermato, deve rappresentare il principale controllore delle dinamiche della spesa farmaceutica, è necessario che i medici di base siano messi in condizione di esercitare tali funzioni. Non si può infatti identificare nel medico famiglia il fulcro di qualsiasi intervento socio-sanitario, da quelli in materia di tossicodipendenza a quelli in tema di prevenzione, senza conferirgli gli strumenti tecnici e culturali per esercitare questa funzione, incaricandolo anzi, come si continua a fare, di compiti meramente burocratici che sviliscono viepiù le sue capacità scientifiche e professionali.

Sarebbe invece necessario istituire un organismo centrale di controllo della spesa farmaceutica in grado di fornire ai medici di famiglia criteri oggettivi che gli consentano di esercitare una propria funzione, quale terminale di una più vasta attività di controllo e riduzione delle dinamiche di consumismo farmaceutico.

Il senatore RONCONI si sofferma sul pericolo rappresentato dalla progressiva subordinazione della farmaceutica italiana alle società multinazionali.

Egli rileva che la politica perseguita dal Governo, che punta a scaricare sull'industria la responsabilità del contenimento della spesa, finisce per mortificare le potenzialità dell'industria farmaceutica nazionale sia come fonte di lavoro, sia come soggetto principale della ricerca scientifica.

L'intervento organico che la Commissione si appresta a fare per la razionalizzazione della politica del farmaco dovrà quindi porsi quale primo obiettivo la realizzazione di una normativa che consenta il recupero di competitività dell'industria nazionale.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 4 MARZO 1997

78ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Mattioli e per l'ambiente Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 11,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R030 000, C13ª, 0002ª)

Il presidente GIOVANELLI constatata la mancanza delle condizioni per iniziare la seduta, in ragione dell'assenza del numero legale, rinvia l'esame dei provvedimenti posti all'ordine del giorno alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 11,50.

79ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Mattioli e per l'ambiente Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 15,10.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto di ripartizione delle risorse finanziarie da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi a valere sul capitolo 1708 della tabella 19 della legge 23 dicembre 1996, n. 664 (n. 71)**

(Parere al Ministro dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C13^a, 0001^o)

Il relatore POLIDORO riferisce sullo schema di decreto in titolo, che riguarda il riparto di 84 miliardi di lire di competenza del Ministero dell'ambiente: oltre ad erogazioni a favore dell'ICRAM e dell'adempimento del CITES, si tratta per ben 72 miliardi di stanziamenti a favore del sistema dei parchi, tra i quali una posizione di maggior rilievo finanziario è attribuita a quello degli Abruzzi e al Gran Paradiso, in ragione del settantacinquesimo anniversario della loro istituzione.

Un maggior dettaglio, nell'enunciazione dei criteri di riparto, sarebbe stato consigliabile, ma l'assenso ricevuto dai Presidenti degli Enti parco è garanzia della ragionevolezza della soluzione cui si è addivenuti. È semmai auspicabile che il trattamento privilegiato dei parchi «storici» rappresenti una *una tantum* non ripetibile in futuro, viste le necessità dei parchi di nuova istituzione; anche il parametro degli oneri di personale gravanti sui parchi andrebbe in futuro accompagnato da ulteriori criteri, tali da sviluppare obiettivi che non siano riconducibili alla mera struttura burocratica del parco: d'altro canto, già nell'attivazione di uno «sportello unico» per le autorizzazioni amministrative si può individuare un primo tentativo in direzione del soddisfacimento delle istanze delle popolazioni interessate.

Si apre un breve dibattito, in cui il senatore SPECCHIA richiede una maggiore esplicazione dei criteri di riparto adottati dal Governo, mentre il senatore RESCAGLIO si sofferma sugli interventi per i nuovi parchi.

Replica agli intervenuti il sottosegretario CALZOLAIO, secondo cui i criteri di attribuzione dei finanziamenti agli Enti parco furono fissati già tre anni fa dal Comitato nazionale delle aree protette: rispetto a tali determinazioni, il riparto per il 1997 innova nel senso di apprestare una copertura finanziaria per le piante organiche, allo scopo di indire i concorsi necessari per dotare di personale gli Enti parco; inoltre, si fa dei comuni siti nel perimetro del parco un punto di riferimento del sistema autorizzatorio delle amministrazioni pubbliche, secondo il metodo dello «sportello unico»; infine, per i due «parchi storici» istituiti nel 1922 si è disposto un incremento *ad hoc* degli stanziamenti, in occasione del loro settantacinquesimo anniversario.

Il coordinamento dei Presidenti dei parchi ha convenuto con lo schema di riparto, che peraltro contempla anche finanziamenti per i nuovi parchi, derivanti dalle intese stipulate con le regioni per il Delta del Po ed il Gennargentu, nonché dalle procedure di istituzione dei parchi dell'Asinara e della Val d'Agri. Il Governo, adempiendo all'impegno derivante dalla risoluzione adottata alla Camera dei deputati in materia,

intende organizzare entro l'anno una conferenza nazionale sulle aree protette, per verificare lo stato di attuazione della legge n. 394 del 1991: in tale occasione – anch'essa oggetto di specifico finanziamento nello schema di riparto – si dovrà delineare un sistema di relazioni istituzionali nel quale la difesa della flora e della fauna rappresenti una priorità per tutte le amministrazioni interessate.

Il relatore POLIDORO propone l'espressione di un parere favorevole con le osservazioni emerse dalla relazione e dal dibattito.

Il senatore VELTRI dichiara voto favorevole, invitando a mantenere natura eccezionale al trattamento privilegiato riconosciuto agli parchi «storici», attese le necessità che gravano su quelli di nuova istituzione; andrebbe verificata inoltre la capacità di spesa degli Enti parco, visto che i contributi richiesti spesso sono inferiori a quelli accordati e ciò implica una maggiore consapevolezza delle difficoltà amministrative in cui versano tali strutture.

Dopo che il senatore BORTOLOTTI ha annunciato voto favorevole, interviene il senatore SPECCHIA, secondo cui occorre da parte del Governo una puntuale documentazione sullo stato di attuazione della legge sulle aree nazionali protette: la politica dei parchi deve conseguire un bilanciamento maggiore tra enti e comunità locali, ricercando il consenso delle popolazioni interessate al di là delle rigidità di una legge che andrebbe su questo aspetto rivisitata. Dopo aver richiamato l'attenzione sulle riserve marine – ed in particolare su quella di Torre Guaceto che andrebbe ampliata e tutelata in considerazione del suo insistere su una zona umida – l'oratore dichiara l'astensione del Gruppo di Alleanza nazionale.

La Commissione conferisce quindi a maggioranza mandato al relatore Polidoro a redigere parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XXII, n. 15) VELTRI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato di attuazione delle norme in materia di difesa del suolo

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R162 000, C13ª, 0001°)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 6 febbraio scorso.

Il presidente GIOVANELLI, nel dichiarare aperta la discussione generale, rammenta che il documento in titolo è stato firmato da pressochè tutti i senatori componenti della Commissione, per cui l'attuale mancanza di iscritti a parlare non deve intendersi come forma di disinteresse, bensì come piena adesione alla proposta avanzata.

Peraltro, il fatto che alla Camera dei deputati siano state presentate sotto diversa forma varie iniziative parlamentari sulla difesa del suolo, induce a chiedersi se non sia opportuno un raccordo intercamerale per evitare duplicazioni di attività ispettiva e di controllo. Richiede pertanto in proposito l'avviso del relatore e del rappresentante del Governo.

Il relatore VELTRI, ringraziando i senatori convenuti per l'adesione che dimostrano alla proposta in titolo con la loro rinuncia ad intervenire in discussione generale, ribadisce che intento dei proponenti non è quello di stravolgere la legge n. 183 del 1989, ma di comprendere perchè essa è rimasta inattuata: il groviglio procedurale esistente – che si riscontra indifferentemente in tutte le regioni, anche quelle meno inefficienti – comprova la necessità di soluzioni legislative nuove. Per individuare queste ultime è opportuno che le sedi parlamentari competenti avviino una riflessione in funzione della quale era stato presentato il documento in titolo: se ora la sede di tale riflessione è oggetto di istanze provenienti dall'altro ramo del Parlamento, nel senso di un *iter* comune, non sarà certo il Senato ad opporsi, purchè non ne derivi un rallentamento alla piena operatività della proposta.

Il sottosegretario MATTIOLI, ricordato che l'attuale Governo non ha responsabilità da difendere nei confronti di un'inchiesta parlamentare sulla difesa del suolo, riconosce che ad otto anni dall'entrata in vigore della legge n. 183 del 1989 si versa ancora in una situazione di diffuso inadempimento: essa non può che derivare dal complicato bilanciamento interministeriale che ha sin qui prodotto una difficile identificazione di responsabilità. La necessità di modificazioni legislative – che comunque non deve produrre un azzeramento delle attività già faticosamente intraprese – può emergere in termini inequivoci proprio dalle attività ispettive e di controllo di iniziativa parlamentare, tra le quali il Governo auspica un coordinamento anche di tipo intercamerale.

Il presidente GIOVANELLI propone il rinvio del seguito dell'esame ad altra seduta, in attesa di condurre con il relatore consultazioni informali con i Gruppi e con la Presidenza dell'VIII Commissione della Camera dei deputati in riferimento alla possibilità di scegliere modalità di coinvolgimento anche dell'altro ramo del Parlamento (mediante la presentazione di un disegno di legge per una Commissione di inchiesta bicamerale, ovvero mediante lo svolgimento congiunto di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Regolamento). Su istanza del senatore BORTOLOTTI, il Presidente precisa che tali consultazioni non dovranno superare la durata di una settimana, per non ritardare l'accoglimento del documento in titolo, laddove non si identifichino forme diverse di conseguimento dell'intento ad esso sotteso.

Sulla proposta del Presidente conviene unanime la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI**11^a (Lavoro e previdenza sociale)**

del Senato della Repubblica

con la

XI (Lavoro pubblico e privato)

della Camera dei deputati

per l'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro

MARTEDÌ 4 MARZO 1997

7^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

SANTORI

indi del Vice Presidente

DELBONO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e gli affari regionali Zoppi accompagnato dal dottor Carlo Mario Riviello, capo della sua segreteria tecnica, e del dottor Fernando Comanducci, funzionario del Dipartimento per la funzione pubblica; nonchè il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Rocchi accompagnata dal dottor Anacleto Martinelli del Ministero della pubblica istruzione.

La seduta inizia alle ore 12,15.

SUI LAVORI DEL COMITATO(A007 000, R18^a, 0002^o)

Il senatore BONATESTA propone di integrare il programma dei sopralluoghi prevedendo anche una visita alla centrale ENEL di Montalto di Castro.

Il presidente SANTORI, nel ricordare che il programma dei sopralluoghi è stato già definito ed autorizzato, si riserva di sottoporre la questione al presidente Smuraglia.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione del sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e gli affari regionali ZOPPI**(R048 000, R18^a, 0001^o)

Dopo una breve introduzione del presidente SANTORI, il sottosegretario ZOPPI svolge una relazione sui temi oggetto della audizione.

Il presidente SANTORI, i deputati CORDONI, POLIZZI, STELLUTI, STRAMBI, BASTIANONI, COLOMBO e il senatore MONTAGNINO pongono quesiti ai quali replica il sottosegretario ZOPPI.

Audizione del sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ROCCHI(R048 000, R18^a, 0001^o)

Dopo un'introduzione del presidente DELBONO, il sottosegretario ROCCHI svolge una relazione sui temi oggetto della audizione.

I deputati DE LUCA, STRAMBI, BASTIANONI, STELLUTI e il presidente DELBONO pongono quesiti ai quali replicano il sottosegretario ROCCHI e il dottor MARTINELLI.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali

MARTEDÌ 4 MARZO 1997

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 15,20.

Audizione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli regionali e delle Province autonome

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)
(R047 000, B67^a, 0001^o)

Massimo D'ALEMA, *presidente*, e Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano), *presidente del Comitato forma di Stato*, introducono l'audizione.

Roberto FORMIGONI, *presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome*, e Silvana AMATI, *presidente della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli regionali e delle Province autonome*, svolgono una esposizione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Luigi MARIUCCI, *assessore alle riforme istituzionali della regione Emilia-Romagna*, il deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), Gian Mario SELIS, *presidente del Consiglio regionale della Sardegna*, Giancarlo MORANDI, *presidente del Consiglio regionale della Lombardia*, il deputato Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti), Nicola CRISTALDI, *presidente dell'Assemblea regionale siciliana*, il senatore Guido DONDEYNAZ (gruppo misto-VdA), il senatore Luciano GUERZONI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il senatore Mario RIGO (gruppo misto), François STEVENIN, *presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta*, Alois DURNWALDER, *presidente della Provincia autonoma di Bolza-*

no, Vito D'AMBROSIO, *presidente della Regione Marche*, il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi) e il senatore Tarcisio ANDREOLLI (gruppo partito popolare italiano).

La seduta termina alle ore 18,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 4 MARZO 1997

107ª Seduta

Presidenza del Presidente

Francesco STORACE

Intervengono il dottor Elio Lannutti, Presidente dell'Associazione Adusbef; il dottor Errico Garozzo, Vicepresidente; il dottor Massimo Cerniglia, Segretario; il dottor Mauro De Cillis, il dottor Alberico Giostra, il dottor Giorgio Iacobini, la dottoressa Lucilla Rogai, rappresentati dell'Associazione Tempo Determinato della Rai; il dottor Danilo Leonardi, il dottor Vittorio Rizzo, il dottor Fabio Vannini, rappresentanti dell'Associazione Lavoratori Programmi Rai; il dottor Roberto Natale, il dottor Gregorio Corigliano, il dottor Fabio Cappelli, rappresentati dell'Usigrai; il dottor Paolo Cantore, il dottor Fabio Massimo Rocchi, la dottoressa Paola Angelici, rappresentati del Singrai.

La seduta inizia alle ore 11.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60ª, 0017ª)

Il Presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la presente seduta sarà trasmessa con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che della seduta sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B60^a, 0012^o)

Il Presidente Francesco STORACE comunica che con lettera in data 17 febbraio scorso, il Presidente del Senato ha informato di aver chiamato a far parte della Commissione il senatore Salvatore Ragno, in sostituzione del senatore Francesco Servello, dimissionario.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO
(A007 000, B60^a, 0013^o)

Il Presidente Francesco STORACE comunica di aver nominato i componenti della Sottocommissione permanente per l'Accesso radiotelevisivo, nelle persone dei deputati De Murtas, Giulietti, Landolfi, Masi, Raffaelli, Oreste Rossi e Taradash, nonché dei senatori Giorgio Costa, De Carolis, Falomi, Loiero, Novi, Piloni, Pontone, Semenzato e Zilio. La Sottocommissione è convocata, per eleggere il suo Presidente, per dopodomani, giovedì 6 marzo, alle 10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B60^a, 0009^o)

Il Presidente Francesco STORACE comunica di aver ricevuto dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi il mandato di convocare la Commissione, nella presente settimana o nella prossima, per esaminare ed approvare una risoluzione di disciplina della programmazione radiotelevisiva pubblica in vista delle elezioni amministrative indette per il 27 aprile e l'11 maggio prossimi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Ricorda che in quella sede si è convenuto altresì di affidare ai senatori Baldini, Falomi e Jacchià (il quale era già stato nominato relatore per la materia delle Tribune) l'incarico di redigere un testo-base per il lavoro della Commissione, stabilendo che tale testo si riferirà alla disciplina del periodo che va sino all'inizio della campagna elettorale vera e propria. Per il periodo successivo, la Commissione si riserva di procedere ad una più puntuale disciplina della materia, estesa anche alle Tribune.

La Commissione si riunirà, pertanto, non appena sarà pronta la bozza attualmente in preparazione.

Fa quindi presente di avere ricevuto dall'Ufficio di Presidenza il mandato di iscrivere all'ordine del giorno della prima seduta utile l'esame di una proposta di indirizzo alla RAI concernente il ruolo e l'immagine della donna nelle trasmissioni radiotelevisive. È stata in proposito preannunciata una proposta del deputato Adriana Poli Bortone. Informa inoltre che è pervenuta, da parte del collega De Murtas, una proposta di

risoluzione in materia di lavoratori precari della RAI, che sarà esaminata non appena possibile.

Comunica altresì di aver nominato il senatore Bergonzi relatore sul tema del ruolo della società SACIS, consociata RAI, nell'ambito del servizio radiotelevisivo pubblico; il senatore Follini, relatore sul tema dei poteri della Commissione. Comunico poi di aver nominato la collega Grignaffini relatore sulle Relazioni bimestrali circa l'attuazione del Piano Editoriale della Rai (sia quelle pervenute, sia quelle che perverranno alla Commissione) riferite al periodo successivo all'approvazione dell'atto di indirizzo in materia di pluralismo del 13 febbraio scorso. L'onorevole Giovanna Grignaffini era difatti già relatrice sulle Relazioni precedenti: l'approvazione dell'atto di indirizzo comporta però la necessità che il Piano editoriale della RAI - alla cui attuazione sono riferite le Relazioni - si conformi ai nuovi indirizzi. È sembrato quindi opportuno all'Ufficio di Presidenza limitare l'esame delle precedenti Relazioni ad una presa d'atto, per concentrare l'interesse della Commissione sulle Relazioni successive.

(La Commissione prende atto)

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il deputato Giuseppe GIULIETTI, intervenendo sull'ordine dei lavori ai sensi dell'art. 41 del Regolamento della Camera, esprime soddisfazione per l'audizione dei rappresentanti dei lavoratori precari della Rai, ma nel contempo sottolinea l'opportunità che la Commissione ascolti in un prossimo futuro anche i rappresentanti degli altri sindacati che oggi non è stato possibile convocare.

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che si era convenuto per oggi di ascoltare solo i rappresentanti dei sindacati dei giornalisti, e conviene, peraltro, con l'esigenza prospettata dal collega Giulietti.

Informa quindi che la prevista audizione di rappresentanti dei sindacati Usigrai e Singrai, di cui al terzo punto dell'ordine del giorno, avrà luogo separatamente per ciascuna organizzazione sindacale. Tale esigenza non sembra invece sussistere per i rappresentanti dei due gruppi di lavoratori precari, che pertanto saranno ascoltati contestualmente.

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI ADUSBEF

(R047 000, B60^a, 0004^o)

Dopo un'introduzione del Presidente Francesco STORACE, il Presidente dell'Associazione Adusbef, dottor Elio LANNUTTI, svolge una relazione sul tema della pubblicità della Rai.

Intervengono quindi i senatori Stefano SEMENZATO, Rosario Giorgio COSTA, il deputato Giuseppe GIULIETTI, il Presidente Francesco STORACE, ed il deputato Rinaldo BOSCO.

Il Presidente dell'Adusbef, dottor Elio LANNUTTI, rivolge quindi un ringraziamento alla Commissione.

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI DI LAVORATORI PRECARI RAI
(R047 000, B60^a, 0004^o)

Il Presidente Francesco STORACE svolge un intervento introduttivo, formulando inoltre alcuni quesiti.

Intervengono quindi il rappresentante dell'Associazione Tempo Determinato Rai, dottor Mauro DE CILLIS, ed il rappresentante dell'Associazione programmi Rai, dottor Danilo LEONARDI, il quale risponde inoltre ad un quesito del senatore Massimo BALDINI. Intervengono quindi, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il Presidente Francesco STORACE, il deputato Giovanni DE MURTAS, il senatore Rosario Giorgio COSTA, i deputati Mario LANDOLFI e Giuseppe GIULIETTI ed il senatore Massimo BALDINI. Ad essi replicano i rappresentanti dell'ALP e del TD dottori Fabio VANNINI, Mauro DE CILLIS e Danilo LEONARDI.

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DEI SINDACATI USIGRAI E SINGRAI
(R047 000, B60^a, 0004^o)

Dopo un intervento introduttivo del Presidente Francesco STORACE, il Segretario dell'USIGRAI, dottor Roberto NATALE, svolge una ampia relazione, rispondendo inoltre a quesiti del Presidente Francesco STORACE e del deputato Mario LANDOLFI.

Il Presidente Francesco STORACE, dopo avere congedato i rappresentanti dell'USIGRAI, svolge un intervento introduttivo in relazione all'audizione dei rappresentanti del SINGRAI. Intervengono quindi il Segretario del SINGRAI, dottor Paolo CANTORE, e la rappresentante dottoressa Paola ANGELICI; pongono quindi quesiti il Presidente Francesco STORACE ed il deputato Mario LANDOLFI, ai quali replicano i rappresentanti del SINGRAI, dottor Fabio Massimo ROCCHI e dottoressa Paola ANGELICI.

La seduta termina alle ore 14,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 4 MARZO 1997

12ª Seduta

Presidenza del Presidente
DEL TURCO

La seduta inizia alle ore 10,45.

*AUDIZIONE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, PROFESSOR GIOVANNI MARIA FLICK
(A010 000, B53ª, 0001º)*

Il presidente DEL TURCO ringrazia il ministro Flick per la sua partecipazione all'odierna audizione e gli cede la parola per una esposizione introduttiva riguardante gli argomenti di prioritario interesse della Commissione.

Il ministro FLICK nel soffermarsi sulle iniziative del suo dicastero in materia di lotta alla criminalità organizzata, si dichiara contrario alla logica dei cosiddetti provvedimenti tampone sostenendo che occorre affiancare agli interventi repressivi anche iniziative coordinate che insistano sulla prevenzione sia in campo sociale sia nel campo dell'ordine pubblico, inteso anche come ordine economico ed ordine costituzionale. In relazione a questi ultimi profili – prosegue il Ministro – la consapevolezza dello stretto legame esistente tra criminalità organizzata da un lato, e l'economia ed assetti istituzionali dall'altro, si è tradotto sul piano legislativo nell'introduzione delle fattispecie di cui all'articolo 416-*bis* (associazione di tipo mafioso) e 416-*ter* (scambio elettorale politico mafioso) nel titolo V del libro II del codice penale. Occorre quindi proseguire lungo questa strada indirizzandosi verso il rafforzamento dei circuiti cooperativi tra organismi giudiziari ed organismi preposti al controllo finanziario nonchè verso la trasparenza fiscale e la lotta contro l'evasione.

Premesso quindi che la sua esposizione relativa all'azione di contrasto alla criminalità organizzata di competenza del Ministro della giustizia riguarderà fondamentalmente l'intervento di carattere normativo e

l'attenzione alle risorse umane e quelle strutturali, si sofferma in particolare sulla necessità di dedicare maggiore attenzione agli interventi in favore delle vittime della criminalità come si è cominciato a fare con la legge sull'usura, con quella che ha previsto un fondo di sostegno per le vittime delle estorsioni nonché con quanto si prevede nel recente disegno di legge governativo sui collaboratori di giustizia.

Il Ministro rivolge quindi la sua attenzione ai problemi relativi all'azione di contrasto del cosiddetto momento finanziario della mafia, sottolineando che occorre reagire non solo contro il tradizionale *modus operandi* della criminalità organizzata, cioè attraverso la violenza, ma anche contro il più subdolo ed invisibile continuo attacco della mafia nei confronti delle strutture economiche e produttive operanti nella legalità. A questo proposito devono essere sottolineati gli impegni del Governo sul versante dinamico e cioè su quello delle tecniche di contrasto al riciclaggio del denaro sporco e sul versante statico cioè su quello del sequestro e della confisca dei beni di origine mafiosa. L'intervento su entrambi i fronti è reso necessario dalla necessità di recuperare la piena salute del sistema economico, attestando la vicinanza e la concreta solidarietà dello Stato agli imprenditori onesti, vessati dal potere economico mafioso che si avvale fra l'altro di denaro «a costo zero». Il Ministro sottolinea quindi, in proposito, il rilievo di un decreto legislativo di attuazione della legge comunitaria del 1994, che modifica gli articoli 3 e 5, comma 10, della legge n. 197 del 1991, poichè, con questa disposizione, si segna il passaggio degli operatori finanziari da un regime di collaborazione subìta ad un sistema di collaborazione attiva che incentiva l'adempimento degli obblighi di segnalazione ed assicura poi l'operatività concreta ed immediata del raccordo fra organi tecnici (UIC) ed organi investigativi (DIA e Guardia di Finanza) nonché con gli organi giudiziari (Procura nazionale antimafia). Tutto ciò contribuisce inoltre a rafforzare la risposta a livello internazionale ai fenomeni di criminalità organizzata che appare indispensabile dal momento che la strategia di contrasto degli Stati deve essere coordinata ed adeguata al livello multinazionale che caratterizza ormai la sfida mafiosa.

Ricordate inoltre le proposte da lui avanzate in un recente incontro dei Ministri della giustizia dell'Unione riguardanti la necessità di rivedere il sistema di segnalazione delle transazioni sospette, di rivisitare il funzionamento della Convenzione del 1990 sul riciclaggio e la confisca, di allargare la cooperazione sui temi della prevenzione e di avviare un'azione comune sui centri finanziari *off shore*, ricorda altre iniziative a livello europeo e internazionale volte al coordinamento della lotta contro la criminalità organizzata. Fra queste si sofferma in particolare sull'attività del Gafi, costituito – come è noto – dal Vertice di Parigi del G7 allo scopo principale di concepire e di promuovere strategie di lotta contro il riciclaggio, quale processo consistente nel dissimulare l'origine illegale di prodotti di natura criminale.

Nel passare quindi a trattare del sequestro e della confisca come fondamentali strumenti di contrasto dell'attività finanziaria della mafia, informa che il Ministero ha intenzione di intensificare il suo intervento prendendo le mosse dall'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del

1992, come modificato dal decreto-legge n. 339 del 1994, che obbliga alla confisca dei beni del condannato per reati di mafia di cui non si possa giustificare la provenienza in relazione al reddito dell'interessato. Appare inoltre di notevole rilevanza ideale la legge 7 marzo 1996, n.109, la quale dispone la destinazione dei beni di provenienza mafiosa a finalità istituzionali e di elevato valore sociale. Non si deve infatti dimenticare che in passato il potere simbolico negativo della presenza mafiosa è stato visivamente rappresentato da aziende, complessi immobiliari e da altri beni che, pur essendo confiscati, rimanevano talora inutilizzati o si deterioravano a fronte della nota carenza di sedi istituzionali, aule scolastiche, abitazioni o centri sociali. Anche il disegno di legge recentemente approvato dal Governo in materia di collaboratori di giustizia contribuisce a migliorare la normativa riguardante l'aggressione al patrimonio mafioso, facendosi carico di alcune difficoltà insorte nella prassi applicativa della normativa vigente: si consente, fra l'altro, il sequestro e la confisca anche in relazione ad un procedimento ordinario, si amplia l'ambito dei beni confiscabili e se ne prevede la destinazione alla alimentazione dei fondi per la protezione, alla creazione di un fondo per le persone offese e alla assicurazione di una efficace difesa processuale per le stesse persone offese. Va anche ricordato – prosegue il Ministro – che il disegno di legge sopperisce alla da più parti segnalata inadeguatezza delle misure di prevenzione patrimoniali (ancorate al permanere della pericolosità individuale). Nei confronti dei collaboratori è infatti previsto l'impegno a versare il denaro o a trasferire i beni e le altre utilità dei quali essi dispongono direttamente o indirettamente o che siano il frutto di attività illecite svolte ovvero, ancora, che di queste costituiscano il reimpiego: senza, dunque, attendere le procedure di sequestro o di confisca. Nel soffermarsi poi sulle misure di diritto processuale, il Ministro afferma che il Governo sta seguendo con attenzione i lavori parlamentari riguardanti il disegno di legge Cirami (atto Senato n. 964) che contiene disposizioni in tema di acquisizione della prova valide per tutti i procedimenti e auspica vivamente una sollecita approvazione del testo governativo in materia di videoconferenze (atto Camera n. 1845) che appare pienamente compatibile con il diritto alla difesa quale è stato più volte ribadito dalla Corte costituzionale e dalla Corte dei diritti dell'uomo. Restano comunque ferme, in generale, le ragioni addotte a sostegno del cosiddetto doppio binario in materia processuale, legate alla complessità delle indagini su «fatti di mafia» (tale da giustificare, in materia di custodia cautelare, deroghe ai termini massimi), nonché agli accentuati rischi di inquinamento della prova, reiterazione dei reati e pericolo di fuga (che resero indispensabile l'inversione dei criteri applicativi della custodia cautelare, nel senso del loro automatismo).

Passando quindi a trattare del tema dei collaboratori di giustizia e del recente disegno di legge governativo sulla materia, sostiene che, al fine di evitare l'intimidazione degli stessi e l'inquinamento delle prove, si prevedono, fra le altre cose, modalità di trattamento differenziato tali da escludere anche il sospetto di concertazione tra i detenuti, la trascrizione integrale dei verbali, il divieto di dichiarazioni frammentarie, la redazione di un verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, la

partecipazione del collaboratore al contraddittorio e il divieto di incontro e comunicazione con altre persone che già risultino come collaboratori. Il Ministro aggiunge che il recente progetto governativo persegue anche l'obiettivo di delimitare la collaborazione ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e a quelli commessi per finalità di terrorismo o di eversione, la selezione qualitativa dei collaboratori di giustizia, la distinzione tra il momento premiale e il momento della protezione ed un nuovo sistema di gestione penitenziaria.

Dopo aver quindi ribadito che ad avviso del Governo appare indispensabile il mantenimento del regime previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, che non può comunque mai esulare dal suo compito esclusivo di assicurare l'isolamento verso l'esterno del detenuto, informa che il Ministero sta individuando nuove sedi da destinare alla custodia di quanti sono sottoposti al regime dell'articolo 41-*bis*, sia per far fronte alle conseguenze della prossima chiusura degli istituti di Pianosa e dell'Asinara, sia per operare un maggiore frazionamento che ottemperi alle richiamate esigenze di personalizzazione del trattamento penitenziario.

Il Ministro prosegue nella sua esposizione occupandosi del problema della razionalizzazione delle risorse esistenti nell'ambito giudiziario che si potranno conseguire attraverso l'approvazione del disegno di legge sul giudice unico, la previsione delle sezioni stralcio per l'arretrato civile, l'attribuzione di competenze penali al giudice di pace e la depenalizzazione di reati che hanno perso la loro carica di disvalore penale. Per quanto riguarda il problema degli organici, il Ministro ritiene di dovere intervenire con un disegno di legge attualmente allo studio che faccia fronte alle situazioni di carenza dovute essenzialmente al collocamento fuori ruolo dei magistrati e ai casi in cui i magistrati debbano restare a lungo assenti dal servizio. Afferma comunque che, per provvedere alla copertura dell'organico degli uffici giudiziari, saranno assunti nell'imminenza 237 uditori giudiziari; sono inoltre in fase di espletamento due concorsi per 300 posti di uditore giudiziario ed infine, nello scorso mese di gennaio, è stato bandito un ulteriore concorso anch'esso per 300 posti. Termineranno inoltre il tirocinio e prenderanno servizio entro l'anno 309 uditori giudiziari. Anche per quanto riguarda il personale amministrativo il Ministro informa delle iniziative del Governo per far fronte alle esigenze degli uffici giudiziari. Il Ministro si sofferma quindi brevemente sulla possibilità di introdurre incentivi di natura direttamente o indirettamente economica, o relativi alla anzianità, che potrebbero essere attribuiti ai magistrati che accettano di prestare la propria attività presso le cosiddette sedi disagiate, tra le quali risultano quelle ad alta «intensità mafiosa».

Per quanto riguarda poi il razionale sfruttamento delle strutture che costituisce parte rilevante nella organizzazione e nel funzionamento dei servizi della giustizia, il Ministro informa che il dicastero sta indirizzando i suoi sforzi nella prospettiva della creazione di un sistema informativo che garantisca il collegamento tra uffici centrali della Direzione nazionale antimafia ed uffici territoriali delle Direzioni distrettuali antimafia e nella prospettiva dell'organizzazione di conferenze di servizi attra-

verso cui i diversi giudici interessati possano stabilire un calendario delle udienze relative ai processi in cui sono imputate le stesse persone. Con riguardo poi alla situazione delle aule *bunker* ribadisce l'impegno del Ministero sul fronte dell'edilizia giudiziaria anche attraverso una completa ricognizione della situazione di tutte le aule di massima sicurezza, almeno con riguardo alle regioni maggiormente interessate dai fenomeni di criminalità organizzata.

Il ministro Flick conclude la sua esposizione sottolineando che la fase dell'emergenza nella lotta alla criminalità organizzata non è affatto conclusa e che appare indispensabile la continuazione di uno sforzo sinergico e di una collaborazione stretta fra tutti gli organismi istituzionali per supportare adeguatamente quanti, in particolare magistrati e forze dell'ordine, operano in prima linea a difesa delle libertà individuali e della convivenza civile nel paese.

Esaurita l'esposizione introduttiva del Ministro, interviene il deputato MANTOVANO che, a proposito della deflazione del carico giudiziario, chiede quale sia l'incidenza dell'istituto della pena concordata dal quale non sarebbe escluso, per effetto delle attenuanti, il delitto di omicidio e sollecita notizia sugli organici del Tribunale di Gela, le cui difficoltà obiettive sarebbero meglio fronteggiate da un opportuno potenziamento degli organici del Tribunale di Caltanissetta.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI richiama l'attenzione sulle difficoltà connesse al mancato potenziamento degli organici degli uffici giudiziari, sottolineando l'assoluta priorità di intervenire al riguardo affinché si ponga riparo al fenomeno di una giustizia lenta che induce alla criminalità organizzata. Chiede inoltre quali iniziative il Ministero di grazia e giustizia intenda assumere di concerto con il Ministero della pubblica istruzione per una diffusione della cultura della legalità e con il Ministero dell'Interno per un migliore coordinamento nella attività di contrasto alla criminalità organizzata. Sottolinea, concludendo, la situazione di assoluta emergenza nella quale versa la Calabria sotto il profilo della presenza dello Stato sul territorio.

Il deputato LUMIA, espresso apprezzamento per il fatto che dalla relazione del Ministro si conferma come la sfida alla mafia debba essere condotta ad alto livello e in modo strategicamente integrato, con una particolare attenzione al profilo economico, domanda quali siano le difficoltà, registrate, nel funzionamento del fondo *antiracket*. Sottolineato quindi come sia essenziale che l'attuale fase di celebrazione di numerosi processi particolarmente rilevanti si compia secondo tempi adeguati, rileva l'esigenza che l'apparato giudiziario sia dotato, anche a tal fine, di strumenti adeguati quali gli incentivi – un accenno apprezzabile si rintraccia, al riguardo, nella relazione del Ministro – le videoconferenze e, in prospettiva, la realizzazione di una dimensione distrettuale tale da razionalizzare l'attuale situazione.

Il senatore VERALDI richiama l'attenzione sulle difficoltà esistenti nel distretto giudiziario di Catanzaro, contrassegnato da un clima di ten-

sione – si pensi che nessun procedimento per reati di estorsione ha preso le mosse dalla parte offesa – e di conseguente sfiducia del cittadino calabrese nei confronti dello Stato: il recupero quotidiano della legalità è esigenza non più prorogabile. Nel quadro dell'emergenza giustizia si pone, con particolare urgenza, la specificità del caso Calabria, e, a tale proposito, chiede se il Ministero di grazia e giustizia non intenda attuare un'integrale rivisitazione degli organici nonchè porre mano ad un riequilibrio della dotazione degli organici esistenti.

Il ministro FLICK chiarisce, con riguardo all'istituto della pena concordata, che l'incidenza della depenalizzazione è indiretta e, inoltre, che non può determinarsi, per effetto del cumulo delle attenuanti, il rischio indicato dal deputato Mantovano. Ricordato, in linea generale, che le attenuanti sono paramtrate alla rilevanza degli interessi offesi, ritiene opportuno che si eviti un patteggiamento indiscriminato e, dunque, che non si allarghi ulteriormente un'ibrida figura che sottintende, pur sempre, una pronuncia di condanna. Quanto alla situazione di Gela, premesso che il tribunale è stato istituito con un provvedimento dettato da miopia politica, fa presente che vi è la volontà di aumentare gli organici e confida che si possa attuare tale misura con il prossimo concorso, fermo restando che, successivamente, si dovrà compiere una valutazione del funzionamento di quell'ufficio giudiziario. Il ministro Flick esprime quindi perplessità sulla natura economica degli incentivi e avverte che è allo studio una serie di incentivazioni indirette dalle quali devono essere tuttavia escluse ipotesi di avanzamento automatico. Sono certamente opportuni un potenziamento e un adeguamento degli organici in Calabria, ma anche a questo scopo occorre porre rimedio alla lentezza dei concorsi ricorrendo, ad esempio, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, a forme di preselezione informatica volte a snellire le procedure ed a determinare una prima selezione dei candidati, nonchè alla istituzione di corsi postuniversitari di formazione con conseguente eliminazione delle attuali scuole di preparazione al concorso in magistratura.

Assicura altresì la disponibilità del Ministero di grazia e giustizia a verificare ogni utile iniziativa per il recupero della cultura della legalità e dichiara che vi è piena sintonia di lavoro con il Ministero dell'Interno per la migliore efficienza dei presidi giudiziari sul territorio. Rilevato quindi che la situazione della Calabria è drammatica, avverte di avere in programma un incontro con il procuratore distrettuale di Reggio Calabria e fa presente che, per intanto, il Governo ha sbloccato la situazione della edilizia giudiziaria. Ricordato che la scopertura degli organici è del 21 per cento, dà conto dei recenti incrementi degli organici del tribunale di Reggio Calabria e che il Ministero è in contatto continuo con il Consiglio superiore della magistratura al fine di provvedere ad un adeguato rafforzamento anche degli organici della Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Dopo aver dichiarato di riservarsi di fornire i dati richiesti a proposito delle strutture giudiziarie di Catanzaro, rileva che le difficoltà di funzionamento del fondo *antiracket* sono da ricollegare a norme regolamentari farraginose, caratterizzate da eccessivi controlli, da rivedere. Sulla istituzione dei tribunali distrettuali, ricordate le perples-

sità espresse dal Consiglio superiore della magistratura in merito ad un disegno di legge presentato nella scorsa legislatura, osserva come il ricorso al sistema delle tabelle distrettuali consentirà una mobilità maggiore dei giudici nell'ambito del distretto, fermo restando il principio della inamovibilità. Auspica infine che la Commissione parlamentare d'inchiesta possa farsi interprete della assoluta necessità di approvare uno strumento legislativo in materia di videoconferenza.

Interviene quindi il deputato MANCUSO che, apprezzata l'intenzione del Ministro di sviluppare l'azione di contrasto alla mafia in termini sostanziali e non collegata alla consacrazione di taluni protagonisti, pone quesiti, tratti da atti giudiziari che si riserva di consegnare alla Commissione e al Ministro, in ordine ai rapporti tra il sottosegretario Ayala e il pentito Cangemi, nonché all'interessamento, del medesimo sottosegretario Ayala, volto a far ottenere gli arresti domiciliari a Pino Savoca e a Toti Palma.

Intervenendo sull'ordine dei lavori il deputato FOLENA fa presente, con riferimento ai quesiti che il deputato Mancuso pone al ministro Flick, che è necessario che la Commissione definisca il proprio modo di procedere e valuti se continui interventi e riferimenti a vicende personali di membri del Parlamento possano essere compatibili con un corretto sviluppo dei lavori. Rilevato che i quesiti che il deputato Mancuso sta ponendo travalicano un codice deontologico che i commissari dovrebbero osservare, ritiene che l'intervento del deputato Mancuso debba comunque proseguire in seduta segreta.

Il senatore MISSERVILLE dichiara che i quesiti posti dal deputato Mancuso non sono estranei ai lavori della Commissione e sono correttamente posti al Ministro riguardando un Sottosegretario del suo dicastero: dal confronto – nota – si arricchisce il patrimonio conoscitivo della Commissione d'inchiesta.

Dopo che il deputato SCOZZARI ha criticato la circostanza che si voglia inquinare il lavoro della Commissione per compiere vendette di carattere personale e ha ricordato che su fatti specifici riguardanti singole persone sono a disposizione del deputato Mancuso le vie giudiziarie, il senatore CENTARO, dichiarato di ritenere che i quesiti posti dal deputato Mancuso non contrastano con la deontologia e le competenze dei commissari, concorda sulla proposta, avanzata dal deputato Folena, che l'intervento del deputato Mancuso prosegua in seduta segreta.

Il presidente DEL TURCO, ricordato di aver già in due precedenti occasioni richiamato deputati appartenenti alla maggioranza che avevano citato, nel corso dei loro interventi, fatti riguardanti parlamentari appartenenti alla Commissione, sottolinea l'esigenza che si eviti che il lavoro importante svolto nella seduta odierna con l'audizione del Ministro di grazia e giustizia possa essere compromesso da una

questione quale quella sollevata a seguito dell'intervento del deputato Mancuso. Dispone quindi che l'audizione prosegua in seduta segreta.

La Commissione prosegue nell'audizione in seduta segreta.

La Commissione riprende l'audizione in seduta pubblica.

Il deputato FOLENA sottolinea che gli importanti risultati ottenuti nella lotta alla mafia sono il frutto dell'adozione dell'articolo 416-*bis*, sul piano sostanziale, della disciplina relativa ai collaboratori di giustizia, sul piano processuale, e della approvazione dell'articolo 41-*bis*, con riguardo alla esecuzione della pena, nonché della istituzione della Direzione nazionale antimafia. Nessuno può negare che le Direzioni distrettuali antimafia hanno rappresentato il cuore pulsante della lotta contro la mafia ed è grave che si pensi di introdurre elementi di divisione tra questa e quella direzione distrettuale o di rappresentare una di esse come un concentrato di abusi e di atti illeciti. Osservato quindi che alla dimensione distrettuale potrebbe corrispondere un'organizzazione dei processi nelle sedi della Corte d'appello e ricordato l'importante ruolo nella lotta alla mafia svolto dal sottosegretario Ayala allorchè svolgeva le funzioni di magistrato, chiede chiarimenti in ordine alla gestione, sul piano organizzativo, delle norme previste dall'articolo 41-*bis*. In particolare invita il Ministro ad esprimere una valutazione sui circuiti differenziati e sul modo di assicurare ai detenuti più pericolosi una carcerazione severa, tale, in primo luogo, da evitare i contatti con l'esterno.

Il senatore CURTO, sollecitato un impegno del Governo perchè siano stanziati fondi aggiuntivi – oggi del tutto insufficienti – nel settore della giustizia, e tali da corrispondere alle necessità di un adeguamento degli organici e di un potenziamento delle strutture e dei mezzi a disposizione dell'apparato giudiziario, chiede se possa essere riconsiderato il principio dell'inaffidabilità dei magistrati in vista di una loro migliore utilizzazione, in particolare con riguardo ai magistrati di recente nomina. Sottopone inoltre all'attenzione del Ministro il caso di taluni appartenenti alle forze dell'ordine, operanti a Brindisi, che hanno condotto operazioni riservate delle quali ora nessuno intende assumersi la responsabilità.

Il deputato SCOZZARI, premesso che la mafia e la ndrangheta temono i collaboratori di giustizia più dello Stato, ritiene che il disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri rechi un messaggio di retroguardia: alla legislazione premiale nei confronti dei collaboratori di giustizia sembra sostituirsi una legislazione punitiva, il fenomeno delle cosiddette dichiarazioni a rate è ristretto entro un termine temporale che lascia irrisolto il problema dell'utilizzabilità di eventuali rivelazioni rese successivamente, le norme sul rifiuto al contraddittorio appaiono incostituzionali, il requisito della novità è di difficile comprensione e, infine, le disposizioni sulla pena minima da espriare rischiano di disincentivare le collaborazioni, scoraggiate dalla certezza della deten-

zione. Rilevata inoltre l'opportunità di affrontare il tema degli incentivi, specie di carattere economico, da riconoscere ai magistrati, in ipotesi nella forma di indennità, ritiene che il ricorso alle tabelle distrettuali possa rappresentare un utile strumento per la migliore utilizzazione dei magistrati salvaguardando il principio della inamovibilità. Infine il deputato Scozzari chiede informazioni sulle strutture giudiziarie di Agrigento, Sciacca e Gela, laddove - osserva - lo Stato è assente.

Il ministro FLICK, premesso di voler rispondere in seduta pubblica a tutti i quesiti posti, dichiara in primo luogo che la sua audizione è motivata dall'inchiesta che la Commissione parlamentare conduce sulla criminalità organizzata e non da un'indagine su membri del Governo. Non è compito del Ministro - precisa - esaminare documenti di investigazioni giudiziarie. Espressa quindi al sottosegretario Ayala piena stima, ricorda di averne apprezzato la professionalità, confermata nelle funzioni di Sottosegretario, allorchè svolgeva, da magistrato, le funzioni di pubblico ministero nel primo maxiprocesso di mafia a Palermo. Chiarito poi che le affermazioni di un teste devono essere valutate in sede processuale e non dal Ministro che non interferisce nella materia giudiziaria, ricorda, a proposito delle esternazioni di Procuratori della Repubblica, la posizione da lui assunta nella lettera del 20 settembre 1996 che riconosce al magistrato il diritto di esternare quando si trovi nelle condizioni di difendersi rispetto a situazioni che possano delegittimarne la posizione. Rammentato che l'inchiesta di carattere disciplinare che il Ministro può disporre dev'essere motivata da abnormità o macroscopicità della violazione della legge, circostanze che certo non ricorrono nel caso della Procura della Repubblica di Palermo, rinvia alle dichiarazioni rese alla Camera e al Senato in risposta alle interrogazioni presentate su presunti rapporti tra un pregiudicato e il Procuratore generale presso la Suprema corte di cassazione al quale conferma piena stima. Non è peraltro nelle intenzioni del Ministro di grazia e giustizia valutare il modo con cui il Procuratore generale esercita l'azione disciplinare, facoltà a lui attribuita dalla legge, a meno che non ricorrano, anche in questo caso, abnormità tali da essere valutate dal Ministro sotto il profilo disciplinare.

Il ministro Flick fa quindi presente che gli istituti penitenziari di Viterbo, Parma, Ascoli Piceno e di Rebibbia sono destinati alle detenzioni a modalità differenziate e all'applicazione delle misure previste dall'articolo 41-bis. Osservato poi come sia necessario rendere efficienti le carceri piuttosto che realizzare strutture di detenzione extramuraria, per i problemi che tale soluzione comporta e che l'esperienza ha registrato, annuncia che convocherà i responsabili delle Direzioni distrettuali antimafia della Calabria, della Campania, della Puglia e della Sicilia per verificare l'impegno da sviluppare nella lotta alla criminalità organizzata. È comunque dovere di tutti evitare ogni forma di delegittimazione dei Procuratori distrettuali, baluardo nella lotta antimafia. Rilevata poi l'opportunità di un adeguamento degli organici e di una razionalizzazione delle spese del Ministero, avverte che l'apposita Commissione per il controllo della spesa pubblica sta effettuando un monitoraggio delle spese del Ministero.

Dopo aver fatto presente, a proposito della utilizzazione dei magistrati, particolarmente di nuova nomina, che, se è possibile adottare misure di aggiustamento, ad esempio destinando gli uditori giudiziari ai collegi, non è tuttavia ipotizzabile rivedere il principio della inamovibilità, strettamente legato a quello della soggezione alla legge, dichiara di non avere titolo per pronunciarsi in merito a vicende che riguardano la polizia giudiziaria. Ribadito che gli incentivi indiretti si fanno preferire a quelli di natura economica, alcuni peraltro già previsti dalla normativa vigente, ad esempio l'indennità di missione, fa osservare al deputato Scozzari che le dichiarazioni, eventualmente rese dal collaboratore di giustizia dopo il termine di sei mesi, saranno comunque valutate dal giudice e inoltre che sono eque le sanzioni sul piano dei benefici ricevuti dal programma di protezione quando il collaboratore di giustizia si sottrae al contraddittorio. Infine, sulla valenza disincentivante della previsione di una pena detentiva che il collaboratore di giustizia dovrà comunque espiare, fa presente che, pur nell'ambito della nuova norma, si eserciterà comunque la prudente valutazione discrezionale del giudice.

Il deputato FIGURELLI manifesta anzitutto grande interesse per il lavoro del Comitato del Ministero di grazia e giustizia incaricato dello studio delle problematiche economiche relative al fenomeno della criminalità mafiosa, tanto più perchè è stato affidato al sottosegretario Ayala, già valentissimo magistrato impegnato in prima linea, al fianco di Giovanni Falcone, nella lotta contro la criminalità organizzata in Sicilia e sempre consapevole dell'utilizzo strumentale del pubblico discredito con cui la mafia tenta sempre di delegittimare chi non rinuncia a combatterla.

Dopo aver quindi chiesto informazioni sullo stato dei cosiddetti processi a rischio, l'oratore osserva che gli organismi giudiziari non posseggono, per quanto riguarda la criminalità economica, una mole di dati paragonabile a quella che hanno per quanto riguarda la criminalità comune e aggiunge che appare urgente e indispensabile affrontare il problema dell'organizzazione degli uffici giudiziari e degli organici con risposte adeguate alla straordinarietà della situazione. Conclude affermando che l'attribuzione della indennità di missione a quanti accettano di prestare la propria attività di magistrati nelle cosiddette sedi disagiate potrebbe essere una soluzione da studiare attentamente, anche in considerazione del fatto che attualmente il Ministero non spende tutti i fondi finanziari a sua disposizione.

Il senatore DIANA, dopo aver ricordato la grave situazione in cui versano i tribunali di Napoli e di Caserta, denuncia l'assoluta emergenza riguardante il tribunale di S. Maria Capua Vetere che si trova in una zona ad altissima densità criminale senza disporre di strutture minimamente adeguate. Sottolineato infine che occorrerebbero provvedimenti in grado di trasformare con maggiore sollecitudine gli atti di sequestro in atti di confisca dei beni di provenienza illecita, lamenta che sembrano segnare il passo gli interventi a favore delle vittime e dei testimoni di mafia.

Il deputato GAMBALE chiede anzitutto se il Governo sarà effettivamente pronto ad effettuare la chiusura dei penitenziari di Pianosa e dell'Asinara entro la data prevista del 31 ottobre 1997. Dopo aver poi manifestato perplessità riguardo al concreto funzionamento del fondo di tutela per le vittime del *racket*, domanda quali precise iniziative intenda adottare il Ministro in materia di blocco dei capitali mafiosi che spesso vengono investiti all'estero.

Il deputato CARRARA, lamentato lo scarso coordinamento fra l'azione delle procure distrettuali e circondariali ed osservato che la debolezza degli organici contribuisce a rendere esclusivamente teorica l'obbligatorietà dell'azione penale, sottolinea che occorre conferire forme di gerarchizzazione all'ufficio del pubblico ministero o rendere obbligatorie per legge forme di coordinamento.

Per quanto riguarda poi i collaboratori di giustizia, chiede se il Ministro non ritenga opportuno giungere ad una composizione mista, fra Ministero di grazia e giustizia e Ministero dell'interno, di una Commissione governativa incaricata della gestione della protezione dei cosiddetti pentiti e delle loro famiglie.

Il ministro FLICK risponde agli intervenuti, ricordando anzitutto che entro un mese si conosceranno i risultati di un completo monitoraggio sulle scadenze riguardanti le scarcerazioni per i cosiddetti processi a rischio; si sofferma poi sulla situazione del tribunale di Caltanissetta riportando il quadro degli organici e le iniziative del Consiglio superiore della magistratura per coprire i vuoti attualmente esistenti. Ribaditi i compiti del Comitato presieduto dal sottosegretario Ayala in merito anche alle ipotesi di confisca dei beni di origine illecita, sottolinea che l'aspetto patrimoniale è stato tenuto molto presente anche nella recente disciplina riguardante i collaboratori di giustizia.

Per quanto riguarda poi la ridefinizione degli organici, il Ministro ritiene che si dovrà giungere prioritariamente ad un monitoraggio e ad una ridefinizione dei carichi di lavoro anzitutto attraverso l'utilizzo di un sistema informativo più efficace dell'attuale.

Con riferimento agli incentivi per le sedi disagiate, di dichiara contrario a prevedere una indennità di missione per sedi occupate stabilmente, mentre ciò forse sarebbe possibile per le applicazioni all'interno del medesimo distretto.

Replicando poi ad una domanda del deputato MANCUSO sull'utilizzo dei lavori della Commissione De Rita, il Ministro afferma che, anche in sede parlamentare, si è deciso di procedere prioritariamente all'attuazione del giudice unico, per proseguire poi alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Riguardo al tribunale di S. Maria Capua Vetere, il ministro Flick illustra dettagliatamente la situazione dell'organico e le iniziative del Consiglio superiore della magistratura, auspicando fra l'altro che la prossima approvazione del disegno di legge sul giudice unico valga a risolvere, almeno parzialmente, alcuni problemi, ovviando

quanto meno ai casi di incompatibilità che ostacolano non poco il funzionamento della giustizia.

Dopo aver rivolto sentite espressioni di apprezzamento per l'opera del sottosegretario Ayala, oggi impegnato a presiedere il Comitato di studio sugli aspetti economici della criminalità organizzata, sostiene che il miglioramento e l'ampliamento della disciplina sulla confisca consentiranno anche di rivolgere maggiori attenzioni alle vittime della criminalità mafiosa.

Per quanto riguarda il problema di Pianosa e dell'Asinara, il Ministro dichiara di confidare nella possibilità che i termini di legge per la conclusione dell'utilizzo a fini penitenziari delle due isole sarà rispettata, mentre dichiara di concordare con la necessità di fluidificare le procedure di concessione dei benefici di cui al fondo di solidarietà contro le vittime del *racket*. Aggiunge quindi che, a causa della oggettiva lunghezza delle procedure di rogatoria e delle procedure giudiziarie internazionali in generale, forse si dovrà studiare, a fianco di una serie di altre misure attualmente in esame, anche un ritocco dei termini di prescrizione.

Il Ministro afferma quindi che il cosiddetto doppio binario riguardo a tutte le procedure giudiziarie è stato confermato anche per le intercettazioni telefoniche e che il coordinamento territoriale dell'attività dei pubblici ministeri è già previsto da un disegno di legge depositato presso il Senato, mentre manifesta molte perplessità di fronte all'ipotesi di rivedere l'inamovibilità del pubblico ministero.

Conferma infine che le problematiche inerenti la gestione dei pentiti debbono restare di esclusiva competenza del Ministero dell'interno.

Il senatore CENTARO, pur dando atto al Ministro dell'apprezzabile livello delle sue proposte, sottolinea che gli articoli 416-*bis* e 41-*bis* certo non debbono essere abrogati, ma semmai perfezionati, che è necessario il potenziamento delle direzioni distrettuali antimafia e la riforma del trattamento dei collaboratori di giustizia; lamenta tuttavia un approccio piattamente burocratico da parte del Ministero alla grave situazione degli organici e chiede se il Governo, nell'attesa degli effetti auspicati delle previste riforme, non intenda intervenire adeguatamente almeno nelle situazioni di maggiore sofferenza. Conclude auspicando che i disegni di leggi riguardanti la giustizia non vengano dettagliatamente conosciuti dalla stampa prima della loro approvazione da parte del Consiglio dei Ministri.

Il deputato SAPONARA, dopo aver sostenuto che il termine concesso ai collaboratori di giustizia per ultimare le loro dichiarazioni appare troppo lungo nel progetto di legge governativo (potrebbero bastare due o tre mesi), lamenta una disparità di trattamento fra magistrati che sono stati oggetto di azioni disciplinari avendo reso determinate dichiarazioni e magistrati che, pur avendo rilasciato dichiarazioni simili, non hanno subito alcuna conseguenza disciplinare.

Il deputato BOVA sottolinea la gravità della situazione della criminalità nella zona di Reggio Calabria (città che è ormai divenuta una del-

le capitali della malavita organizzata di livello non solo nazionale) e si domanda perchè, di fronte ad un fenomeno così imponente, le strutture giudiziarie appaiano tanto limitate. Auspica dunque una risposta straordinaria del Governo al carattere eccezionale della sfida mafiosa a Reggio Calabria e ringrazia comunque il Ministro per l'interesse mostrato per i problemi della provincia dalla quale proviene più in generale del Mezzogiorno.

Il deputato OLIVO, dopo aver dichiarato di attendere dal Ministro le notizie riguardanti la situazione degli uffici giudiziari di Catanzaro, osserva che le risposte date sinora ai quesiti sull'organico dei magistrati sono apparse certo preoccupate, ma forse non sufficientemente consapevoli della assoluta straordinarietà della situazione calabrese e della necessità di fornire conseguenti e rapide risposte di emergenza.

Il senatore PARDINI giudica forse eccessivo il promuovimento di un'azione disciplinare nei confronti di un giudice che non aveva violato il segreto istruttorio, ma si era limitato ad esprimere una sua opinione su fatti di attualità, atto che dovrebbe essere permesso a tutti i cittadini.

Dopo aver quindi sostenuto che opportunamente si potrebbero prevedere incentivi di carriera per quei magistrati che accettassero di permanere presso le cosiddette sedi disagiate, sottolinea come la crisi degli organici e delle strutture giudiziarie di fronte alla penetrazione della criminalità organizzata sia ben presente anche nel Nord del paese.

Prende quindi la parola il ministro FLICK che, dopo aver sostenuto come non appaiano urgentissime modifiche legislative riguardanti ad esempio l'articolo 416-*bis*, sottolinea la preferibilità degli interventi sul fronte della professionalità dei magistrati. Avverte anche che è in corso una valutazione congiunta con il Consiglio superiore della magistratura riguardo alla possibilità di ampliare l'organico e di creare meccanismi di impiego dei magistrati in grado di far fronte alle emergenze, ma dichiara di essere consapevole che per ultimare questo progetto sembra siano necessari almeno tre anni, auspicando comunque che tutti i concorsi abbiano buon fine.

Riguardo alla informazione dei giornalisti sui disegni di legge da presentare al Consiglio dei Ministri, auspica effettivamente che tutti gli addetti ai lavori osservino il riserbo adeguato alle loro funzioni.

Dopo aver quindi sostenuto che il termine di sei mesi appare il più opportuno per dar modo al collaboratore di giustizia di ultimare le sue dichiarazioni (ma sarà il Parlamento a dire ovviamente l'ultima parola), sostiene di non avere intenzione di togliere la libertà di espressione ai magistrati, ma solo di voler sanzionare quelle dichiarazioni che violino il segreto istruttorio o conducano, anche in considerazione della carica rivestita dal soggetto che le rilascia, a riversare un ingiusto discredito sulle istituzioni. Aggiunge comunque di aver sempre teso verso il massimo equilibrio e la massima imparzialità ogniqualvolta ha dovuto avviare un'azione disciplinare o un'inchiesta amministrativa.

Dopo aver successivamente ricordato che – benchè insufficiente – comunque, negli ultimi anni, vi è stato un aumento non irrilevante degli organici della magistratura in Calabria, sottolinea come dovranno essere approvati dal Parlamento progetti di legge che dovranno deflazionare la situazione caotica della giustizia civile, consentendo nel contempo un miglioramento generale della situazione dei tribunali della Calabria.

Nel ricordare quindi che la Commissione Giuliani del Consiglio superiore della magistratura non ha rilevato uno squilibrio della distribuzione degli organici fra i vari distretti, ma solo all'interno dei vari distretti, ritiene che al momento l'azione del Ministero debba orientarsi in coerenza con queste indicazioni utilizzando i dati acquisiti per proporre modifiche delle piante organiche.

Dopo aver successivamente manifestato perplessità riguardo alla proposta di facilitare l'attribuzione degli incarichi direttivi ai magistrati che hanno prestato la loro opera presso sedi disagiate poichè ciò non appare in grado di garantire un sufficiente grado di professionalità per quanti aspirano agli incarichi direttivi, avverte che – nell'intento di abbreviare la lunghezza dei processi – sta studiando la possibilità di un più ampio ricorso ai riti alternativi e al recupero dell'oralità nel dibattimento, mentre eventuali modifiche riguardanti l'appello dovranno essere affrontate in futuro.

Il presidente DEL TURCO ringrazia il ministro Flick per l'ampiezza e la precisione della sua relazione e delle sue risposte ai membri della Commissione, mentre il ministro FLICK si dichiara grato alla Commissione per l'attenzione prestata alle sue parole, ribadendo la sua massima disponibilità a continuare in ogni forma e in ogni momento la collaborazione con la Commissione sui temi di grande rilevanza che essa è deputata ad affrontare.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, B53^a, 0004^o)

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha stabilito, nella riunione odierna, di integrare l'ordine del giorno della seduta prevista per venerdì 7 marzo, inserendo all'ordine del giorno il seguito dell'esame del Regolamento interno nonchè le comunicazioni del Presidente con riferimento alle questioni sollevate all'inizio della precedente seduta.

Il Presidente comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha stabilito che nella seduta prevista per martedì 11 marzo la Commissione proceda all'audizione del Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, professor Carlo Federico Grosso, e dei consiglieri Sergio Lari, Libertino Alberto Russo e Claudio Castelli.

Il senatore FIGURELLI, ricordato che il Presidente del Consiglio ha trasmesso al Parlamento la richiesta di parere sullo schema di decreto

legislativo per l'attuazione della direttiva della Comunità europea in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, ritiene opportuno che la Commissione affronti la tematica connessa a tale provvedimento nel quadro dell'audizione del Ministro del tesoro, da lui già proposta in una precedente seduta.

Il presidente DEL TURCO concorda sulla proposta del senatore Figurelli che sarà comunque sottoposta all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in sede di definizione del programma dei lavori per le prossime settimane.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi venerdì 7 marzo 1997, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno: I. Audizione del Presidente di Legambiente, dottor Ermete Realacci, e dei dottori Enrico Fontana e Lorenzo Miracle; II. Seguito dell'esame del Regolamento interno; III. Comunicazioni del Presidente.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo
sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice

MARTEDÌ 4 MARZO 1997

6ª Seduta

Presidenza del Presidente
LAURICELLA

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del regolamento del Senato, del dott. ing. Valentino Chiumarulo, provveditore regionale alle opere pubbliche di Palermo
(R047 000, B81ª, 0001º)

In apertura di seduta il presidente LAURICELLA sottolinea l'importanza dell'audizione del Provveditore regionale ai lavori pubblici, per il motivo che la Commissione si attende chiarimenti in ordine alla persistente difficoltà di utilizzare i fondi stanziati per il settore delle opere pubbliche, che costituisce un capitolo di notevole importanza nella economia complessiva della ricostruzione.

Il provveditore CHIUMARUOLO sostiene che l'utilizzo concreto dei fondi è condizionato dai tempi occorrenti per la fase della progettazione, della approvazione e dell'impegno. Bisogna inoltre considerare che per le calamità naturali non sono attivabili quei deterrenti che rendono più speditive le procedure per le opere pubbliche.

Egli ha approntato, ed intende portare all'attenzione del Ministro, una modifica del disciplinare che costituisce la traccia cui devono uniformarsi le convenzioni stipulate con i comuni. La proposta generale prevede di far partire l'impegno non più dal momento dell'approvazione del progetto ma dall'atto iniziale di concessione. La ragioneria generale dello Stato ha già dato il proprio nulla osta per due importanti impegni di spesa.

Si pone il problema anche di trovare meccanismi che fungano da deterrente nei confronti dei comuni che non utilizzano i fondi loro assegnati. Il provveditore sarebbe dell'idea di prevedere in questi casi un intervento diretto del ministro ed il trasferimento eventuale ad altri comuni di fondi non spesi. Ritiene inoltre possibile prevedere l'istituzione di appositi conti vincolati, nel senso che i comuni sarebbero abilitati ad attingere solo in vista di determinati obiettivi.

Si apre la discussione.

Il senatore CORRAO concorda in linea di massima con l'impostazione del provveditore Chiumarulo.

Ritiene che si debba dedicare una particolare attenzione al problema degli oneri progettuali suppletivi a carico dei comuni, che spesso non sono in grado di farvi fronte. Per contro ritiene che nei confronti dei comuni inadempienti occorre prevedere l'esercizio di poteri sostitutivi ed anche la fissazione di termini a carattere perentorio.

Si sofferma infine con particolare attenzione sul problema del completamento della chiesa madre di Gibellina, che tra l'altro riveste una notevole importanza storico-artistica. Richiama l'attenzione anche sul centro sociale, che consta di una sezione culturale e dell'ambulatorio.

Il deputato LUMIA si sofferma sull'importanza del principio di responsabilità che deve ottenere il giusto risalto, tanto più che il lavoro di informatica e di monitoraggio consente oggi una rapida conoscenza in tempi reali della situazione esistente. Ritiene inoltre che ci si debba affidare all'istituto del tutoraggio per accompagnare capacità progettuali, che spesso nei comuni del sud sono largamente deficitarie.

Il senatore BARRILE ritiene fuorviante attardarsi, di fronte ai ritardi della ricostruzione, nella disputa ideologica se le responsabilità appartengono allo stato centrale ovvero ai comuni. Egli si dice contrario a forme di rivendicazionismo acritico, e pertanto sarebbe disposto - ove i dati reali dovessero far emergere una loro responsabilità - ad imputare anche ai comuni una quota importante delle responsabilità complessive.

Cita da ultimo il caso estremo del comune di Santa Margherita Belice, che per un 40% è ancora da ricostruire. Di fronte ad una situazione d'emergenza come questa, prospetta l'eventualità che si debba distaccare il personale dal centro (Stato o Regione) che aiuti il comune a provvedere.

Seguono interventi del senatore LAURIA, del deputato GIACALONE e del vice presidente LUCCHESI.

Il presidente LAURICELLA, riassumendo i termini della discussione, ritiene auspicabile un incontro tra Regione e Provveditorato ai lavori pubblici per definire le concrete possibilità di distacco del personale tecnico, che dovrebbe venire in aiuto ai comuni. Egli si dice convinto, co-

me hanno sostenuto altri colleghi, del primato da riconoscere ai problemi di accelerazione della spesa, anche a costo di segnalare le responsabilità e quindi penalizzare i comuni inadempienti o ritardatari. In un regime democratico come il nostro, saranno i cittadini a decidere con il voto sulle responsabilità politiche.

Il provveditore CHIUMARULO risponde agli intervenuti, soffermandosi in particolare sulla nuova figura introdotta dalla nuova legge sui lavori pubblici, che prevede un responsabile del procedimento amministrativo cui far riferimento per tutti i problemi inerenti all'*iter* del provvedimento.

La seduta termina alle ore 16,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 MARZO 1997

27^a Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 13,20.

(2165) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, recante interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8^a Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente ANDREOLLI, che propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

(2176) Deputati BOCCHINO ed altri - Disposizioni relative all'accesso a riduzioni compensate sui pedaggi autostradali per l'autotrasporto, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del presidente ANDREOLLI, che illustra il contenuto del disegno di legge, si conviene di trasmettere un parere non ostativo alla Commissione di merito.

(2132) Disposizioni in materia di dimissioni delle partecipazioni detenute indirettamente dallo Stato e di sanatoria del decreto-legge n. 598 del 1996

(Parere alle Commissioni 6ª e 8ª riunite: non ostativo)

Il relatore BESOSTRI si sofferma sulle finalità del disegno di legge e ne espone il contenuto, proponendo un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2107) MAZZUCA POGGIOLINI – Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali

(Parere alla 2ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario)

Il relatore ANDREOLLI riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo, rilevando tuttavia che l'articolo 19 risulta carente sia nella definizione dell'oggetto sia nell'indicazione dei principi e criteri direttivi della delega legislativa, anche in riferimento all'equilibrio finanziario dell'operazione che vi è prefigurata.

Il senatore BESOSTRI ritiene che il rilievo formulato dal relatore sull'articolo 19 giustifichi un parere contrario, alla stregua dell'articolo 76 della Costituzione.

Conviene la Sottocommissione, che pertanto esprime un parere contrario sull'articolo 19 e favorevole sulle altre parti del testo.

(2128) Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni unite sulla lotta contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatto a Parigi il 14 ottobre 1994

(Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore MAGNALBÒ, si conviene di formulare un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

(2133) CARCARINO e CRIPPA – Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte

(Parere alla 9ª Commissione: non ostativo)

Il relatore PINGGERA illustra il disegno di legge, rilevando che le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, potrebbero comportare una lesione dei diritti dei proprietari.

Il senatore BESOSTRI non condivide tale rilievo.

La Sottocommissione, quindi, conviene di formulare un parere non ostativo.

(2095) Modifiche all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Balocchi ed altri; Carli ed altri; Rubino Alessandro ed altri; Pezzoli ed altri e Mazzocchi ed altri

(Parere alla 10^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del presidente ANDREOLLI, la Sottocommissione esprime un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione

(Parere su emendamenti alla 11^a Commissione: in parte non ostativo, in parte contrario)

Il relatore ANDREOLLI riferisce sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito. Quanto all'emendamento 1.17, osserva che esso prevede un regolamento delegato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, per integrare la disciplina di un istituto nuovo (il lavoro temporaneo), che pertanto non è già regolato da disposizioni di legge: non vi è, dunque, il presupposto normativo della delegificazione. Lo stesso rilievo, secondo il relatore, può essere esteso all'emendamento 1.18. L'emendamento 1.15, inoltre, appare superfluo e foriero di incertezze applicative, considerato che il disegno di legge non si riferisce in alcun caso al pubblico impiego; sarebbe pertinente, ad avviso del relatore, la sola precisazione relativa agli enti pubblici economici, quando questi ultimi siano qualificabili come imprese. Quanto all'emendamento 2.8, esso prevede una impossibile contestualità tra l'entrata in vigore della legge e l'emanazione di un regolamento di attuazione, mentre l'emendamento 13.19 si riferisce all'orario di lavoro dei dipendenti anche pubblici, in un contesto normativo applicabile esclusivamente al lavoro privato. Il relatore, quindi, rileva che l'emendamento 15.4 dispone una delega a contenuto improprio, per l'assunzione di una iniziativa legislativa da parte del Governo.

L'emendamento 18.0.1, infine, al comma 3, prevede un intervento di armonizzazione normativa, a partire da una fonte regolamentare, che però incide su disposizioni di legge, in materia di accesso ai pubblici impieghi: di conseguenza, secondo il relatore, vi è anche una possibile interferenza con il principio del pubblico concorso, che può essere derogato solo dalla legge, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma della Costituzione.

Quanto agli altri emendamenti, il relatore ritiene che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

La Sottocommissione, nel condividere i rilievi formulati dal relatore in ordine agli emendamenti dianzi richiamati, esprime al riguardo un parere contrario, formulando un parere non ostativo sulle altre proposte di modifica.

La seduta termina alle ore 13,50.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 MARZO 1997

25^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 5 e 10 riunite:

(2071) *Interventi urgenti per l'economia:* rinvio dell'emissione del parere;

alla 3^a Commissione:

(2128) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994:* rinvio dell'emissione del parere;

alla 6^a Commissione:

(1822) *Istituzione dell'Ente tabacchi italiani:* rinvio dell'emissione del parere;

alla 9^a Commissione:

(1949) *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della federazione italiana dei consorzi agraria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Poli Bortone ed altri; Comino ed altri:* rinvio dell'emissione del parere;

(1994) *Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario:* rinvio dell'emissione del parere;

(2076) *BUCCI ed altri. - Nuove norme per il settore lattiero-caseario:* rinvio dell'emissione del parere;

(2133) *CARCARINO e CRIPPA. - Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte:* rinvio dell'emissione del parere;

alla 10^a Commissione:

(1905) *Dep. MANZINI ed altri. - Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio,* approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni su emendamenti;

(2095) *Modifiche all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Balocchi ed altri; Carli ed altri; Rubino Alessandro ed altri; Pazzoli ed altri; Mazzocchi ed altri: rinvio dell'emissione del parere;

alla 11ª Commissione:

(449) *FILOGRANA ed altri. - Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale*: rinvio dell'emissione del parere;

(1918) *Norme in materia di promozione dell'occupazione*: rinvio dell'emissione del parere;

alla 12ª Commissione:

(798) *SALVATO. - Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, relativo alla manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico*: rinvio dell'emissione del parere;

(251) *DI ORIO ed altri. - Riforma delle professioni infermieristiche*: rinvio dell'emissione del parere;

(431) *CARCARINO ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche*: rinvio dell'emissione del parere;

(744) *LAVAGNINI. - Riforma delle professioni infermieristiche*: rinvio dell'emissione del parere;

(1648) *DI ORIO ed altri. - Istituzione della dirigenza infermieristica*: rinvio dell'emissione del parere;

(1619) *SERVELLO ed altri. - Disposizioni di modifica dell'ordinamento della professione infermieristica e l'istituzione del corso biennale per il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche*: rinvio dell'emissione del parere;

(2019) *TOMASSINI ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche*: rinvio dell'emissione del parere;

(275) *MARTELLI. - Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario*: rinvio dell'emissione del parere;

(864) *TOMASSINI. - Nuove norme in tema di responsabilità professionale del personale sanitario*: rinvio dell'emissione del parere;

(1637) *CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive*: rinvio dell'emissione del parere;

(1660) *LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*: rinvio dell'emissione del parere;

(1714) *SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento degli interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)*: rinvio dell'emissione del parere;

(1797) *CALVI ed altri. - Norme per la lotta contro il doping*: rinvio dell'emissione del parere;

(1945) *DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping*: rinvio dell'emissione del parere;

alla 13^a Commissione:

(DOC. XXII, n. 15) VELTRI ed altri. – Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di attuazione delle norme in materia di difesa del suolo: rinvio dell'emissione del parere;
(R162 000, C13^a, 0001^o)

(2051) Modifiche alle legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico: rinvio dell'emissione del parere;

alla Giunta per gli affari delle Comunità europee

(DOC. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'unione europea: rinvio dell'emissione del parere.

(R142 003, C23^a, 0003^o)

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 MARZO 1997

47^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

(2165) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, recante interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente COVIELLO, osservando che il decreto-legge, trasmesso dalla Camera dei deputati, contiene varie disposizioni in materia di autotrasporto, alla copertura dei cui effetti finanziari (limitati all'anno 1997) si provvede utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti iscritto nel fondo speciale di parte corrente. Per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare sul provvedimento, sul quale la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha espresso parere favorevole.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2176) Deputati BOCCHINO ed altri: Disposizioni relative all'accesso a riduzioni compensate sui pedaggi autostradali per l'autotrasporto, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente COVIELLO, il quale fa presente che perviene dalla Camera dei deputati un disegno di legge di iniziativa parlamen-

tare, connesso per materia al decreto-legge n. 1 del 1997, in materia di autotrasporto. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(483) DE CAROLIS e DUVA: Ripristino delle festività del 2 giugno

(1068) AGOSTINI ed altri: Ripristino della festività nazionale del 2 giugno

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore FERRANTE, osservando che si tratta di due disegni di legge di iniziativa parlamentare volti al ripristino della festività nazionale del 2 giugno. Su provvedimenti analoghi, in passate legislature, la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario sui disegni di legge in titolo, rilevando che essi comportano un incremento delle giornate festive con conseguente aumento delle ore non lavorate e frammentazione delle prestazioni. Da tale circostanza derivano effetti negativi sia in termini di prodotto interno lordo (e quindi di gettito fiscale) che di aggravio del costo del lavoro. Inoltre, per quanto concerne le pubbliche amministrazioni, la diminuzione delle ore lavorative, a parità di carico di lavoro, comporta un incremento di dotazioni organiche con conseguenti oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presidente COVIELLO ricorda che su precedenti iniziative legislative, di analogo contenuto, l'orientamento della Commissione bilancio fu di segno positivo.

Il senatore TONIOLLI esprime parere favorevole sui disegni di legge in titolo.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

(2128) Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione dei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con Allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta della ratifica di una Convenzione internazionale per la lotta contro la desertificazione. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1822) Istituzione dell'Ente tabacchi italiani

(Parere su testo ed emendamenti alla 6ª Commissione: favorevole, sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un disegno di legge governativo che prevede l'istituzione dell'Ente tabacchi italiani, attraverso la trasformazione dell'attuale amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Come indicato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, le norme non comportano oneri a carico dello Stato nè sotto forma di maggiori spese nè sotto quella di minori entrate. Il provvedimento riproduce un precedente decreto-legge (n.456 del 1996) sul quale la Sottocommissione, nella seduta dell'8 ottobre 1996, ha espresso parere di nulla osta.

Sono stati trasmessi altresì numerosi emendamenti, tra i quali si segnalano i seguenti 1.32 (che prevede la costituzione di un fondo con modalità di copertura non corrette), 3.13 (che prevede agevolazioni fiscali), 3.18, 3.19, 4.1, 4.5, 4.8, 4.9, 4.10, 4.16 (che prevedono inquadramenti in ruolo) e 4.0.5 (il cui comma 3 si pone in contrasto con l'articolo 2 della legge finanziaria, che destina le maggiori entrate rispetto alla legislazione vigente alla riduzione del saldo netto da finanziare). Occorrerebbe infine acquisire il parere del Tesoro sui seguenti emendamenti, in materia previdenziale: 4.12, 4.13, 4.18, 4.17 e 4.21.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti citati dal relatore, ad eccezione che sul 3.13 e sul 4.13, sui quali dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo del disegno di legge, nonchè sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sui seguenti 1.32, 3.18, 3.19, 4.1, 4.5, 4.8, 4.9, 4.10, 4.16, 4.0.5, 4.12, 4.18, 4.17 e 4.21, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1474-B) Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il disegno di legge, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, riguarda interventi per la salvaguardia della Torre di Pisa. Sul testo approvato dal Senato la Sottocommissione aveva espresso parere di nulla osta, nella seduta del 6 novembre 1996. Sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento (in particolare, si fissa la decorrenza dell'onere all'esercizio 1997), non si hanno osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2020) CARPINELLI ed altri: Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, autorizza un contributo di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 1997-1999, per la realizzazione di interventi di consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi. Agli interventi si fa fronte con appositi accantonamenti iscritti nel fondo speciale di parte capitale. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere favorevole a condizione che il contributo per ciascuno degli anni 1998 e 1999 sia ridotto a lire 25 miliardi.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il contributo concesso per ciascuno degli anni 1998 e 1999 sia ridotto a lire 25 miliardi.

(2133) CARCARINO e CRIPPA: Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte

(Parere alla 9ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un disegno di legge in materia di quote-latte, analogo ad altri già esaminati dalla Sottocommissione. Per quanto di competenza, occorre segnalare il comma 5 dell'articolo 9, che prevede la realizzazione di un sistema informatico nazionale da parte dell'AIMA, comportando oneri non quantificati nè coperti per il bilancio di tale ente.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di concordare con le osservazioni formulate dal relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, ad eccezione che sul comma 5 dell'articolo 9, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1905) Emendamenti al disegno di legge: Deputati Manzini ed altri: Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore IULIANO ricorda che sul testo del disegno di legge la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta. Pervengono ora alcu-

ni emendamenti, tra i quali l'1.1 e l'1.2 concedono agevolazioni fiscali senza quantificare gli effetti negativi sul gettito, nè coprirli. L'emendamento 3.2, al capoverso 4-*bis*, detta una disposizione che sembra poter comportare oneri. Su tale emendamento, nonché sul 4.1, appare opportuno acquisire il parere del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI conferma che gli emendamenti 1.1, 1.2, 3.2 (capoverso 4-*bis*) e 4.1 comportano oneri per il bilancio dello Stato.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'1.1, sull'1.2 e sul 3.2 (limitatamente al capoverso 4-*bis*) e sul 4.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(2095) Deputati BALOCCHI ed altri: Modifiche all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di imprese artigiane costituite in forma di società a responsabilità con unico socio o di società in accomandita semplice, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole)

Il relatore IULIANO osserva che il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, è finalizzato all'attribuzione della qualifica di artigiana anche ad imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o in accomandita semplice. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare sul provvedimento, sul quale la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha espresso parere di nulla osta.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1918) Emendamenti al disegno di legge: Norme in materia di promozione dell'occupazione

(Parere alla 11^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Richiesta di parere su utilizzo in difformità ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Commissione ha esaminato il disegno di legge nella seduta del 26 febbraio, esprimendo parere di nulla osta, condizionato alla riformulazione della clausola di copertura finanziaria. Pervengono ora numerosi emendamenti, tra i quali si segnalano, per le possibili implicazioni finanziarie a carico del bilancio dello Stato, i seguenti: 5.1, 5.14, 5.10, 5.17, 13.21 (limitatamente ai capoversi 6 e 7), 13.1, 13.0.1, 14.2, 14.3, 14.7, 14.8, 14.12, 15.1, 15.2, 18.2, 18.5, 18.0.1 (limitatamente al comma 4), 18.0.2, 18.0.3, 18.0.10, 18.0.4,

18.0.8, 18.0.9 (in relazione al quale occorrerebbe acquisire conferma dal Tesoro sulla congruità della quantificazione degli oneri e sulla sussistenza delle disponibilità finanziarie utilizzate per la copertura) e 18.0.11. Sugli emendamenti 14.11, 15.14 e 18.0.6 appare opportuno acquisire il parere del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario sugli emendamenti 5.10, 5.17, 13.21 (limitatamente ai capoversi 6 e 7), 13.1, 13.0.1, 14.2, 14.3, 14.7, 14.12, 15.1, 15.2, 18.2, 18.5, 18.0.1 (limitatamente al comma 4), 18.0.2, 18.0.3, 18.0.10, 18.0.4, 18.0.8, 18.0.9, 14.11, 15.14 e 18.0.6. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 13.19, 13.3, 15.5, 15.13, 17.2, 17.3, 17.0.1 (limitatamente alla lettera g)), 18.4, 18.0.7, 19.0.1 e 18.0.9/1.

Il senatore MARINO sottolinea che la copertura finanziaria dell'emendamento 18.0.9 è assicurata dalla riduzione di alcune autorizzazioni legislative di spesa, come è consentito dalla vigente normativa contabile. Chiede quindi di conoscere le motivazioni del parere contrario formulato dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario CAVAZZUTI chiarisce che si tratta di leggi che prevedono spese a carattere strutturale e non discrezionale, la cui decurtazione provocherebbe problemi di operatività per le Amministrazioni interessate.

Il senatore MARINO evidenzia che l'emendamento 18.0.9 è finalizzato all'attuazione di misure per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani in cerca della prima occupazione. Si tratta pertanto di una proposta di elevato contenuto sociale, in relazione alla quale manifesta la propria disponibilità a valutare le modalità di copertura alternative che il Governo eventualmente voglia indicare.

Il presidente COVIELLO sottolinea la notevole portata finanziaria dell'emendamento 18.0.9, che comporta oneri pari a lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 1997-1999. In considerazione poi del fatto che vengono utilizzate risorse preordinate al funzionamento di altri settori dell'Amministrazione statale, prospetta l'opportunità di consultare in proposito, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, le Commissioni 1^a, 4^a e 6^a.

Il relatore FERRANTE invita il rappresentante del Governo ad individuare una modalità di copertura alternativa dell'emendamento 18.0.9, proponendo di sospendere l'emissione del parere sullo stesso.

Il sottosegretario CAVAZZUTI ribadisce il parere contrario sull'emendamento 18.0.9, evidenziando che le riduzioni di spesa proposte incidono in misura assai consistente sulle dotazioni di bilancio dei Ministeri interessati, quali determinate di recente dal Parlamento con l'approvazione della legge di bilancio.

Il senatore MARINO fa presente che le autorizzazioni di spesa richiamate sono state individuate sulla base del Nomenclatore degli atti. Invita quindi il rappresentante del Governo a far sì che i riferimenti normativi associati a ciascun capitolo di bilancio in tale documento siano evidenziati con maggiore completezza. Sottolinea infine che tra le leggi richiamate vi è anche la cosiddetta «legge Amato», la cui operatività è cessata alla fine dell'esercizio finanziario 1995, ma in cui stanziamenti vengono mantenuti in bilancio per effetto di disposizioni derogatorie rispetto alla vigente normativa contabile.

Il presidente COVIELLO si sofferma sugli emendamenti 14.11 e 15.14, in materia di contratto di formazione e lavoro ed apprendistato, sottolineando che, a suo avviso, essi non determinano oneri per il bilancio dello Stato. In particolare, non sembra che dall'aumento dei requisiti di età per l'accesso a tali istituti possa derivare automaticamente l'aumento degli oneri contributivi connessi alle agevolazioni.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione delibera infine di richiedere alla 1ª, alla 4ª e alla 6ª Commissione permanente un parere sull'utilizzo in difformità contenuto nell'emendamento 18.0.9. Esprime quindi parere di nulla osta sui restanti emendamenti, ad eccezione che sui seguenti 5.10, 5.17, 13.21 (limitatamente ai capoversi 6 e 7), 13.1, 13.0.1, 14.2, 14.3, 14.7, 14.12, 15.1, 15.2, 18.2, 18.5, 18.0.1 (limitatamente al comma 4), 18.0.2, 18.0.3, 18.0.10, 18.0.4, 18.0.8, 14.11, 15.14, 18.0.6, 13.19, 13.3, 15.5, 15.13, 17.2, 17.3, 17.0.1 (limitatamente alla lettera g)), 18.0.7 e 19.0.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(2051) Emendamenti al disegno di legge: Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente COVIELLO, ricordando che sul testo del disegno di legge la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata fissando la decorrenza dell'onere all'esercizio 1997, con imputazione della spesa al bilancio triennale 1997-1999. Pervengono ora alcuni emendamenti del Governo, che recepiscono la suddetta condizione .

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 16,45.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 MARZO 1997

24^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2128) Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994: parere favorevole;

alla 10^a Commissione:

(1461) DE LUCA: Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione dell'Ufficio del Garante e del Consiglio dei consumatori e degli utenti;

(1801) PONTONE ed altri: Istituzione del Consiglio nazionale per la tutela degli utenti e dei consumatori (CONTUC): rinvio dell'emissione del parere;

alla 11^a Commissione:

(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione: parere favorevole con osservazioni;

alla 12^a Commissione:

(275) MARTELLI: Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario: rinvio dell'emissione del parere;

(1329) DI ORIO e DANIELE GALDI: Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali: rinvio dell'emissione del parere.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Mercoledì 5 marzo 1997, ore 9

Seguito dell'esame della questione relativa al computo ai fini del numero legale dei senatori impegnati nei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

COMMISSIONI 5^a e 10^a RIUNITE

**(5^a - Bilancio)
(10^a - Industria)**

Mercoledì 5 marzo 1997, ore 21

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

– Interventi urgenti per l'economia (2071).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 5 marzo 1997, ore 14,15

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1997, n. 33, concernente la prosecuzione della partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia (2166).

- Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1997, n. 34, recante differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni sul mandato informatico (2167).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996 (1780).

II. Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. - Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1831).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (39).
- SEMENZATO ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).
- RUSSO SPENA ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (1307).
- MANCONI e CARELLA. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (1550).

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

In sede consultiva

I. Esame del disegno di legge:

- Interventi urgenti per l'economia (2071).

II. Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di tur-

no del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (*Doc. LXXXVII*, n. 2).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 5 marzo 1997, ore 8,30 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VALENTINO ed altri. - Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (717).
- RUSSO ed altri. - Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (808).
- Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente (954).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (964).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio (1247).
- LISI. - Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati (92).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (1799).

- LISI. – Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati (100).
- SALVI ed altri. – Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1383).
- SALVATO ed altri. – Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra (1435).

III. Esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali (2107).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- DE LUCA Michele. – Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato (320).
- PREIONI. – Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare (401).
- DIANA Lino e COVIELLO. – Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato (840).
- Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai (1800).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).
- FUMAGALLI CARULLI. – Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458).

II. Esame dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina del reato di attentato alla sicurezza dei trasporti (1960).
- GRECO e SCHIFANI. – Norme per la repressione di atti vandalici contro mezzi di trasporto in movimento (2134).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- ZECCHINO ed altri. - Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia (1920).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 5 marzo 1997, ore 14

Procedure informative

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sui recenti sviluppi della situazione in Albania.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 5 marzo 1997, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato CAVERI. - Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi ufficiali delle regie accademie e agli allievi ufficiali di complemento dei corsi interrotti l'8 settembre 1943 (1408) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- COSTA. - Attribuzione della promozione a «sottotenente a titolo onorifico» agli allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori del secondo conflitto mondiale (768).

- COSTA. - Attribuzione del grado di sottotenente a titolo onorifico agli ex allievi ufficiali di complemento d'istruzione mobilitati dall'esercito nel 1943 (769).
- DEMASI e COZZOLINO. - Norme integrative della legge 31 gennaio 1992, n. 159, in materia di attribuzione della nomina a sottotenente a titolo onorifico anche agli allievi sergenti di complemento (1312).
- FOLLIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 159, concernente attribuzione della promozione a sottotenente a titolo onorifico in favore degli ex sergenti allievi ufficiali di complemento del secondo conflitto mondiale (1718).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 5 marzo 1997, ore 9 e 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - Istituzione dell'Ente tabacchi italiani (1822).
 - PEDRIZZI ed altri. - Trasformazione in ente pubblico economico dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato (1597).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
 - CADDEO ed altri. - Autorizzazione a cedere al comune di Terralba il compendio demaniale marittimo in località Marceddi tra «Torre Vecchia» e «Punta Caserma» (544).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei seguenti documenti:
 - FLORINO e PEDRIZZI. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata (*Doc. XXII, n. 23*).
 - MARINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 25*).
 - ALBERTINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 26*).

- D'ALÌ ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli (*Doc. XXII, n. 27*).
- ANGIUS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale (*Doc. XXII, n. 28*).

e del disegno di legge ad essi congiunto:

- PERUZZOTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli (1250).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Norme in materia di promozione dell'occupazione (1918).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 5 marzo 1997, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1823).
- BRIENZA. - Modifiche al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in tema di esami di maturità (1084).
- LORENZI ed altri. - Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1988).

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa (1474-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico (1031).

- ZECCHINO ed altri. - Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico (875).

Procedure informative

Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione sulla razionalizzazione della rete scolastica.

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
 - Proposta di ripartizione del capitolo 1624 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per il 1997, recante: «Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 58).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
 - Schemi di regolamento concernenti le scuole di restauro presso l'Istituto centrale per il restauro e l'Opificio delle pietre dure (n. 62).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 5 marzo 1997, ore 15

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
 - Deputati BOCCHINO ed altri. - Disposizioni relative all'accesso a riduzioni compensate sui pedaggi autostradali per l'autotrasporto (2176) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - II. Discussione del disegno di legge:
 - CARPINELLI ed altri. - Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi (2020).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 5 marzo 1997, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari (1863).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari (1949) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Poli Bortone ed altri; Comino ed altri*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (141).
- CUSIMANO ed altri. - Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (850).
- Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività (1287).
- ANTOLINI e BIANCO. - Soppressione dell'AIMA e disciplina delle funzioni di intervento nel mercato agricolo (1449).
- BUCCI ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'attuazione della politica agricola comunitaria nazionale e degli interventi sul mercato agricolo (1477).
- FUSILLO. - Nuove norme in materia di organizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) (1480).

III. Esame del disegno di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Istituzione di agenzie per i controlli comunitari con la costituzione di un consorzio tra le stesse (1368).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (139).

- FUSILLO e BEDIN. - Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (995).
- MELUZZI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1587).
- Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario (1994).
- BUCCI ed altri. - Nuove norme per il settore lattiero-caseario (2076).
- CARCARINO e CRIPPA. - Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte (2133).

In sede consultiva

Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (*Doc. LXXXVII*, n. 2).

Procedure informative

Interrogazioni.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 5 marzo 1997, ore 15 e 21

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FILOGRANA ed altri. - Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale (449).
- Norme in materia di promozione dell'occupazione (1918).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente documento:

- Schema di decreto legislativo in materia di previdenza agricola (n. 65).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 5 marzo 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PROVERA. – Modifiche alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, in materia di consenso nella donazione d'organo a fine di trapianto (55).
- NAPOLI Roberto ed altri. – Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (67).
- DI ORIO ed altri. – Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (237).
- MARTELLI. – Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (274).
- SALVATO. – Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, relativo alla manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (798).
- BERNASCONI. – Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, riguardante la manifestazione di volontà al prelievo da cadaveri di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico (982).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644. Disciplina dell'obiezione al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia (1288).
- CENTARO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante disciplina del consenso al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia (1443).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. – Riforma delle professioni infermieristiche (251).
- CARCARINO ed altri. – Riforma delle professioni sanitarie non mediche (431).
- LAVAGNINI. – Riforma delle professioni infermieristiche (744).
- DI ORIO ed altri. – Istituzione della dirigenza infermieristica (1648).

- SERVELLO ed altri. – Disposizioni di modifica dell'ordinamento della professione infermieristica ed istituzione del corso biennale per il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche (1619).
- TOMASSINI ed altri. – Riforma delle professioni sanitarie non mediche (2019).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- VALLETTA ed altri. – Norme per la prevenzione della cecità ed iniziative per la riabilitazione visiva (847).
- TOMASSINI. – Nuove norme in tema di responsabilità professionale del personale sanitario (864).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. – Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. – Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- CALVI ed altri. – Norme per la lotta contro il *doping* (1797).
- DE ANNA ed altri. – La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO e DANIELE GALDI. – Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- MARTELLI ed altri. – Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).

VI. Esame del disegno di legge:

- MARTELLI. – Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario (275).

In sede consultiva

Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (*Doc. LXXXVII, n. 2*).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 5 marzo 1997, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del seguente documento:

- VELTRI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato di attuazione delle norme in materia di difesa del suolo (*Doc. XXII, n. 15*).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (139).
- FUSILLO e BEDIN. - Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (995).
- MELUZZI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1587).
- Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario (1994).
- BUCCI ed altri. - Nuove norme per il settore lattiero-caseario (2076).
- CARCARINO e CRIPPA. - Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte (2133).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni geostatiche del sottosuolo napoletano: audizioni del presidente della regione Campania, del presidente della provincia di Napoli e del sindaco di Napoli.

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico (2051).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 5 marzo 1997, ore 8,30

In sede referente

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea relativa al secondo semestre 1996 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996 (1780).
- Norme in materia di promozione dell'occupazione (1918).

II. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 93/99/CEE relativa a misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (67).
- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 93/43/CEE in materia di igiene dei prodotti alimentari (66).
- Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 92/56/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi (69).

Materie di competenza

Seguito dell'esame della seguente materia:

- Programma di lavoro della Commissione europea per il 1997.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 5 marzo 1997, ore 14

Audizione del Direttore generale e del Direttore del personale della Rai.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Mercoledì 5 marzo 1997, ore 14,30

Elezione del Presidente, dei vice Presidenti e dei Segretari.

**COMITATO PARLAMENTARE
di vigilanza sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 5 marzo 1997, ore 13,30

Elezione del Presidente, del vice Presidente e del Segretario.

